

Bruxelles, **XXX**
[...](2021) **XXX** draft

SENSITIVE*
UNTIL ADOPTION

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente
e dell'energia 2022**

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022

1.	INTRODUZIONE.....	6
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	8
2.1	Ambito di applicazione	8
2.2	Misure di aiuto contemplate dalla presente disciplina	9
2.3	Struttura della disciplina	10
2.4	Definizioni	10
3.	VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO	25
3.1	Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica	26
3.1.1	L'individuazione dell'attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche dell'Unione.	26
3.1.2	Effetto di incentivazione	27
3.1.3	Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione	28
3.2	Condizione negativa: la misura di aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.....	28
3.2.1	Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi	28
3.2.1.1	Necessità dell'aiuto	28
3.2.1.2	Adeguatezza	30
3.2.1.2.1	Adeguatezza degli strumenti alternativi di intervento....	31
3.2.1.2.2	Adeguatezza dei diversi strumenti di aiuto	31
3.2.1.3	Proporzionalità	32
3.2.1.3.1	Cumulo	34
3.2.1.4	Trasparenza	34
3.2.2	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.....	36
3.3	Raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi	37
4.	CATEGORIE DI AIUTI	38
4.1	Aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili	38
4.1.1	Motivazioni	38
4.1.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	39
4.1.3	Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi	39
4.1.3.1	Necessità dell'aiuto	39

4.1.3.2	Adeguatezza	40
4.1.3.3	Ammissibilità	40
4.1.3.4	Consultazione pubblica	42
4.1.3.5	Proporzionalità	43
4.1.4	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento	45
4.2	Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia	48
4.2.1	Motivazioni dell'aiuto.....	48
4.2.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	49
4.2.3	Effetto di incentivazione	50
4.2.4	Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi	50
4.2.4.1	Adeguatezza	50
4.2.4.2	Proporzionalità	50
4.2.5	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento	51
4.3	Aiuti a favore di una mobilità pulita	52
4.3.1	Aiuti per l'acquisto e il leasing di veicoli da trasporto puliti e attrezzature di servizio pulite e per l'ammodernamento dei veicoli.....	53
4.3.1.1	Motivazioni dell'aiuto.....	53
4.3.1.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	53
4.3.1.3	Effetto di incentivazione	54
4.3.1.4	Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi.....	54
4.3.1.4.1	Adeguatezza	54
4.3.1.4.2	Proporzionalità	55
4.3.1.5	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento	56
4.3.2	Aiuti per la diffusione di infrastrutture di ricarica o rifornimento	58
4.3.2.1	Motivazioni dell'aiuto.....	58
4.3.2.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	58
4.3.2.3	Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi.....	58
4.3.2.3.1	Necessità dell'aiuto	58
4.3.2.3.2	Adeguatezza	59
4.3.2.3.3	Proporzionalità	59
4.3.2.4	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento	61
4.4	Aiuti per l'uso efficiente delle risorse e per sostenere la transizione verso un'economia circolare	62
4.4.1	Motivazioni dell'aiuto.....	62
4.4.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	63
4.4.3	Effetto di incentivazione	64

4.4.4	Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi	65
4.4.4.1	Necessità dell'aiuto	65
4.4.4.2	Adeguatezza	65
4.4.4.3	Proporzionalità	65
4.4.5	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.....	68
4.5	Aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non dovuto ai gas a effetto serra	68
4.5.1	Motivazioni dell'aiuto.....	68
4.5.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	69
4.5.3	Effetto di incentivazione	69
4.5.4	Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi	70
4.5.4.1	Necessità dell'aiuto	70
4.5.4.2	Proporzionalità	70
4.5.5	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.....	71
4.6	Aiuti per il risanamento di siti contaminati, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, e la biodiversità e soluzioni basate sulla natura	72
4.6.1	Motivazioni dell'aiuto.....	72
4.6.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	72
4.6.3	Effetto di incentivazione	73
4.6.4	Proporzionalità	74
4.7	Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali.....	75
4.7.1	Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali	75
4.7.1.1	Motivazioni dell'aiuto.....	75
4.7.1.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	75
4.7.1.3	Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi.....	76
4.7.1.3.1	Necessità.....	76
4.7.1.3.2	Adeguatezza	76
4.7.1.3.3	Proporzionalità	77
4.7.2	Aiuti per la tutela dell'ambiente sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali	77
4.7.2.1	Motivazioni dell'aiuto.....	77
4.7.2.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	77
4.7.2.3	Effetto di incentivazione	78
4.7.2.4	Proporzionalità	78
4.7.2.5	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.....	79
4.8	Aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.....	79
4.8.1	Motivazioni dell'aiuto.....	79
4.8.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	79

4.8.3	L'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica	80
4.8.3.1	Agevolazione dello sviluppo di determinate attività economiche	80
4.8.3.2	Effetto di incentivazione	80
4.8.4	Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi	80
4.8.4.1	Necessità.....	80
4.8.4.2	Adeguatezza	82
4.8.4.3	Ammissibilità	82
4.8.4.4	Consultazione pubblica	83
4.8.4.5	Proporzionalità	84
4.8.5	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento	85
4.9	Aiuti per le infrastrutture energetiche	87
4.9.1	Motivazioni dell'aiuto.....	87
4.9.2	Ambito di applicazione	88
4.9.3	Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi	89
4.9.3.1	Necessità e adeguatezza	89
4.9.3.2	Proporzionalità dell'aiuto	90
4.9.4	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento	90
4.10	Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento	91
4.10.1	Motivazioni dell'aiuto.....	91
4.10.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	91
4.10.3	Necessità e adeguatezza	91
4.10.4	Proporzionalità dell'aiuto	92
4.10.5	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento	92
4.11	Aiuti sotto forma di riduzione dei prelievi sull'energia elettrica a favore degli utenti a forte consumo di energia.....	93
4.11.1	Motivazioni dell'aiuto.....	93
4.11.2	Ambito di applicazione: prelievi sui quali possono essere concesse le riduzioni.....	93
4.11.3	Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi.....	94
4.11.3.1	Ammissibilità	94
4.11.3.2	Proporzionalità dell'aiuto	94
4.11.3.3	Forma degli aiuti di Stato	95
4.11.3.4	Audit energetici e sistemi di gestione	95
4.11.3.5	Norme transitorie.....	96
4.12	Aiuti per la chiusura di impianti alimentati a carbone, torba e scisto bituminoso.....	96
4.12.1	Aiuti per la chiusura anticipata.....	97
4.12.1.1	Motivazioni dell'aiuto.....	97
4.12.1.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	97

4.12.1.3	Effetto di incentivazione	97
4.12.1.4	Necessità e adeguatezza	97
4.12.1.5	Proporzionalità	98
4.12.1.6	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.....	98
4.12.2	Aiuti per oneri straordinari.....	99
4.12.2.1	Motivazioni dell'aiuto.....	99
4.12.2.2	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	99
4.12.2.3	Necessità e adeguatezza	99
4.12.2.4	Effetto di incentivazione e proporzionalità	99
4.12.2.5	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.....	100
4.13	Aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia.....	101
4.13.1	Ambito di applicazione e attività sostenute.....	101
4.13.2	Effetto di incentivazione	101
4.13.3	Proporzionalità	101
5.	VALUTAZIONE	101
6.	RELAZIONI E MONITORAGGIO.....	103
7.	APPLICABILITÀ	103
8.	REVISIONE.....	104

1. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha assegnato al Green Deal europeo la massima priorità politica, con l'obiettivo di trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, competitiva ed efficiente, in cui nessuno viene lasciato indietro. Gli ambiziosi obiettivi climatici della Commissione sono stati rafforzati nel 2019 con la comunicazione sul Green Deal¹, che stabilisce l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Affinché l'Unione possa procedere in modo equilibrato, realistico e prudente verso il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, la Commissione ha inoltre proposto di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990². Questi obiettivi ambiziosi sono sanciti dalla legge europea sul clima³.
2. Inoltre, dopo l'approvazione da parte del Consiglio europeo, nel dicembre 2020, dell'obiettivo di riduzione del 55 % entro il 2030⁴, nel mese di [luglio] 2021 la Commissione ha adottato il pacchetto "Pronti per il 55 %", che racchiude una serie di proposte legislative volte a sostenere il conseguimento di questo obiettivo⁵ e mettere l'UE sulla buona strada per la neutralità climatica entro il 2050.
3. Il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica, adattamento ai cambiamenti climatici, uso efficiente delle risorse e in particolare efficienza energetica, circolarità, azzeramento dell'inquinamento, ripristino della biodiversità e accompagnamento della transizione verde richiederanno sforzi significativi e un sostegno adeguato. Per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi indicati nella comunicazione sul Green Deal saranno necessari investimenti significativi, anche nelle fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha stimato che per conseguire gli obiettivi in materia di clima, energia e trasporti da realizzare entro il 2030, oggetto di una recente modifica che li ha innalzati, entro il occorreranno ulteriori 350 miliardi di EUR di investimenti annui rispetto ai livelli del periodo 2011-2020 e ulteriori 130 miliardi di EUR all'anno per gli altri obiettivi ambientali stimati in precedenza⁶. Considerata l'entità di questa sfida in termini di investimenti, è necessaria una mobilitazione di fondi pubblici e privati efficiente sotto il profilo dei costi. Tutti i settori saranno interessati e quindi l'intera economia dell'Unione
4. La politica di concorrenza e in particolare le norme in materia di aiuti di Stato possono svolgere un ruolo importante nel sostenere l'Unione per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal. La comunicazione sul Green Deal stabilisce specificamente che le norme sugli aiuti di Stato saranno riviste alla luce di tali obiettivi politici per sostenere una transizione giusta verso la neutralità climatica efficiente sotto il profilo dei costi e faciliteranno l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, in particolare quelli più

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini, COM(2020) 562 final.

³ [Riferimento da inserire dopo l'adozione da parte dei legislatori]

⁴ <https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf>.

⁵ [Riferimento da inserire dopo l'adozione del pacchetto da parte del Collegio]

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0098&from=EN>.

inquinanti, garantendo allo stesso tempo condizioni di parità sul mercato interno. La presente disciplina è il risultato di tale revisione.

5. L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce il principio del divieto degli aiuti di Stato al fine di evitare che tali aiuti falsino o minaccino di falsare la concorrenza nel mercato interno e incidano sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia in determinati casi tali aiuti possono essere compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.
6. Gli Stati membri devono notificare gli aiuti di Stato a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni previste da un regolamento di esenzione per categoria adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 1588/2015 del Consiglio⁷.
7. La presente disciplina fornisce orientamenti in merito alla valutazione da parte della Commissione della compatibilità delle misure di aiuto a favore dell'ambiente, compresa la tutela del clima, e dell'energia che sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Nella presente disciplina ogni riferimento alla "tutela dell'ambiente" o alla "tutela ambientale" è da intendersi come riferimento alla tutela dell'ambiente e alla del clima.
8. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato una misura di aiuto può essere dichiarata compatibile con il mercato interno purché siano soddisfatte due condizioni, una positiva e una negativa. La condizione positiva sancisce che l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica mentre la condizione negativa sancisce che l'aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
9. Sebbene sia generalmente riconosciuto che i mercati concorrenziali tendono a produrre risultati efficienti in termini di prezzi, produttività e utilizzo delle risorse, l'intervento statale può risultare necessario per agevolare lo sviluppo di talune attività economiche che, in assenza di aiuti, non si svilupperebbero affatto o non si svilupperebbero allo stesso ritmo o alle stesse condizioni. L'intervento contribuisce pertanto a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
10. Nel contesto della tutela dell'ambiente, le esternalità ambientali, le imperfezioni dell'informazione e le difficoltà di coordinamento comportano che i partecipanti al mercato potrebbero non tenere pienamente conto dei costi e dei benefici di un'attività economica nel momento in cui adottano decisioni di consumo, investimento e produzione, nonostante gli interventi normativi. Questi fallimenti del mercato, ossia situazioni in cui è improbabile che i mercati, se lasciati a se stessi, raggiungano la piena efficienza, non conducono necessariamente al benessere ottimale dei consumatori e della società nel suo complesso, determinando livelli insufficienti di tutela ambientale in relazione alle attività economiche svolte in assenza di sostegno statale.

⁷ Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1 Ambito di applicazione

11. La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato concessi per agevolare lo sviluppo di attività economiche in maniera tale da migliorare la tutela dell'ambiente, nonché di attività nel settore dell'energia che sono disciplinate dal trattato, nella misura in cui tali misure di aiuto rientrano nel campo di applicazione di cui alla sezione 2.2 della presente disciplina. Essa si applica pertanto anche ai settori soggetti a norme specifiche dell'Unione in materia di aiuti di Stato, salvo qualora dette norme specifiche dell'Unione stabiliscano diversamente o contengano disposizioni in materia di aiuti per la tutela dell'ambiente o nel settore dell'energia che si applicano alla medesima misura, nel qual caso prevalgono le norme settoriali specifiche. La presente disciplina prevale sul punto 17), lettera b), degli orientamenti per il settore dell'aviazione⁸ per quanto riguarda le misure di aiuto per l'ambiente a favore dei grandi aeroporti con un volume di passeggeri superiore a 5 milioni l'anno, fatte salve le future modifiche dei suddetti orientamenti.
12. La presente disciplina non si applica:
- (a) alla concezione e alla fabbricazione di prodotti, di macchine o di mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente al fine di ridurre l'impiego di risorse naturali, né alle azioni intraprese all'interno di stabilimenti o altri impianti produttivi al fine di migliorare la sicurezza o l'igiene⁹;
 - (b) agli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, che sono soggetti alle norme di cui alla comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione¹⁰;
 - (c) agli aiuti di Stato per la valorizzazione della biodiversità contemplati da altre norme in materia di aiuti di Stato (in particolare le norme sulla prestazione di servizi di interesse economico generale¹¹ e sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale¹² o nella produzione primaria dei settori della pesca e dell'acquacoltura¹³);
 - (d) agli aiuti di Stato a favore dell'energia nucleare.

⁸ Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

⁹ Gli aiuti a favore dell'ambiente sono generalmente meno distorsivi e più efficaci se sono concessi ai consumatori/agli utilizzatori di prodotti rispettosi dell'ambiente piuttosto che ai produttori/fabbricanti del prodotto ecologico in questione. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di concedere alle imprese aiuti a favore dell'ambiente per migliorare il livello di tutela ambientale delle loro attività manifatturiere.

¹⁰ Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1).

¹¹ Comunicazione della Commissione – Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

¹² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).

¹³ Comunicazione della Commissione – Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1).

13. Gli aiuti per la tutela dell'ambiente e l'energia non possono essere concessi alle imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà¹⁴.
14. Quando valuta gli aiuti a favore di un'impresa nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, la Commissione tiene conto dell'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato¹⁵.

2.2 Misure di aiuto contemplate dalla presente disciplina

15. La Commissione ha individuato una serie di categorie di misure a favore della tutela dell'ambiente e dell'energia per le quali gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato:
 - (a) aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno a favore delle energie rinnovabili;
 - (b) aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici;
 - (c) aiuti per l'acquisto e il leasing di veicoli da trasporto puliti (utilizzati per il trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo, costiero e nelle vie navigabili interne di passeggeri e merci), aiuti per l'ammodernamento dei veicoli da trasporto affinché possano essere considerati veicoli da trasporto puliti e aiuti per attrezzature di servizio pulite;
 - (d) aiuti per la diffusione delle infrastrutture di ricarica o rifornimento di veicoli da trasporto puliti e a emissioni zero;
 - (e) aiuti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare;
 - (f) aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra;
 - (g) aiuti per il risanamento di siti contaminati, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - (h) aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali;
 - (i) aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica;

¹⁴ Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

¹⁵ Cfr. la sentenza del Tribunale di prima istanza del 13 settembre 1995, *TWD/Commissione*, le cause riunite T-244/93 e T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, punto 56. Cfr. anche la comunicazione della Commissione – Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili" (C/2019/5396) (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).

- (j) aiuti per le infrastrutture energetiche;
- (k) aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;
- (l) aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti a forte consumo di energia;
- (m) aiuti per la chiusura di impianti alimentati a carbone, torba e scisto bituminoso;
- (n) aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e questioni energetiche.

2.3 Struttura della disciplina

16. Il capo 3 stabilisce i criteri di compatibilità applicabili in generale alle varie categorie di aiuti contemplate dal presente documento. La sezione 3.2.1.3.1 relativa al cumulo si applica a tutte le categorie di aiuti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina. Il capo 4 stabilisce i criteri di compatibilità specifici applicabili alle misure di aiuto contemplate nelle sue varie sezioni. I criteri di compatibilità di cui al capo 3 si applicano se non vi sono disposizioni più specifiche contenute nelle singole sezioni del capo 4.
17. Le condizioni stabilite nella presente disciplina si applicano a regimi di aiuto e ad aiuti individuali (concessi ad hoc o sulla base di un regime di aiuto), salvo indicazioni contrarie.

2.4 Definizioni

18. Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:
 - (1) "aiuti ad hoc": aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
 - (2) "intensità di aiuto": l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro prelievo. Quando un aiuto è concesso in una forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto deve corrispondere all'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere calcolati in base al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati deve essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità di aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;
 - (3) "zone assistite": zone che al momento della concessione dell'aiuto sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;

- (4) "bilanciamento" per l'energia elettrica: il bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;
- (5) "responsabile del bilanciamento" (*Balance Responsible Party* o BRP): il responsabile del bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/943;
- (6) "biodiversità": la biodiversità quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷;
- (7) "biocarburanti": i biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸;
- (8) "biogas": i biogas quali definiti all'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001;
- (9) "bioliquidi": i bioliquidi quali definiti all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2018/2001;
- (10) "biomassa": la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica, quale definita all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2018/2001;
- (11) "combustibili da biomassa": combustibili da biomassa quali definiti all'articolo 2, punto 27), della direttiva (UE) 2018/2001/ UE;
- (12) "meccanismo di capacità": una misura intesa a garantire la sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica, quale definita nel regolamento UE 2019/943;
- (13) "cattura e stoccaggio di carbonio" o "CCS" (*Carbon Capture and Storage*): una serie di tecnologie che catturano le emissioni di biossido di carbonio (CO₂) prodotte dagli impianti industriali e provenienti da combustibili fossili o da biomassa, tra cui centrali elettriche e termovalorizzatori [o le catturano direttamente dall'aria ambiente], trasportandole in un luogo di stoccaggio ed iniettando il CO₂ in apposite formazioni geologiche sotterranee ai fini di uno stoccaggio permanente;
- (14) "cattura e utilizzo del carbonio" o "CCU" (*Carbon Capture and Use*): una serie di tecnologie che catturano le emissioni di CO₂ prodotte dagli impianti industriali e provenienti da combustibili fossili o da biomassa, tra cui centrali elettriche e termovalorizzatori [o le catturano direttamente dall'aria ambiente], trasportandole in un sito di consumo del CO₂;

¹⁶ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

¹⁷ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

¹⁸ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

- (15) "CO₂ equivalente": misura metrica utilizzata per confrontare le emissioni dei vari gas a effetto serra sulla base del loro potenziale di riscaldamento globale¹⁹, convertendo quantità di altri gas in quantità equivalenti di biossido di carbonio con lo stesso potenziale di riscaldamento globale;
- (16) "rimozione di CO₂": attività antropogeniche che eliminano il CO₂ dall'atmosfera e lo stoccano in modo permanente in serbatoi geologici, terrestri oppure oceanici o in prodotti. Include il potenziamento antropogenico esistente e potenziale dei pozzi biologici o geochimici e la cattura diretta dell'aria e lo stoccaggio, ma esclude l'assorbimento naturale di CO₂ non causato direttamente dalle attività umane;
- (17) "regime di certificati" o "regime obbligatorio per i fornitori" regime nel quale si crea valore nella fornitura di beni o servizi attraverso la loro certificazione e l'imposizione a fornitori o consumatori di un obbligo di acquisto di certificati;
- (18) "attrezzature di assistenza a terra pulite": attrezzature utilizzate nelle attività di assistenza al trasporto aereo con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂;
- (19) "attrezzature di terminal pulite": attrezzature utilizzate per il carico, lo scarico e il trasbordo di merci e unità di carico intermodale, nonché per il trasporto di merci all'interno dell'area del terminal, con zero emissioni dirette di CO₂;
- (20) "veicolo da trasporto pulito":
- (a) un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M1, M2 o N1 che soddisfa la definizione di "veicolo pulito" di cui all'articolo 4, punto 4), lettera a), della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰;
 - (b) un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M3, N2 o N3 che soddisfa le seguenti definizioni:
 - fino al 31 dicembre 2025, per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹: la definizione di "veicolo pesante a basse emissioni" di cui all'articolo 3, punto 12), di tale regolamento;
 - fino al 31 dicembre 2025, per i veicoli non disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1242: la definizione di "veicolo pulito" di cui all'articolo 4, punto 4), lettera b), della direttiva (UE) 2019/1161;

¹⁹ Come definito nell'ultima relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.

²⁰ Direttiva (UE) 2019/1161 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 116).

²¹ Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

- dal 1° gennaio 2026: la definizione di "veicolo pesante a emissioni zero" di cui all'articolo 4, punto 5), della direttiva (UE) 2019/1161;
- (c) un veicolo della categoria L (veicoli a due o tre ruote o quadricicli) con emissioni di CO₂ allo scarico pari a 0g CO₂e/km calcolate secondo la prova delle emissioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²²;
- (d) una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di passeggeri o merci, con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂; o fino al 31 dicembre 2025,
 - (i) una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di merci con emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ per tonnellata-chilometro (gCO₂/tkm), calcolate (o stimate in caso di navi nuove) utilizzando l'indicatore operativo di efficienza energetica²³, inferiori del 50 % al valore di riferimento medio per le emissioni di CO₂ definito per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;
 - (ii) una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di passeggeri dotata di un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 50 % della sua potenza da combustibili con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento;
- (e) una nave destinata alla navigazione marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, una nave per operazioni portuali o per attività ausiliarie con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂; oppure, fino al 31 dicembre 2025:
 - (i) che ha un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 25 % della sua potenza da combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento in mare e nei porti;
 - (ii) che ha raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (*Energy Efficiency Design Index* o EEDI) inferiore del 10 % ai requisiti EEDI applicabili al 1° aprile 2022²⁴ e la nave è in grado

²² Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

²³ L'indicatore operativo di efficienza energetica è definito come il rapporto tra la massa di CO₂ emessa per unità di attività di trasporto. È un valore rappresentativo dell'efficienza energetica del funzionamento della nave per un periodo costante, rappresentativo del modello commerciale complessivo della nave. Indicazioni su come calcolare questo indicatore sono fornite nel documento MEPC.1/Circ. 684 dell'IMO.

²⁴ Requisiti EEDI concordati dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75° sessione. Le navi che rientrano nei tipi di navi di cui alla regola 2 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, ma che non sono considerate navi nuove a norma di tale regola, possono fornire il valore EEDI raggiunto calcolato su base volontaria in linea con

di funzionare con combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ o con combustibili da fonti rinnovabili;

- (f) una nave destinata alla navigazione marittima e costiera e adibita al trasporto di merci utilizzata esclusivamente per servizi costieri e marittimi a breve raggio concepiti per consentire il trasferimento modale delle merci attualmente trasportate via terra verso il mare e che ha emissioni dirette (allo scarico) di CO₂, calcolate utilizzando l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione²⁵ dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), inferiore del 50 % al valore medio di riferimento delle emissioni di CO₂ definito per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;
 - (g) materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂, oppure materiale rotabile che produce zero emissioni dirette allo scarico di CO₂ quando è utilizzato su un binario dotato della necessaria infrastruttura e utilizza un motore di tipo convenzionale quando tale infrastruttura non è disponibile (bimodale);
 - (h) un aeromobile con un valore metrico certificato che superi di almeno il 10 % le più recenti norme in materia di tutela ambientale dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) di cui all'allegato 16 della convenzione di Chicago²⁶, compresi i valori metrici di CO₂ per il "nuovo tipo" di aeromobili di cui all'articolo 9, punto 2), del regolamento (UE) 2018/1139²⁷; oppure, in alternativa, se sostituisce un aeromobile che supera già le più recenti norme in materia di rumore e di emissioni di tutela ambientale dell'ICAO per il "nuovo tipo" di aeromobili, di cui all'allegato 16 della convenzione di Chicago e di cui all'articolo 9, punto 2), del regolamento (UE) 2018/1139, un aeromobile che migliora di almeno il 10 % il livello di tutela ambientale rispetto all'aeromobile sostituito;
- (21) "attrezzature di servizio pulite": attrezzature di terminal pulite e attrezzature di assistenza a terra pulite;

l'allegato VI, capo 4, della MARPOL e ottenere la verifica di tali calcoli in linea con l'allegato VI, capo 2, della convenzione MARPOL.

²⁵ Indice di efficienza energetica in materia di progettazione:
<http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx>.

²⁶ Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

²⁷ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

- (22) "cogenerazione o produzione combinata di energia elettrica e di calore": la cogenerazione quale definita all'articolo 2, punto 30), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸;
- (23) "sito contaminato": sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di materiali o sostanze in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato;
- (24) "progetto dimostrativo": un progetto che dimostra una tecnologia senza precedenti nel suo genere nell'Unione, che rappresenta un'innovazione significativa che va chiaramente oltre le tecnologie commercializzate più all'avanguardia;
- (25) "digitalizzazione": adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo;
- (26) "smaltimento": lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹;
- (27) "gestore del sistema di distribuzione" o "DSO" (*Distribution System Operator*): un gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (28) "teleriscaldamento o teleraffreddamento": il teleriscaldamento o teleraffreddamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (29) "sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento": sistemi costituiti da impianti di generazione di calore (impianti di produzione per il riscaldamento/raffreddamento) e dalla rete per lo stoccaggio e la distribuzione del riscaldamento/raffreddamento (rete "primaria", o di trasmissione, e rete "secondaria" di condotte per la fornitura di calore ai consumatori). Il riferimento al teleriscaldamento deve essere interpretato come riferimento ai sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, a seconda del fatto che le reti forniscano riscaldamento o raffreddamento congiuntamente o separatamente;
- (30) "ecoinnovazione": tutte le forme di innovazioni ecologiche, compresi nuovi processi produttivi, nuovi prodotti e servizi, nuovi metodi di gestione e nuove tecniche commerciali, che migliorano o sono intese a migliorare in misura significativa la tutela dell'ambiente e a ridurre in misura sostanziale l'impatto

²⁸ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1), modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

²⁹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

dell'inquinamento sull'ambiente. Ai fini della presente definizione, non costituiscono innovazione:

- (a) le attività che comportano solo modifiche o miglioramenti di minore entità in materia di tutela ambientale;
 - (b) l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso;
 - (c) i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese;
 - (d) i cambiamenti nella strategia commerciale;
 - (e) le fusioni e le acquisizioni;
 - (f) la cessazione dell'utilizzazione di un processo;
 - (g) la mera sostituzione o estensione di impianti;
 - (h) i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, produzione personalizzata, normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici;
 - (i) la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- (31) "ecosistema": ecosistema come definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (32) "efficienza energetica": il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
- (33) "teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti dal punto di vista energetico": teleriscaldamento e teleraffreddamento quali definiti all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui all'articolo 2, punto 20), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰;
- (34) "energia da fonti rinnovabili": energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, quale definita all'articolo 2, punto 1) della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti

³⁰ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1), modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

³¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. L'energia da fonti rinnovabili include l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio collegati dietro il contatore (*behind the meter*) (installati insieme all'impianto di energia rinnovabile o come componente aggiuntiva) ma non l'energia elettrica prodotta grazie ai sistemi di stoccaggio;

(35) "infrastruttura energetica": qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che colleghi l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientri nelle seguenti categorie:

(a) relativamente all'energia elettrica:

- (i) sistemi di trasmissione e distribuzione, laddove per "trasmissione" si intende il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma ad esclusione della fornitura, mentre per "distribuzione" si intende il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione ai fini della consegna ai clienti, ma ad esclusione della fornitura;
- (ii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per assicurare il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente del sistema di cui al punto i), compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;
- (iii) componenti di rete pienamente integrate, ossia componenti di rete che sono pienamente integrate nella rete quali definite all'articolo 2, punto 51), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio³²;
- (iv) reti elettriche intelligenti, ossia sistemi e componenti che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori a livello sia di trasmissione sia di distribuzione, intese a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;
- (v) reti elettriche offshore, ossia qualsiasi apparecchiatura o installazione di una infrastruttura di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, di cui al punto i) di cui sopra, avente doppia funzionalità: l'interconnessione e la trasmissione o distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore a due o più paesi, nonché qualsiasi apparecchiatura o installazione offshore adiacente essenziale per un

³² Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158, 14.6.2019, pag. 125).

funzionamento sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le interfacce delle diverse tecnologie;

(b) relativamente al gas:

- (i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale, dei biogas e dei gas rinnovabili di origine non biologica facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;
- (ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);
- (iii) impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto (GNL) o il gas naturale compresso (CNG);
- (iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;
- (v) reti del gas intelligenti, ossia una delle seguenti apparecchiature o installazioni volte a consentire e facilitare l'integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio (compreso il biometano o l'idrogeno): sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, della trasmissione, della distribuzione e del consumo del gas all'interno di una rete del gas. Inoltre tali reti intelligenti possono comprendere anche apparecchiature che consentano l'inversione dei flussi dalla distribuzione al livello di trasmissione e i relativi aggiornamenti necessari della rete esistente;

(c) relativamente all'idrogeno:

- (i) condotte di trasmissione per il trasporto dell'idrogeno ad alta pressione, nonché condotte per la distribuzione locale di idrogeno che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;
- (ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di distribuzione o trasmissione di idrogeno ad alta pressione di cui al punto i);
- (iii) impianti di dispacciamento, ricezione, stoccaggio, rigassificazione o decompressione per l'idrogeno o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete;
- (iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema dell'idrogeno funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione.

Gli attivi di cui ai punti i), ii), iii) e iv) possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno ("riconvertiti") a partire da impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi.

Gli attivi di cui ai punti i), ii), iii) e iv) che sono soggetti all'obbligo di concedere accesso a terzi sono classificati come infrastrutture energetiche;

(d) relativamente al biossido di carbonio:

- (i) condotte, diverse dalla rete di condotte a monte, utilizzate per trasportare il biossido di carbonio da più fonti, ossia installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono biossido di carbonio attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³³ o ai fini dell'utilizzo del biossido di carbonio come materia prima o per migliorare la resa di processi biologici;
- (ii) impianti per la liquefazione e lo stoccaggio intermedio del biossido di carbonio in vista del suo ulteriore trasporto,
- (iii) le infrastrutture all'interno di una formazione geologica utilizzata per lo stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE e i relativi impianti associati di superficie e di iniezione;
- (iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.

Gli attivi di cui ai punti i), ii), iii) e iv) che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche;

- (e) infrastrutture utilizzate per la trasmissione o la distribuzione di calore/vapore/raffreddamento proveniente da più produttori/utilizzatori, basate sull'utilizzo di calore/vapore a zero o basse emissioni di carbonio o di calore di scarto da applicazioni industriali;
- (f) progetti di interesse comune o progetti di interesse reciproco quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 170 del TFUE³⁴;

³³ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

³⁴ Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e

- (g) altre categorie di infrastrutture, tra cui le infrastrutture che consentono la connessione fisica o senza fili di produttori e utilizzatori di energia a zero o basse emissioni di carbonio da più punti di accesso e di uscita e che sono aperte all'accesso di soggetti terzi non appartenenti alle imprese che posseggono/gestiscono l'infrastruttura.

Gli attivi di cui dalla lettera a) alla g) che sono costruiti per un solo utente o per un piccolo gruppo di utenti individuati ex ante e che sono adeguati alle loro esigenze (infrastrutture dedicate) non sono considerati infrastrutture energetiche;

- (36) "prestazione energetica": la prestazione energetica di un edificio quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵;
- (37) "risparmio energetico": il risparmio energetico quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶;
- (38) "tutela ambientale" o "tutela dell'ambiente": qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire l'inquinamento o altri danni all'ambiente fisico, agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;
- (39) "tassa ambientale": qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente, o intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;
- (40) "adeguatezza delle risorse": un livello di capacità generata considerato adeguato per soddisfare la domanda nello Stato membro in un dato periodo, determinato in base a un indicatore statistico convenzionale usato da enti cui le istituzioni dell'Unione riconoscono un ruolo essenziale nella creazione di un mercato unico dell'energia elettrica, ad esempio la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E);

che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

³⁵ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).

³⁶ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

- (41) "produttore": un'impresa che produce energia elettrica a fini commerciali;
- (42) "cogenerazione ad alto rendimento": la cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE;
- (43) "sbilanciamento": la differenza tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato di un BRP nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;
- (44) "compensazione degli sbilanciamenti": un meccanismo di compensazione finanziaria inteso a recuperare gli oneri di bilanciamento applicabili agli sbilanciamenti dei BRP;
- (45) "periodo di regolazione degli sbilanciamenti": il periodo di regolazione degli sbilanciamenti quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943;
- (46) "aiuti individuali": aiuti ad hoc e concessioni di aiuti soggette a notifica nel quadro di un regime di aiuti;
- (47) "regime di interrompibilità": una misura per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica volta a garantire stabilità di frequenza nel sistema elettrico o a risolvere problemi di sicurezza degli approvvigionamenti a breve termine, anche attraverso l'interruzione del carico;
- (48) "soluzione basata sulla natura": un'azione volta a proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare ecosistemi naturali o modificati, che affronta le sfide sociali in modo efficace e adattabile, fornendo nel contempo benefici per il benessere umano e la biodiversità;
- (49) "riserva di rete": una misura per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica volta a compensare un'insufficienza sistemica e a lungo termine nella rete di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica;
- (50) "inquinante": inquinante come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (51) "inquinatore": chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado³⁷;
- (52) "inquinamento": l'inquinamento quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE³⁸;
- (53) principio "chi inquina paga": il principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;

³⁷ Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).

³⁸ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

- (54) "preparazione per il riutilizzo": la preparazione per il riutilizzo come definita all'articolo 3, punto 16, della direttiva 2008/98/CE;
- (55) "infrastruttura di ricarica": infrastruttura fissa o mobile per fornire energia elettrica ai veicoli da trasporto o alle attrezzature di servizio pulite;
- (56) "recupero": il recupero come definito all'articolo 3, punto 15, della direttiva 2008/98/CE;
- (57) "riciclo": il riciclo come definito all'articolo 3, punto 17, della direttiva 2008/98/CE;
- (58) "progetto di riferimento": un esempio di progetto che è rappresentativo del progetto medio in una categoria di beneficiari ammissibili a un regime di aiuto;
- (59) "infrastruttura di rifornimento": un'infrastruttura fissa o mobile che consente di rifornire i veicoli da trasporto puliti o a emissioni zero o attrezzature di servizio pulite con i combustibili alternativi di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2014/94/UE;
- (60) "ripristino": azioni di gestione volte a ripristinare un livello di funzionamento dell'ecosistema in siti degradati, il cui obiettivo è la fornitura rinnovata e continua di servizi ecosistemici piuttosto che la biodiversità e l'integrità di un ecosistema di riferimento naturale o seminaturale designato;
- (61) "decontaminazione": attività di gestione, come la rimozione o la detossificazione di contaminanti o di nutrienti in eccesso dal suolo e dall'acqua, volta a eliminare le fonti di degrado;
- (62) "energia da fonti rinnovabili": l'energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;
- (63) "carburanti rinnovabili gassosi di origine non biologica per il trasporto": i carburanti rinnovabili gassosi di origine non biologica per il trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001;
- (64) "uso efficiente delle risorse": riduzione della quantità di risorse necessarie per ottenere un'unità di produzione, o sostituzione delle risorse primarie con risorse secondarie;
- (65) "recupero": il processo di assistenza al ripristino di un ecosistema quale mezzo per conservare la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi. Il recupero degli ecosistemi include le misure adottate per migliorare la condizione di un ecosistema e la ricostituzione o il ripristino di un ecosistema in caso di perdita di tale condizione;
- (66) "riutilizzo": il riutilizzo come definito all'articolo 3, punto 13), della direttiva 2008/98/CE;

- (67) "piccola o media impresa" ("PMI"): un'impresa che soddisfa i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese³⁹;
- (68) "piccola impresa a media capitalizzazione": impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione⁴⁰, e il cui fatturato annuo non superi 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non superi 86 milioni di EUR. Più entità sono considerate un'unica impresa se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 3, punto 3), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
- (69) "predisposizione all'intelligenza" (*smart readiness*): la capacità degli edifici (o delle unità immobiliari) di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante, anche ottimizzando l'efficienza energetica e le prestazioni complessive, e di adattare il proprio funzionamento in base ai segnali provenienti dalla rete;
- (70) "responsabilità standard in materia di bilanciamento": la responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie, di modo che nessun produttore ne sia esonerato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;
- (71) "avvio dei lavori": il primo fermo impegno (ad esempio ad ordinare attrezzature o ad avviare i lavori di costruzione) che renda irreversibile l'investimento. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- (72) "riserva strategica": misura atta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, nella quale la capacità di energia elettrica (ad esempio generazione e stoccaggio dell'energia e adattamento alla domanda) è mantenuta al di fuori del mercato dell'energia elettrica ed è dispacciata soltanto in circostanze specifiche;
- (73) "costo totale di proprietà": il costo totale di acquisto e di proprietà di un veicolo per il suo ciclo di vita, compresi i costi di acquisto o di leasing del veicolo, i costi del carburante, i costi di manutenzione e riparazione, i costi di assicurazione, i costi finanziari e le imposte;
- (74) "gestore del sistema di trasmissione" o "TSO" (*Transmission System Operator*): un gestore del sistema di trasmissione quale definito all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio;

³⁹ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

- (75) "veicolo da trasporto": uno dei seguenti veicoli:
- (a) un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 o L;
 - (b) una nave destinata alla navigazione interna, marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci;
 - (c) materiale rotabile; oppure
 - (d) un aeromobile;
- (76) "trattamento": il trattamento come definito all'articolo 3, punto 14, della direttiva 2008/98/CE;
- (77) "livello minimo di imposizione dell'Unione": il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio⁴¹;
- (78) "norma dell'Unione":
- (a) una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
 - (b) l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE⁴² del Parlamento europeo e del Consiglio di applicare le migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques* o BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini della presente disciplina; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;
- (79) "rifiuto": un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

⁴¹ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

⁴² Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(80) "veicolo da trasporto a emissioni zero":

- (a) un veicolo delle categorie M1, M2 o N1 con zero emissioni allo scarico, come determinato a norma del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione⁴³;
- (b) un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che soddisfa la definizione di veicolo pesante a emissioni zero di cui al regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴;
- (c) un veicolo della categoria L, quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013 e comprendente i veicoli a due o tre ruote o i quadricicli, con emissioni di CO₂ allo scarico pari a 0 g CO₂e/km calcolate secondo la prova delle emissioni stabilita in tale regolamento;
- (d) una nave destinata alla navigazione interna, marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂;
- (e) materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂;
- (f) un aeromobile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂.

3. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO

- 19. La presente disciplina stabilisce i criteri di compatibilità applicabili alle misure di aiuto per la tutela del clima e dell'ambiente e per gli obiettivi in materia di energia, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- 20. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche all'interno dell'Unione (condizione positiva), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (condizione negativa).
- 21. Per gli aiuti di cui al punto 20 la Commissione valuterà se possano essere considerati compatibili con il mercato interno esaminando i seguenti aspetti;

⁴³ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

- (a) per quanto riguarda la prima condizione (positiva), ossia **gli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia agevolano lo sviluppo di un'attività economica**:
- (i) l'individuazione dell'attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche dell'Unione (cfr. sezione 3.1.1);
 - (ii) effetto di incentivazione dell'aiuto (cfr. sezione 3.1.2); e
 - (iii) nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione (cfr. sezione 3.1.3);
- (b) Per quanto riguarda la seconda condizione (negativa), ossia **gli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia non alterano indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse**:
- (i) necessità dell'intervento statale (cfr. sezione 3.2.1.1);
 - (ii) adeguatezza dell'aiuto (cfr. sezione 3.2.1.2);
 - (iii) proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario per raggiungere il suo obiettivo), compreso il cumulo (cfr. sezione 3.2.1.3);
 - (iv) trasparenza dell'aiuto (cfr. sezione 3.2.1.4);
 - (v) prevenzione degli effetti negativi indebiti dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi (cfr. sezione 3.2.2); e
 - (vi) raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (cfr. sezione 3.3).

3.1 Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica

3.1.1 *L'individuazione dell'attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche dell'Unione.*

22. In occasione della notifica degli aiuti gli Stati membri devono individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.
23. Gli aiuti volti ad evitare o ridurre gli effetti negativi delle attività economiche sul clima o sull'ambiente possono agevolare lo sviluppo di attività economiche aumentando la sostenibilità dell'attività economica in questione e garantendo che tale attività possa proseguire in futuro senza creare danni ambientali inaccettabili, nonché sostenendo la creazione di nuove attività economiche e di nuovi servizi (sostegno allo sviluppo della cosiddetta "economia verde").
24. Gli Stati membri devono inoltre descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo

concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia.

3.1.2 *Effetto di incentivazione*

25. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l'aiuto incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso.
26. Gli aiuti non devono essere intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto sosterebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica⁴⁵.
27. Dimostrare un effetto di incentivazione comporta l'individuazione dello scenario di fatto e del probabile scenario controfattuale in assenza di aiuti. La Commissione effettuerà tale analisi sulla base della quantificazione di cui alla sezione 3.2.1.3.
28. La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi presenta domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali, l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività ha già avuto luogo. Qualora il beneficiario dia inizio all'attuazione di un progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non saranno, in linea di principio, considerati compatibili con il mercato interno.
29. La domanda di aiuto può assumere varie forme, ad esempio può essere presentata come offerta nell'ambito di una procedura di gara competitiva. Qualunque domanda deve contenere come minimo il nome del richiedente, una descrizione del progetto o attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo.
30. In taluni casi eccezionali l'aiuto può comportare un effetto di incentivazione anche per progetti che sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto. In particolare si ritiene che un aiuto abbia un effetto di incentivazione nelle seguenti situazioni:
 - (a) l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali;
 - (b) prima dell'avvio dei lavori le autorità nazionali hanno pubblicato una comunicazione indicando di voler istituire la misura di aiuto proposta subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tale comunicazione deve

⁴⁵ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2013, *HGA srl e altri/Commissione*, da C-630/11 P a C-633/11 P, ECLI:EU:C:2013:387, punto 104.

essere resa accessibile su un sito web pubblico o su altri media cui il pubblico abbia ampiamente accesso con altrettanta facilità e indicare con chiarezza il tipo di progetti che lo Stato membro propone come ammissibili e il momento a partire dal quale lo Stato membro intende considerarli ammissibili. L'ammissibilità proposta non deve essere limitata indebitamente. Prima dell'avvio dei lavori il beneficiario deve avere informato l'autorità che concede l'aiuto in merito al fatto che la misura di aiuto proposta è stata considerata una condizione necessaria per le decisioni di investimento adottate. Laddove si basi su tale comunicazione per dimostrare l'effetto di incentivazione, lo Stato membro deve fornire, all'atto di notifica dell'aiuto di Stato, una copia della comunicazione stessa e un collegamento al sito web sul quale è stata pubblicata, oppure una prova della sua accessibilità al pubblico;

- (c) è concesso un aiuto al funzionamento a favore di impianti esistenti per produzioni rispettose dell'ambiente ma non esiste alcun "avvio dei lavori" data l'assenza di nuovi investimenti significativi. In tali casi l'effetto di incentivazione può essere dimostrato da un cambiamento verso una modalità di gestione dell'impianto rispettosa dell'ambiente, in luogo di una modalità alternativa più economica ma meno rispettosa dell'ambiente.

- 31. La Commissione ritiene che, in linea di principio, gli aiuti concessi per consentire la semplice copertura dei costi di adeguamento alle norme dell'Unione non abbiano alcun effetto di incentivazione. Di regola possono avere un effetto di incentivazione soltanto gli aiuti che consentono di andare oltre le norme dell'Unione. Tuttavia nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore l'aiuto può avere un effetto di incentivazione se incoraggia la realizzazione di investimenti con ampio anticipo rispetto all'entrata in vigore della norma (cfr. sezione 4.2.3 e sezione 4.5.3).

3.1.3 *Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione*

- 32. Se l'attività o la misura di aiuto sostenuta o le condizioni alle quali è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando è parte integrante della misura) comportano una violazione del pertinente diritto dell'Unione l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno. Ciò può accadere ad esempio quando l'aiuto è soggetto a clausole che subordinano direttamente o indirettamente la sua concessione all'origine dei prodotti o delle attrezzature, ad esempio l'obbligo per il beneficiario di acquistare prodotti di origine nazionale.

3.2 **Condizione negativa: la misura di aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse**

3.2.1 *Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi*

3.2.1.1 *Necessità dell'aiuto*

- 33. La misura di aiuto di Stato proposta deve essere destinata a una situazione in cui può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare, ad esempio per porre rimedio a fallimenti del mercato in relazione ai progetti o alle attività per i quali è concesso l'aiuto. Benché sia generalmente riconosciuto che i

mercati concorrenziali tendono a produrre risultati efficienti in termini di sviluppo delle attività economiche, prezzi, produttività e utilizzo delle risorse, in presenza di un fallimento del mercato l'intervento pubblico in forma di aiuto di Stato può contribuire a un funzionamento più efficiente dei mercati favorendo pertanto lo sviluppo di un'attività economica nella misura in cui il mercato non riesce, da solo, a conseguire un risultato efficiente. Gli Stati membri dovrebbero individuare i fallimenti del mercato che ostacolano il raggiungimento di un livello sufficiente di tutela ambientale o il funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia. I fallimenti principali del mercato legati alla tutela dell'ambiente e all'energia che possono ostacolare il raggiungimento di risultati ottimali e tradursi in inefficienze sono:

- (a) **esternalità negative:** sono molto frequentemente associate alle misure di aiuto a favore dell'ambiente e sorgono quando l'inquinamento non si riflette adeguatamente nei costi, vale a dire quando l'impresa in questione non deve farsi carico dell'intero costo dell'inquinamento. In questo caso le imprese, che agiscono nel proprio interesse, potrebbero non essere abbastanza incentivate a tenere conto delle esternalità negative della loro attività economica, né al momento di scegliere una determinata tecnologia né nel fissare il livello di produzione. In altri termini, i costi sostenuti dall'impresa non rispecchiano appieno i costi sostenuti dai consumatori e dalla società nel suo complesso. Spesso le imprese non sono pertanto sufficientemente motivate a ridurre il livello di inquinamento che producono, né ad adottare provvedimenti individuali di tutela dell'ambiente;
- (b) **esternalità positive:** il fatto che una parte dei benefici derivanti da un investimento sia fruita non dall'investitore, bensì da operatori del mercato, potrebbe spingere le imprese a effettuare investimenti insufficienti. Le esternalità positive si verificano, ad esempio, nel caso di investimenti nell'ecoinnovazione, nella stabilità dei sistemi, nelle tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili e nelle misure innovative di adattamento alla domanda oppure nel caso di misure relative alle infrastrutture energetiche o intese a garantire l'adeguatezza della capacità di produzione che vanno a beneficio di molti Stati membri (o di un più ampio numero di consumatori);
- (c) **asimmetria dell'informazione:** tale fenomeno si verifica in genere nei mercati caratterizzati da una discrepanza tra le informazioni di cui può disporre una parte del mercato e le informazioni a disposizione dell'altra parte del mercato. Ciò può verificarsi ad esempio quando gli investitori finanziari esterni non dispongono di tutte le informazioni sul probabile rendimento e sui rischi di un progetto. L'informazione può essere asimmetrica anche nel caso di collaborazioni transfrontaliere in cui una parte è svantaggiata rispetto all'altra a livello di informazioni detenute. Sebbene i rischi e le incertezze di per sé non conducano a un fallimento del mercato, il problema dell'asimmetria dell'informazione dipende dall'entità di tali rischi e incertezze. Sia i rischi sia le incertezze tendono ad essere più elevati nel caso di investimenti nel settore ambientale, che solitamente prevedono un periodo di ammortamento più lungo. Questo aspetto può rafforzare una propensione verso soluzioni a breve termine, che può essere aggravata dalle condizioni di finanziamento di tali investimenti, in particolare per le PMI;
- (d) **difficoltà di coordinamento:** tali difficoltà possono pregiudicare lo sviluppo di un progetto o l'efficacia della sua struttura a causa di interessi e incentivi discordanti

tra investitori (i cosiddetti "incentivi divergenti"), dei costi legati alla procedura di gara e agli accordi sulla responsabilità civile, dell'incertezza sul risultato della collaborazione e sugli effetti di rete, ad esempio la continuità della fornitura di energia elettrica. Tali difficoltà di coordinamento possono manifestarsi, ad esempio, nel rapporto tra proprietari di immobili e locatari in relazione a soluzioni efficienti sotto il profilo energetico. Le difficoltà di coordinamento possono essere aggravate da problemi di informazione, in particolare quelli riconducibili a un'asimmetria delle informazioni. Tali difficoltà di coordinamento possono anche nascere dalla necessità di raggiungere una determinata massa critica per poter avviare un progetto interessante dal punto di vista commerciale, il che può rivestire un ruolo particolarmente importante in progetti (transfrontalieri) relativi alle infrastrutture.

34. La semplice presenza di fallimenti del mercato in un determinato contesto non è tuttavia sufficiente per giustificare la necessità di un aiuto di Stato. Potrebbero già essere in atto altre politiche e misure volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati. Tra gli esempi figurano la regolamentazione settoriale, le norme ambientali obbligatorie dell'Unione, gli obblighi di fornitura, i meccanismi di fissazione dei prezzi, come il sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione (*Emissions Trading System* o ETS) e le imposte su carbonio. Le misure aggiuntive, tra cui gli aiuti di Stato, possono essere destinate unicamente ai fallimenti del mercato residuali, ossia quelli che rimangono irrisolti nonostante le altre politiche e misure adottate. È inoltre importante indicare le modalità con cui l'aiuto di Stato rafforza le altre politiche e misure in vigore finalizzate a porre rimedio agli stessi fallimenti del mercato. Risulta infatti più difficile giustificare la necessità di un aiuto di Stato se l'aiuto annulla gli effetti di altre politiche messe in atto per contrastare gli stessi fallimenti del mercato. Lo Stato membro dovrebbe pertanto segnalare anche le eventuali politiche o misure in vigore che già contrastano i fallimenti del mercato o della regolamentazione individuati.
35. La Commissione riterrà che l'aiuto è necessario se lo Stato membro dimostra che l'aiuto mira ad affrontare in maniera efficace fallimenti del mercato residuali, tenendo anche conto delle altre eventuali politiche e misure già in atto volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati.
36. In caso di aiuti di Stato concessi per progetti o attività che, sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli già realizzati all'interno dell'Unione a condizioni di mercato, la Commissione riterrà, in linea di principio, che non sussiste alcun fallimento del mercato e chiederà ulteriori prove a giustificazione della necessità di un aiuto di Stato.
37. Al fine di comprovare la necessità dell'aiuto, lo Stato membro deve dimostrare che il progetto o, nel caso di regimi, il progetto di riferimento non sarebbe realizzato in assenza dell'aiuto. La Commissione valuterà tale aspetto sulla base della quantificazione di cui alla sezione 3.2.1.3 o di un'analisi specifica basata su riscontri oggettivi presentata dallo Stato membro e indicante la necessità dell'aiuto.

3.2.1.2 Adeguatezza

38. La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo previsto dell'aiuto, il che significa che non deve esistere uno

strumento di politica o di aiuto in grado di conseguire gli stessi risultati in modo meno distortivo.

3.2.1.2.1 Adeguatezza degli strumenti alternativi di intervento

39. Gli aiuti di Stato non sono l'unico strumento di intervento di cui dispongono gli Stati membri per promuovere un maggiore livello di tutela dell'ambiente o per garantire l'efficienza del mercato interno dell'energia. Possono essere disponibili altri strumenti più idonei, ad esempio strumenti basati sul mercato o misure dal lato della domanda relative a regolamentazione, appalti pubblici o standardizzazione, nonché l'aumento del finanziamento delle infrastrutture pubbliche e misure fiscali di carattere generale. Anche le misure non vincolanti, quali l'etichettatura ambientale volontaria e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente, possono svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di un maggiore livello di tutela dell'ambiente⁴⁶.
40. Misure diverse messe in atto per porre rimedio al medesimo fallimento del mercato possono risultare reciprocamente controproducenti. Ciò vale nel caso in cui per contrastare in maniera mirata il problema delle esternalità sia stato messo a punto un meccanismo efficiente basato sul mercato, ad esempio il sistema ETS dell'Unione. La realizzazione di un'ulteriore misura di sostegno volta ad affrontare lo stesso fallimento del mercato rischia di compromettere l'efficacia del meccanismo basato sul mercato. Pertanto quando il regime di aiuto mira ad affrontare i fallimenti del mercato residuali, esso deve essere strutturato in maniera tale da non compromettere l'efficienza del meccanismo basato sul mercato.
41. Il rispetto del principio "chi inquina paga", possibile grazie alla legislazione ambientale, garantisce, in linea di principio, la correzione di un fallimento del mercato legato alle esternalità negative. Pertanto gli aiuti di Stato non sono uno strumento adeguato e non possono essere concessi nella misura in cui il beneficiario degli aiuti rischia di essere ritenuto responsabile dell'inquinamento, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale in vigore.

3.2.1.2.2 Adeguatezza dei diversi strumenti di aiuto

42. Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale e l'energia possono essere concessi in varie forme. Ciononostante, lo Stato membro è tenuto a garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza.

⁴⁶ Anche il ricorso a etichettature ambientali e a informazioni che figurano sui prodotti può essere un modo per consentire ai consumatori/agli utilizzatori di prendere decisioni di acquisto informate e per aumentare la domanda di prodotti ecologici. Se sono correttamente progettate, riconosciute, comprese, percepite e considerate affidabili dai consumatori di riferimento, le etichettature ambientali di buona qualità e le dichiarazioni ambientali veritiere possono costituire un valido strumento per orientare e formare il comportamento (dei consumatori) a favore di scelte di acquisto più rispettose dell'ambiente. L'uso di un sistema di etichettatura/certificazione affidabile, basato su criteri chiari e sottoposto a verifiche esterne (da parte di terzi), rappresenta uno dei modi più efficaci con cui le imprese possono dimostrare ai consumatori e ai portatori d'interesse il rispetto di standard ambientali ambiziosi. Alla luce di quanto precede, la Commissione non include nell'ambito di applicazione della presente disciplina norme specifiche sugli aiuti per la progettazione e la fabbricazione di prodotti rispettosi dell'ambiente.

43. A tale proposito lo Stato membro è tenuto a dimostrare il motivo per cui ritiene che altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive, ad esempio gli anticipi rimborsabili rispetto alle sovvenzioni dirette o i crediti d'imposta rispetto agli sgravi fiscali, oppure forme di aiuto basate su strumenti finanziari quali gli strumenti di debito rispetto agli strumenti di capitale (inclusi ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono di interessi, garanzie statali o modalità alternative di finanziamento a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.
44. La scelta dello strumento di aiuto dovrebbe essere adeguata al fallimento del mercato che la misura di aiuto si prefigge di risolvere. Se le entrate effettive sono incerte, ad esempio nel caso delle misure di risparmio energetico, un anticipo rimborsabile può costituire lo strumento più appropriato.
45. Lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto e la sua struttura sono idonei a conseguire l'obiettivo della misura cui è destinato l'aiuto.

3.2.1.3 Proporzionalità

46. Gli aiuti sono considerati proporzionati se l'importo dell'aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionato.
47. In linea di principio, gli aiuti sono considerati limitati al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionato se l'aiuto corrisponde ai costi supplementari netti (deficit di finanziamento) necessari per raggiungere l'obiettivo della misura di aiuto, rispetto ad uno scenario controfattuale in cui non vengono concessi aiuti. I costi supplementari netti corrispondono alla differenza tra i ricavi e i costi economici (compresi l'investimento e il funzionamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto alternativo che verosimilmente il beneficiario dell'aiuto realizzerebbe in assenza di aiuti.
48. Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non sarà necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, giacché questa fornisce una stima attendibile dell'aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari. La Commissione ritiene pertanto che la proporzionalità dell'aiuto sia garantita se sono soddisfatti i seguenti criteri:
 - (a) la procedura di gara è competitiva, vale a dire, è aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche;
 - (b) i criteri sono pubblicati con sufficiente anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva⁴⁷;

⁴⁷ In genere sono sufficienti sei settimane. Procedure nuove o particolarmente complesse potrebbero richiedere tempi più lunghi. In casi giustificati, ad esempio nel caso di procedure semplici o periodiche/ripetute, potrà essere appropriato un periodo più breve.

- (c) il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti;
 - (d) il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva; la struttura delle procedure di gara con partecipazione insufficiente durante l'attuazione di un regime è rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive o entro il più breve termine;
 - (e) gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati in quanto potrebbero compromettere l'esito positivo della procedura.
49. I criteri di selezione della procedura di gara competitiva dovrebbero basarsi, in linea di principio, sull'importo di aiuto richiesto dal richiedente, direttamente o indirettamente legato al contributo al conseguimento dell'obiettivo della misura (ad esempio in termini di unità di tutela ambientale o unità di energia). In alcuni casi eccezionali può essere opportuno includere criteri di selezione diversi dal prezzo (ad esempio criteri ambientali, tecnologici o sociali aggiuntivi). In tali casi, tali criteri devono rappresentare non oltre il 25 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione. Lo Stato membro deve motivare la scelta dell'approccio proposto e garantirne l'adeguatezza rispetto all'obiettivo perseguito.
50. Se l'aiuto non è concesso sulla base di una procedura di gara competitiva, i costi supplementari netti devono essere determinati mediante un raffronto tra la redditività prevista dallo scenario di fatto e quella associata allo scenario controfattuale. Al fine di stabilire il deficit di finanziamento in tali casi, lo Stato membro deve quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile, tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of Capital*, WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto. Lo Stato membro deve giustificare le ipotesi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione e spiegare le metodologie applicate, motivandone la scelta. In genere, i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto di riferimento. Per gli aiuti individuali, tali calcoli devono essere presentati a livello del piano aziendale dettagliato del progetto, mentre per i regimi di aiuti devono essere presentati sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.
51. In un altro ipotetico scenario controfattuale, il beneficiario potrebbe non svolgere alcuna attività o non effettuare investimenti, oppure potrebbe continuare la propria attività senza alcun cambiamento. In presenza di elementi che dimostrano che questo è lo scenario controfattuale più probabile, i costi supplementari netti potranno essere calcolati approssimativamente sulla base del valore attuale netto negativo del progetto nello scenario di fatto in assenza di aiuto per la durata del progetto (dunque, ipotizzando implicitamente che il valore attuale netto dello scenario controfattuale sia pari a zero). Ciò può riguardare in particolare i progetti infrastrutturali.

52. In talune circostanze, potrebbe essere difficile individuare tutti i benefici e i costi per il beneficiario e dunque quantificare il valore attuale netto dello scenario di fatto e dello scenario controfattuale. In questi casi, si potranno applicare approcci alternativi come quelli delineati al capo 4 con riferimento a specifici tipi di aiuto, ad esempio prevedendo la concessione dell'aiuto soltanto per un importo limitato del costo ammissibile, ovvero applicando intensità di aiuto.
53. Nel caso in cui non si utilizzi una procedura di gara competitiva e l'andamento futuro dei costi e dei ricavi presenti un elevato grado di incertezza e vi sia una forte asimmetria dell'informazione, lo Stato membro può essere tenuto ad introdurre modelli di compensazione che non siano completamente ex ante, ma piuttosto una combinazione di ex ante ed ex post, oppure a introdurre meccanismi di monitoraggio dei costi o di recupero ex post, continuando nel contempo a incentivare i beneficiari a contenere al minimo i costi e a sviluppare le loro attività in modo efficiente nel corso del tempo.

3.2.1.3.1 *Cumulo*

54. Gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che l'importo totale dell'aiuto a favore di un'attività o di un progetto non determini una sovracompensazione o non superi l'importo massimo di aiuto consentito a norma della presente disciplina. Qualora permetta di cumulare l'aiuto nell'ambito di una misura con l'aiuto concesso nell'ambito di altre misure, lo Stato membro deve specificare, per ciascuna misura, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente punto.
55. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato è necessario garantire che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determini una sovracompensazione.

3.2.1.4 Trasparenza

56. Al fine di ridurre gli effetti negativi assicurando che i concorrenti abbiano accesso a informazioni pertinenti riguardo alle attività sostenute, lo Stato membro interessato deve garantire la pubblicazione, sulla piattaforma *Transparency Award Module*⁴⁸ della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:
- (a) il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;

⁴⁸ Ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato, disponibile al seguente indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en>.

- (b) le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente disciplina e di importo superiore a 100 000 EUR.
57. Gli Stati membri devono organizzare i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui alla presente sezione, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni devono essere pubblicate in un formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. Il pubblico deve avere accesso al sito Internet senza restrizioni o obbligo di registrazione preventiva.
58. Per i regimi sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali le condizioni di cui al punto 56, lettera b), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste relative agli importi degli aiuti individuali nel limite dei seguenti intervalli (in milioni di EUR):
- 0,1 -0,5;
 - 0,5-1;
 - 1-2;
 - 2-5;
 - 5-10;
 - 10-30;
 - 30-60;
 - 60-100;
 - 100-250;
 - uguale o superiore a 250.
59. Le informazioni di cui al punto 56, lettera b), devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale⁴⁹. In caso di aiuti illegali ma compatibili, gli Stati membri sono tenuti a garantire la pubblicazione di tali informazioni ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione che dichiara l'aiuto compatibile. Al fine di consentire l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato conformemente al trattato, le informazioni devono essere disponibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.
60. La Commissione pubblicherà sul suo sito web i link ai siti Internet sugli aiuti di Stato di cui al punto 57.

⁴⁹ Nel caso in cui non esista alcun requisito formale di dichiarazione annuale, a fini di registrazione, il 31 dicembre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto corrisponderà alla data della concessione.

3.2.2 Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

61. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato autorizza la Commissione a dichiarare compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che "non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".
62. L'applicazione di questa condizione negativa impone in primo luogo di valutare l'effetto distorsivo dell'aiuto in questione sulle condizioni degli scambi. Per sua stessa natura, qualsiasi misura di aiuto è destinata a generare distorsioni della concorrenza e a produrre un effetto sugli scambi tra Stati membri in quanto rafforza la posizione concorrenziale dei beneficiari, anche se la misura di aiuto risulta necessaria, adeguata, proporzionata e trasparente.
63. Gli aiuti concessi per fini ambientali tendono, per loro natura, a favorire prodotti e tecnologie rispettosi dell'ambiente a discapito di alternative più inquinanti e questo effetto dell'aiuto, in linea di principio, non è considerato alla stregua di una distorsione indebita della concorrenza, in quanto è volto ad affrontare i fallimenti del mercato che rendono necessario l'aiuto. Inoltre, il sostegno a prodotti e tecnologie rispettosi del clima contribuisce al conseguimento degli obiettivi della legge europea sul clima per il 2030 e il 2050. Per quanto riguarda le misure di tutela ambientale, la Commissione considererà pertanto gli effetti distorsivi nei confronti dei concorrenti che operano, anch'essi, nel rispetto dell'ambiente, anche in assenza di aiuti.
64. La Commissione ritiene che i regimi aperti a una gamma più vasta di beneficiari potenziali abbiano un effetto distorsivo sulla concorrenza più limitato rispetto al sostegno indirizzato soltanto a un ristretto numero di beneficiari specifici, in particolare quando l'ambito di applicazione della misura di aiuto comprende tutti i concorrenti che intendono fornire lo stesso servizio, prodotto o vantaggio.
65. Gli aiuti di Stato per il conseguimento di obiettivi ambientali ed energetici potrebbero avere l'effetto indesiderato di compromettere i meccanismi di mercato che premiano i produttori più efficienti e innovativi, così come gli incentivi per i produttori meno efficienti a migliorare, ristrutturarsi o uscire dal mercato. Ciò potrebbe anche ostacolare, in un senso contrario all'efficienza auspicata, l'accesso di potenziali concorrenti più efficienti e innovativi. Nel lungo termine, tali distorsioni possono soffocare l'innovazione e l'efficienza e ostacolare l'adozione di tecnologie più pulite. Questi effetti distorsivi possono essere particolarmente rilevanti quando l'aiuto è concesso a favore di progetti che apportano un beneficio temporaneo limitato ma bloccano, nel più lungo termine, l'adozione di tecnologie più pulite, comprese quelle necessarie per conseguire gli obiettivi climatici a medio e lungo termine previsti dalla legge europea sul clima. Tale circostanza si verifica, ad esempio, quando si fornisce sostegno a talune attività che utilizzano combustibili fossili e che, pur determinando nell'immediato una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, conducono a lungo termine a un rallentamento della riduzione delle emissioni. A parità di condizioni, quanto più l'investimento sovvenzionato è cronologicamente vicino alla pertinente data limite, tanto maggiore è la probabilità che i suoi benefici temporanei possano essere controbilanciati da eventuali disincentivi alle tecnologie più pulite. Pertanto, nella sua valutazione, la Commissione terrà conto di questi possibili effetti negativi a breve e lungo termine sulla concorrenza e sugli scambi.

66. Gli aiuti potrebbero inoltre determinare una distorsione della concorrenza aumentando il potere di mercato del beneficiario o consentendogli di mantenere un potere di mercato considerevole. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente questo potere di mercato, gli aiuti possono incidere indirettamente, scoraggiando l'espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l'accesso di nuovi concorrenti. Tale aspetto deve essere esaminato, in particolare quando la misura di sostegno è destinata a un ristretto numero di beneficiari specifici o nel caso in cui gli operatori storici abbiano acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione del mercato, come ad esempio accade talvolta nei mercati dell'energia. È opportuno tenerne conto anche nelle procedure di gara competitive nei mercati nascenti, quando sussiste il rischio che un operatore con una forte posizione di mercato si aggiudichi la maggioranza dei contratti e impedisca in modo significativo l'ingresso di nuovi operatori.
67. Oltre a provocare distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti incidono sugli scambi e sulla scelta dell'ubicazione. Tali distorsioni possono insorgere tra gli Stati membri, quando le imprese operano in condizioni di concorrenza transfrontaliera o quando prendono in considerazione diverse ubicazioni per i loro investimenti. Gli aiuti miranti a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno possono avere come effetto quello di trasferire attività o investimenti da una regione a un'altra senza esercitare un impatto ambientale netto. La Commissione verificherà che gli aiuti non determinino effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi. Ad esempio gli aiuti per il conseguimento di obiettivi ambientali ed energetici che determinano solamente una dislocazione dell'attività economica senza migliorare il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri non saranno considerati compatibili con il mercato interno.

3.3 Raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

68. Da ultimo la Commissione opererà un raffronto tra gli effetti negativi della misura di aiuto sulle condizioni della concorrenza e degli scambi e gli effetti positivi dell'aiuto previsto sulle attività economiche sostenute, incluso il contributo dell'aiuto alla tutela dell'ambiente e agli obiettivi della politica energetica e, più in particolare, alla transizione verso attività ecosostenibili e al conseguimento degli obiettivi giuridicamente vincolanti previsti dalla legge europea sul clima.
69. Nell'ambito di tale raffronto la Commissione presterà particolare attenzione all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰, compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o ad altre metodologie comparabili. Inoltre nell'ambito della valutazione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione potrà tenere conto, se opportuno, delle esternalità negative dell'attività sovvenzionata, laddove tali esternalità alterino la concorrenza e gli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, creando o aggravando

⁵⁰ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

inefficienze di mercato, tra cui in particolare quelle esternalità che possono ostacolare il conseguimento degli obiettivi climatici previsti dal diritto dell'UE⁵¹.

70. La Commissione riterrà la misura di aiuto compatibile con il mercato interno soltanto se gli effetti positivi superano quelli negativi. Nei casi in cui la misura di aiuto proposta non affronti in modo adeguato e proporzionato un fallimento del mercato ben individuato, ad esempio per via del carattere temporaneo del beneficio apportato e delle distorsioni a lungo termine che ne derivano, come indicato al punto 65, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza tenderanno ad essere superiori agli effetti positivi della misura. È quindi probabile che la Commissione concluda che la misura di aiuto proposta è incompatibile.
71. Le misure che comportano un sostegno diretto o indiretto ai combustibili fossili, in particolare a quelli più inquinanti, hanno scarse probabilità di produrre effetti positivi sull'ambiente e spesso hanno effetti negativi di rilievo in quanto possono aumentare le esternalità ambientali negative nel mercato. La stessa osservazione si applica alle misure che comportano nuovi investimenti nel gas naturale, a meno che non sia dimostrata l'assenza di un effetto di lock-in. In linea di principio, sarà pertanto improbabile che la valutazione di tali misure si concluda con un bilancio positivo, come spiegato al capo 4.
72. Altri fattori da prendere in considerazione per determinare il bilancio complessivo di talune categorie di regimi di aiuto in determinati casi sono i seguenti:
- (a) un obbligo di valutazione ex post, come descritto al capo 5; in tali casi la Commissione può limitare la durata del regime (generalmente a quattro anni o meno) con la possibilità di notificarne nuovamente la proroga in un momento successivo;
 - (b) un obbligo, in assenza di procedura di gara competitiva, di notifica individuale di progetti di sostegno che presentano determinate dimensioni o caratteristiche;
 - (c) un obbligo di fissare una scadenza temporale per le misure di aiuto.

4. CATEGORIE DI AIUTI

4.1 Aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili

4.1.1 Motivazioni

73. L'Unione ha fissato obiettivi vincolanti e ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050. [riferimento alla legge europea sul clima una volta adottata]. Gli aiuti di Stato possono essere necessari per contribuire al conseguimento di tali obiettivi dell'Unione e degli obiettivi nazionali connessi.

⁵¹ Ciò può accadere anche quando l'aiuto falsi il funzionamento di strumenti economici adottati per internalizzare queste esternalità negative (ad esempio influenzando sui segnali di prezzo provenienti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione o da un altro strumento analogo).

4.1.2 Ambito di applicazione e attività sostenute

74. La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità per le misure di aiuto volte principalmente a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, compresi gli aiuti alla produzione di energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, gli aiuti all'efficienza energetica, compresa la cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti per la cattura, lo stoccaggio e l'uso del carbonio e gli aiuti per la riduzione o l'eliminazione delle emissioni derivanti da processi industriali. Essa riguarda anche il sostegno all'eliminazione dei gas a effetto serra dall'ambiente. La presente sezione non si applica alle misure il cui obiettivo principale non è la riduzione o l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra. Se una misura contribuisce sia alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia alla prevenzione o alla riduzione dell'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, la compatibilità della misura sarà valutata sulla base della presente sezione o della sezione 4.5, a seconda di quale dei due obiettivi sia predominante.
75. Questa sezione riguarda anche progetti infrastrutturali dedicati (tra cui quelli per l'idrogeno e per altri gas a basso tenore di carbonio e la CCS/CCU) che non rientrano nella definizione di infrastruttura energetica.
76. Il sostegno per i biocarburanti, i bioliquidi, i biogas e i combustibili da biomassa può essere approvato solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione.
77. Il cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (*Indirect Land-Use Change* o ILUC) si verifica quando la coltivazione di colture per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa soppianta la produzione tradizionale di colture alimentari e foraggere. Tale domanda aggiuntiva accresce la pressione sui terreni e può spingere a estendere i terreni agricoli in aree che presentano elevate scorte di carbonio, come foreste, zone umide e torbiere, causando ulteriori emissioni di gas a effetto serra. Per questo motivo la direttiva (UE) 2018/2001 limita i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere. La Commissione ritiene che alcune misure di aiuto possano contribuire ad aggravare tali esternalità negative per l'ambiente. La Commissione riterrà pertanto, in linea di principio, che il sostegno ai biocarburanti, ai bioliquidi, al biogas e ai combustibili da biomassa, che superano i massimali di ammissibilità che vengono presi in considerazione nel calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 26 di tale direttiva, non produca effetti positivi superiori agli effetti negativi della misura. La Commissione verificherà inoltre se gli Stati membri, nell'elaborare i loro meccanismi di sostegno, abbiano tenuto conto della necessità di evitare distorsioni sui mercati delle materie prime dovute al sostegno della biomassa, in particolare per la biomassa forestale.

4.1.3 Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

4.1.3.1 Necessità dell'aiuto

78. I punti 33, 34, 35 e 36 non si applicano alle misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Lo Stato membro deve segnalare le misure strategiche già adottate per

ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tuttavia benché il sistema ETS dell'Unione e le relative politiche e misure internalizzino alcuni costi delle emissioni di gas a effetto serra, tale internalizzazione non può ancora essere integrale.

79. Gli Stati membri devono dimostrare che sono necessari aiuti per le attività proposte, come previsto al punto 37, tenendo conto dei costi e delle entrate pertinenti, compresi quelli connessi all'ETS e alle politiche e misure correlate di cui al punto 78. Qualora lo Stato membro dimostri la necessità di un aiuto, la Commissione presume la presenza di un fallimento del mercato residuale, che può essere risolto grazie agli aiuti a favore della decarbonizzazione, a meno che non disponga di elementi che dimostrino il contrario.
80. Gli Stati membri devono garantire che permanga la necessità dell'aiuto per la durata dei regimi superiori a un anno, aggiornando annualmente l'analisi dei costi e dei ricavi pertinenti o, per i regimi che prevedono concessioni meno frequenti, prima della concessione dell'aiuto, al fine di garantire che permanga la necessità dell'aiuto per ciascuna categoria di beneficiario ammissibile. Qualora un aiuto non risulti più necessario per una categoria di beneficiari, tale categoria dovrebbe essere eliminata dall'elenco dei beneficiari prima della concessione di ulteriori aiuti⁵².

4.1.3.2 Adeguatezza

81. La sezione 3.2.1.2 non si applica alle misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La Commissione presume che, in linea di principio, gli aiuti di Stato possano costituire una misura adeguata per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, dato che di norma altri strumenti strategici non sono sufficienti per conseguire tali obiettivi, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni di compatibilità. Data la portata e l'urgenza della sfida della decarbonizzazione, è possibile ricorrere a una serie di strumenti, comprese le sovvenzioni dirette.

4.1.3.3 Ammissibilità

82. È prevedibile che le misure di decarbonizzazione mirate ad attività specifiche che competono con altre attività non sovvenzionate determinino maggiori distorsioni della concorrenza rispetto alle misure aperte a tutte le attività che sono in concorrenza tra loro. Pertanto è opportuno che gli Stati membri giustificino le misure che non includono tutte le tecnologie e i progetti che sono in concorrenza — ad esempio tutti i progetti relativi al mercato dell'energia elettrica o tutte le imprese che producono prodotti sostituibili e che sono tecnicamente in grado di contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra⁵³. È opportuno che tali giustificazioni si fondino su considerazioni oggettive legate, ad esempio, all'efficienza o ai costi o ad altre circostanze pertinenti. Tali giustificazioni possono basarsi su elementi di prova raccolti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla sezione 4.1.3.4, se del caso.

⁵² Ciò non pregiudicherebbe il diritto di ricevere gli aiuti già concessi (ad esempio nell'ambito di un contratto di 10 anni).

⁵³ In generale, la Commissione non richiederà che le misure siano accessibili a livello transfrontaliero, anche se ciò può contribuire ad attenuare le preoccupazioni in materia di concorrenza.

83. La Commissione valuterà tali motivi giustificativi e, ad esempio, considererà che un'ammissibilità più limitata non determini una distorsione indebita della concorrenza qualora:
- (a) una misura persegue uno specifico obiettivo settoriale o tecnologico stabilito dal diritto dell'Unione, ad esempio un regime relativo alle energie rinnovabili o dall'efficienza energetica⁵⁴;
 - (b) una misura mira specificamente a sostenere progetti dimostrativi;
 - (c) una misura mira ad affrontare non soltanto la decarbonizzazione, ma anche la qualità dell'aria o altri tipi di inquinamento;
 - (d) uno Stato membro dimostra che determinati settori o tecnologie innovativi possono apportare un contributo importante alla tutela dell'ambiente e alla decarbonizzazione profonda nel lungo termine (in particolare in termini di rapporto costi/efficacia),
 - (e) una misura mira a conseguire la diversificazione necessaria per evitare di aggravare le questioni relative alla stabilità della rete⁵⁵;
 - (f) si può prevedere che un approccio più selettivo comporti minori costi per il conseguimento della tutela ambientale (ad esempio tramite la riduzione dei costi di integrazione della rete) e/o una riduzione delle distorsioni della concorrenza.
84. È opportuno che gli Stati membri controllino le norme in materia di ammissibilità e le norme ad essa correlate per garantire che le giustificazioni fornite per un'ammissibilità più limitata continuino ad essere valide per tutta la durata di ciascun regime, vale a dire per garantire che eventuali limitazioni all'ammissibilità possano ancora essere giustificate quando si sviluppano nuove tecnologie o nuovi approcci o si rendono disponibili più dati⁵⁶.

⁵⁴ In tal caso l'ammissibilità dovrebbe essere limitata esclusivamente in linea con le pertinenti definizioni, se disponibili nella legislazione settoriale. Ad esempio, i regimi specifici relativi alle fonti di energia rinnovabili dovrebbero essere accessibili a tutte le tecnologie che rispondono alla definizione di "fonti di energia rinnovabili" di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 8).

⁵⁵ In tal caso, lo Stato membro dovrebbe dimostrare che sono state adottate in primo luogo misure adeguate a livello di struttura del mercato e dei servizi ausiliari per esporre gli investitori ai rischi associati alla riduzione e per ricompensare le scelte in termini di localizzazione e tecnologia a sostegno della stabilità della rete. Qualora lo Stato membro individui un problema persistente di sicurezza dell'approvvigionamento a livello locale che non può essere risolto a medio termine con miglioramenti nella struttura del mercato o un rafforzamento sufficiente della rete, è opportuno elaborare e valutare una misura per affrontare tale problema ai sensi della sezione 4.8.

⁵⁶ Il presente punto non pregiudica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

4.1.3.4 Consultazione pubblica

85. Prima della notifica di un aiuto, salvo che in circostanze eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri devono consultare il pubblico sulle misure notificate a norma della presente sezione, ad eccezione delle modifiche di misure già approvate che non ne alterino l'ambito di applicazione e l'ammissibilità e ad eccezione dei casi di cui al punto 86. Per stabilire se una misura sia giustificata, tenendo conto dei criteri di cui alla presente disciplina, è necessaria la seguente consultazione pubblica:
- (a) per le misure per le quali si stima che l'aiuto medio annuo concesso sia pari o superiore a 150 milioni di EUR all'anno, consultazione pubblica della durata di almeno 8 settimane relativa a:
 - (i) ammissibilità;
 - (ii) metodo e stima della sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO₂ equivalente evitate (per progetto di riferimento);
 - (iii) uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;
 - (iv) principali parametri del processo di assegnazione degli aiuti⁵⁷, anche per consentire la concorrenza tra diversi tipi di beneficiari⁵⁸;
 - (v) le principali ipotesi su cui si basa la quantificazione utilizzata per dimostrare l'effetto di incentivazione, la necessità e la proporzionalità;
 - (vi) proposte di salvaguardia per garantire la compatibilità con gli obiettivi climatici dell'Unione, laddove possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale o nella produzione industriale (cfr. punto 110);
 - (b) per le misure per le quali si stima che l'aiuto medio annuo concesso sia inferiore a 150 milioni di EUR all'anno, consultazione pubblica della durata di almeno 4 settimane relativa a:
 - (i) ammissibilità;
 - (ii) uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;
 - (iii) proposte di salvaguardia per garantire la compatibilità con gli obiettivi climatici dell'Unione, laddove possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale o nella produzione industriale (cfr. punto 110).

⁵⁷ Ad esempio, il lasso di tempo che intercorre tra la procedura competitiva e il periodo di fornitura, le norme in materia di gara e di offerta, le norme in materia di prezzi.

⁵⁸ Ad esempio, se esistono diverse durate contrattuali, metodologie diverse per calcolare l'entità della capacità ammissibile/produzione derivante da tecnologie diverse, metodologie diverse per il calcolo o il pagamento delle sovvenzioni.

86. Non è necessaria una consultazione pubblica per le misure di cui al punto 85, lettera b), in cui sono utilizzate procedure di gara competitive e la misura non sostiene investimenti nella produzione di energia basata su combustibili fossili o nella produzione industriale.
87. I questionari relativi alla consultazione devono essere pubblicati su un sito web pubblico. Gli Stati membri devono pubblicare una relazione sulla consultazione, in cui presentano una sintesi dei riscontri ricevuti e rispondono alle questioni sollevate. È opportuno includere una spiegazione del modo in cui i possibili effetti negativi sulla concorrenza sono stati ridotti al minimo intervenendo sull'ambito di applicazione o l'ammissibilità della misura proposta. Nel quadro delle notifiche delle misure di aiuto di cui alla presente sezione, gli Stati membri devono fornire un link alla loro relazione sulla consultazione.
88. In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può prendere in considerazione metodi alternativi di consultazione, a condizione che dei pareri dei portatori di interessi si tenga conto nell'attuazione (continuata) dell'aiuto. Tuttavia, in tali casi, potrebbe essere necessario combinare la consultazione con azioni correttive, per ridurre al minimo i possibili effetti distorsivi della misura.

4.1.3.5 Proporzionalità

89. Gli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero in generale essere concessi mediante una procedura di gara competitiva, come descritto ai punti 48 e 49.
90. È opportuno che la procedura di gara sia, in linea di principio, aperta a tutti i beneficiari ammissibili per consentire un'assegnazione degli aiuti efficace sotto il profilo dei costi e ridurre le distorsioni della concorrenza. Tuttavia la procedura di gara può essere limitata a una o più categorie specifiche di beneficiari se sono forniti elementi di prova, comprese eventuali prove pertinenti raccolte nell'ambito della consultazione pubblica, da cui risulti, ad esempio, che:
- (a) una procedura unica aperta a tutti i beneficiari ammissibili avrebbe un esito non ottimale o non consentirebbe il conseguimento degli obiettivi della misura; tale giustificazione può fare riferimento ai criteri di cui al punto 83;
 - (b) il livello di sostegno prevedibilmente richiesto dalle diverse categorie di beneficiari si discosta notevolmente⁵⁹; in tal caso, possono essere utilizzate procedure di gara competitive distinte in modo che le categorie di beneficiari con costi simili siano in concorrenza tra loro.
91. Qualora più categorie di beneficiari che ci si aspetta che richiedano un livello di sostegno significativamente diverso siano inserite in un'unica procedura di gara competitiva, è opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il rischio di sovracompensazione di tecnologie meno costose. Nella sua valutazione, la Commissione terrà conto anche di questo aspetto. Se del caso, possono essere imposti

⁵⁹ In generale, ciò si verificherebbe nel caso in cui i costi differiscano di oltre il 15 %.

massimali di offerta, per limitare le offerte massime dei singoli partecipanti in categorie particolari. Eventuali massimali di offerta devono essere giustificati facendo riferimento alla quantificazione relativa ai progetti di riferimento di cui ai punti 50 e 51.

92. Deroghe all'obbligo di assegnare gli aiuti e determinarne il livello di aiuto mediante una procedura di gara competitiva possono essere giustificate qualora siano forniti elementi di prova, compresi quelli raccolti mediante la consultazione pubblica, comprovanti una delle seguenti condizioni:
- (a) l'offerta potenziale è insufficiente per garantire la concorrenza; in tal caso, lo Stato membro deve dimostrare che non è possibile incrementare la concorrenza riducendo il bilancio o ampliando l'ammissibilità del regime;
 - (b) i beneficiari sono piccoli progetti definiti come segue:
 - (i) per i progetti di produzione o stoccaggio di energia elettrica — progetti al di sotto della soglia di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;
 - (ii) per il consumo di energia elettrica — progetti con una domanda massima inferiore a 400 kW;
 - (iii) per le tecnologie di produzione di calore e gas — progetti con capacità installata inferiore a 400 kW.
93. Per gli aiuti individuali concessi senza procedura di gara competitiva, gli Stati membri devono giustificare i livelli di aiuto proposti sulla base di un piano aziendale individuale per il progetto specifico da sostenere, comprensivo di tutti gli elementi elencati ai punti 50 e 51.
94. Gli Stati membri possono anche utilizzare certificati concorrenziali/regimi obbligatori per i fornitori per stabilire l'importo dell'aiuto e per assegnare l'aiuto, a condizione che:
- (a) la domanda, nel quadro del regime, sia sfissata come inferiore all'offerta potenziale;
 - (b) il prezzo di buy-out/sanzione applicabile a un consumatore/fornitore che non ha acquistato il numero di certificati richiesti (ossia il prezzo che costituisce il massimo importo che sarebbe pagato per il sostegno) sia fissato a un livello sufficientemente elevato da incentivare il rispetto dell'obbligo. Il prezzo di sanzione dovrebbe essere basato sulla quantificazione di cui ai punti 50 e 51 per evitare che un livello eccessivamente elevato comporti una sovracompensazione.
95. Gli Stati membri possono inoltre elaborare regimi di sostegno mirati alla decarbonizzazione sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali. L'applicazione di una procedura di gara competitiva non è obbligatoria per tali regimi. Tuttavia, in linea di principio, tali aiuti devono essere concessi allo stesso modo a tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovino in una situazione di fatto identica o analoga rispetto alle finalità o agli obiettivi della misura di aiuto. Lo Stato membro notificante deve istituire un meccanismo di monitoraggio annuale per verificare che la misura sia ancora necessaria.

96. Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento o di sgravi fiscali a favore di biocarburanti, bioliquidi o biogas, e vi è un obbligo di quota/fornitura che fissa di fatto un prezzo di mercato distinto per i biocarburanti, l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi di produzione e il prezzo di mercato. I costi di produzione possono includere un ragionevole profitto.
- 4.1.4 *Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento*
97. Le sezioni 3.2.2 e 3.3 non si applicano alle misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
98. La sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO₂ equivalente evitate deve essere stimata per ciascun beneficiario o progetto di riferimento e devono essere indicate le ipotesi e la metodologia di calcolo. Nella misura del possibile, è opportuno cercare di calcolare la riduzione netta delle emissioni derivanti dall'attività, tenendo conto delle emissioni create o ridotte. Per consentire il confronto dei costi delle diverse misure di tutela ambientale, tale metodologia dovrebbe di norma essere simile per tutte le misure promosse da uno Stato membro⁶⁰.
99. Per produrre effetti ambientali positivi in relazione alla decarbonizzazione, gli aiuti non devono semplicemente trasferire le emissioni da un settore all'altro e devono consentire una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra. È opportuno prendere in considerazione le interazioni a breve e lungo termine con le altre politiche o misure pertinenti, compreso il sistema ETS dell'Unione.
100. Per evitare il rischio di doppie sovvenzioni e garantire la verifica delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, gli aiuti alla decarbonizzazione delle attività industriali devono ridurre le emissioni direttamente derivanti da tali attività industriali. Gli aiuti per migliorare l'efficienza energetica delle attività industriali devono migliorare l'efficienza energetica delle attività dei beneficiari.
101. Per evitare che la dotazione di bilancio sia assegnata a progetti che non vengono realizzati, con conseguente rischio di blocco dei nuovi ingressi sul mercato, è opportuno che gli Stati membri dimostrino che saranno adottate misure ragionevoli per garantire che i progetti sovvenzionati siano effettivamente sviluppati, ad esempio fissando scadenze chiare per la realizzazione del progetto, verificando la fattibilità del progetto nell'ambito della fase di prequalificazione della procedura di assegnazione degli aiuti, esigendo che i partecipanti versino garanzie collaterali o monitorando lo sviluppo e la realizzazione dei progetti.
102. I beneficiari della misura dovrebbero essere esposti a rischi che essi possono contribuire a gestire, ad esempio i rischi associati alla riduzione dell'energia rinnovabile legata a periodi di eccesso di produzione o di trasmissione insufficiente.

⁶⁰ I principi per il calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzati per il fondo dell'innovazione per l'UE rappresentano un utile punto di riferimento, disponibile qui: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-annex_c_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf.

103. Gli aiuti alla decarbonizzazione possono assumere una varietà di forme, tra cui sovvenzioni anticipate e contratti per il pagamento di aiuti in corso, come i contratti per differenza⁶¹. Gli aiuti che coprono principalmente i costi legati all'esercizio piuttosto che agli investimenti dovrebbero essere utilizzati solo se lo Stato membro dimostra chiaramente che ciò si traduce in decisioni in materia di esercizio più rispettose dell'ambiente.
104. Gli aiuti devono essere strutturati in modo da evitare distorsioni indebite dell'efficienza dei mercati e, in particolare, preservare l'efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo. Ad esempio, è opportuno che i beneficiari rimangano esposti alla variazione dei prezzi e ai rischi del mercato, salvo che ciò non pregiudichi il conseguimento dell'obiettivo dell'aiuto. In particolare, i beneficiari non devono essere incentivati a offrire la loro produzione al di sotto dei costi marginali, né devono ricevere aiuti per la produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione è negativo⁶².
105. La Commissione effettuerà una valutazione caso per caso per le misure che comprendono progetti infrastrutturali dedicati. Nella sua valutazione, la Commissione prenderà in considerazione, tra l'altro, le dimensioni dell'infrastruttura in relazione al mercato rilevante, l'impatto sulla probabilità di ulteriori investimenti basati sul mercato, la misura in cui l'infrastruttura è inizialmente destinata a un singolo utente o gruppo di utenti e se esiste un piano credibile o un preciso impegno per un collegamento a una rete più ampia, la durata di eventuali deroghe o esenzioni relative alla normativa che disciplina il mercato interno, la struttura del mercato rilevante e la posizione dei beneficiari in tale mercato.
106. Ad esempio, quando l'infrastruttura collega inizialmente solo un numero limitato di utenti, l'effetto distorsivo può essere attenuato se l'infrastruttura rientra in un piano di sviluppo di una rete dell'Unione più ampia sulla base dei seguenti criteri:
- (a) è opportuno che la contabilità dell'infrastruttura sia separata da qualsiasi altra attività e che i costi di accesso e utilizzo siano resi trasparenti;
 - (b) salvo che ciò non pregiudichi il conseguimento dell'obiettivo dell'aiuto, gli aiuti dovrebbero essere subordinati all'apertura dell'infrastruttura a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (compresi gli inviti pubblici a presentare richieste di connessione a condizioni equivalenti);

⁶¹ Un contratto per differenza conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (*strike price*) fisso e un prezzo di riferimento — ad esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione. Negli ultimi anni sono stati utilizzati per misure di produzione di energia elettrica ma potrebbero anche prevedere un prezzo di riferimento legato al sistema ETS, come i contratti per differenza sul carbonio. I contratti per differenza possono anche prevedere rimborsi da parte dei beneficiari ai contribuenti o ai consumatori per i periodi in cui il prezzo di riferimento supera il prezzo di esercizio.

⁶² Gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni possono beneficiare di un sostegno diretto sui prezzi che copre la totalità dei costi di esercizio e non hanno l'obbligo di vendere la loro energia elettrica sul mercato, conformemente all'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Gli impianti sono considerati di piccole dimensioni se la loro capacità è inferiore alla soglia applicabile di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.

- (c) il vantaggio risultante per i beneficiari fino al verificarsi di tale sviluppo più ampio potrebbe dover essere compensato, ad esempio tramite un contributo all'ulteriore estensione della rete;
 - (d) potrebbe risultare necessario limitare o condividere il vantaggio ottenuto dagli utenti dedicati con altri operatori.
107. Per evitare di compromettere l'obiettivo della misura o altri obiettivi di tutela ambientale dell'Unione, non devono essere previsti incentivi per la produzione di tipi di energia che potrebbero soppiantare forme di energia meno inquinanti. Ad esempio, se l'oggetto del sostegno è la cogenerazione basata su fonti non rinnovabili o la biomassa, non deve essere incentivata la generazione di energia elettrica o calore in momenti in cui ciò comporterebbe una riduzione delle fonti energetiche rinnovabili a inquinamento zero dell'aria.
108. Gli aiuti alla decarbonizzazione possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando soppiantano investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando causano il lock-in di determinate tecnologie, ostacolando il più ampio sviluppo di un mercato di soluzioni più pulite e l'utilizzo di queste ultime. La Commissione verificherà pertanto che la misura di aiuto non stimoli o prolunghi il consumo di energia e combustibili fossili⁶³, ostacolando in tal modo lo sviluppo di alternative più pulite e riducendo significativamente il beneficio ambientale complessivo dell'investimento. È opportuno che gli Stati membri spieghino come intendono evitare tale rischio, anche mediante impegni vincolanti a utilizzare principalmente combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a eliminare gradualmente i combustibili fossili.
109. La Commissione ritiene che alcune misure di aiuto abbiano effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, che difficilmente saranno compensati. In particolare, alcune misure di aiuto possono aggravare i fallimenti del mercato, creando inefficienze a danno del consumatore e del benessere sociale. Ad esempio, le misure che incentivano nuovi investimenti nella produzione energetica o industriale basata sui combustibili fossili più inquinanti, come il carbone, il diesel, la lignite, il petrolio, la torba e lo scisto bituminoso, aumentano le esternalità ambientali negative sul mercato. Si ritiene che non abbiano alcun effetto positivo sull'ambiente, data l'incompatibilità di tali combustibili con gli obiettivi climatici dell'Unione.
110. Analogamente, le misure che incentivano nuovi investimenti nella produzione energetica o industriale basata sul gas naturale possono ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti nel breve termine, ma aggravano le esternalità ambientali negative a lungo termine rispetto a investimenti alternativi. Affinché gli investimenti nel gas naturale possano essere considerati come aventi effetti positivi sull'ambiente, gli Stati membri devono spiegare in che modo intendono garantire che gli investimenti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e di neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero spiegare come sarà evitato il lock-in di tale produzione di energia da gas o

⁶³ Compresi i vettori energetici privi di emissioni allo scarico ma prodotti con procedimenti ad alta intensità di carbonio.

di impianti di produzione a gas, ad esempio, prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad attuare tecnologie di decarbonizzazione quali la CCS/CCU o sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a chiudere l'impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell'Unione⁶⁴.

111. Qualora siano individuati rischi di ulteriori distorsioni della concorrenza o qualora le misure siano particolarmente nuove o complesse, la Commissione può imporre le condizioni di cui al punto 72.
112. Per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, è opportuno inoltre che gli Stati membri dimostrino che la misura di aiuto proposta non comporterà un aumento del potere di mercato.
113. A condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di compatibilità, la Commissione riterrà di norma che il bilancio delle misure di decarbonizzazione sia positivo (ossia che le distorsioni introdotte sul mercato interno siano compensate da effetti positivi) alla luce del loro contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, che è definita come un obiettivo ambientale nel regolamento (UE) 2020/852, a condizione che non vi siano indicazioni evidenti di non conformità al principio "non arrecare un danno significativo".

4.2 Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia

4.2.1 Motivazioni dell'aiuto

114. Le misure volte a migliorare le prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia mirano a contrastare le esternalità negative creando incentivi individuali che permettono di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e inquinanti dell'aria. Oltre ai fallimenti del mercato generali indicati al capo 3, possono verificarsi fallimenti specifici del mercato che riguardano le prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia. Ad esempio, quando si rendono necessari dei lavori di ristrutturazione di edifici, non sono solo i proprietari dell'immobile, che di norma ne sostengono i costi, a trarre vantaggio dai benefici delle misure a favore delle prestazioni energetiche e ambientali, ma anche i locatari. La Commissione ritiene pertanto che possano essere necessari aiuti di Stato per promuovere investimenti volti a migliorare le prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia.

⁶⁴ Inoltre, se un progetto comporta investimenti in un impianto di produzione industriale o di produzione di energia basata su gas naturale, i costi di tale impianto non sarebbero generalmente ammissibili agli aiuti di Stato ai sensi della presente sezione, considerato che di norma un progetto di questo tipo sarebbe considerato l'investimento controfattuale che avrebbe luogo in assenza di aiuti. Gli elementi aggiuntivi che consentono di ridurre le emissioni, come la cattura e lo stoccaggio di CO₂ o i costi supplementari associati alla cogenerazione, sarebbero invece ammissibili agli aiuti.

4.2.2 Ambito di applicazione e attività sostenute

115. Possono essere concessi aiuti per il miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia.
116. Tali aiuti possono essere combinati con aiuti a favore di alcune (o della totalità) delle seguenti misure:
- (a) l'installazione di impianti integrati di energia rinnovabile in loco per la generazione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento;
 - (b) l'installazione di sistemi per lo stoccaggio dell'energia generata da impianti di energia rinnovabile in loco;
 - (c) la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, qualora il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio o sia fisicamente adiacente all'edificio;
 - (d) l'installazione di impianti per la digitalizzazione in loco dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio. Gli interventi di cablaggio per reti di dati al di fuori della proprietà privata sono esclusi;
 - (e) altri investimenti che migliorano le prestazioni energetiche o ambientali dell'edificio, compresi gli investimenti in tetti verdi e sistemi per il recupero dell'acqua piovana.
117. Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all'interno dell'edificio. Gli aiuti per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi di produzione e degli impianti di produzione di energia utilizzati per alimentare macchinari non sono contemplati dalla presente sezione, ma possono essere disciplinati dalla sezione 4.1. Gli aiuti agli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono disciplinati dalla sezione 4.10.
118. L'aiuto deve indurre:
- (a) in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, miglioramenti delle prestazioni energetiche che determinino una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20 % rispetto alla situazione precedente all'investimento. A titolo di deroga, se il miglioramento fa parte di una ristrutturazione in più fasi, quest'ultima deve comportare una riduzione complessiva della domanda di energia primaria di almeno il 30 % rispetto alla situazione precedente all'investimento, su un periodo di 3 anni;
 - (b) nel caso di edifici di nuova costruzione, miglioramenti delle prestazioni energetiche che determinino un risparmio di energia primaria pari ad almeno il

10 % rispetto alla soglia stabilita per i requisiti in materia di edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di esecuzione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia⁶⁵.

119. Gli aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche nel settore dell'edilizia possono essere concessi anche alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento delle prestazioni energetiche per agevolare i contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE.

4.2.3 *Effetto di incentivazione*

120. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti 121 e 122.
121. La Commissione ritiene che, in linea di principio, gli aiuti a favore di progetti con un periodo di rimborso inferiore a cinque anni non abbiano un effetto di incentivazione. Lo Stato membro può tuttavia fornire prove atte a dimostrare che l'aiuto è necessario per innescare un cambiamento di condotta, anche nel caso di progetti con un periodo di rimborso più breve.
122. Gli aiuti volti a coprire i costi di adeguamento a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore saranno considerati come aiuti con effetto di incentivazione se l'investimento è attuato e concluso almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle norme dell'Unione.

4.2.4 *Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi*

4.2.4.1 *Adeguatezza*

123. Il requisito di cui al punto 124 si applica in aggiunta ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.2.
124. Gli aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico possono assumere la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico o consistere in un prodotto finanziario destinato a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio, factoring, forfaiting).

4.2.4.2 *Proporzionalità*

125. I costi ammissibili corrispondono esclusivamente ai costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali.
126. L'intensità di aiuto di base non supera il 30 % dei costi ammissibili.

⁶⁵ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).

127. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per migliorare le prestazioni energetiche di edifici esistenti, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali se i miglioramenti delle prestazioni energetiche comportano una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 40 %.
128. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese o di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
129. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato o di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
130. In via eccezionale, in funzione delle caratteristiche specifiche della misura, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento di cui ai punti 47, 50 e 51, che è necessario un importo di aiuto più elevato. L'importo dell'aiuto non deve superare il deficit di finanziamento, conformemente ai punti 50 e 51.
131. Se l'aiuto è concesso a seguito di una procedura di gara competitiva condotta rispettando i criteri di cui ai punti 48 e 49, l'importo dell'aiuto è considerato proporzionato.
132. Gli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari non sono soggetti alle intensità massime di aiuto di cui ai punti da 126 a 130. Se l'aiuto è concesso sotto forma di garanzia, esso non deve superare l'80 % del prestito sotteso. Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili o a un altro intermediario finanziario deve essere almeno pari al valore nominale del prestito.

4.2.5 Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

133. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2, si applicano i requisiti di cui ai punti da 134 a 136.
134. Le misure che incentivano nuovi investimenti in apparecchiature alimentate a gas naturale volte a migliorare l'efficienza energetica nel settore dell'edilizia possono portare a una riduzione della domanda energetica a breve termine, ma possono aggravare le esternalità ambientali negative a lungo termine rispetto a investimenti alternativi. Inoltre, gli aiuti per l'installazione di apparecchiature alimentate a gas naturale possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando soppiantano investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando comportano il lock-in di determinate tecnologie, ostacolando il più ampio sviluppo di un mercato di tecnologie più pulite e l'utilizzo di queste ultime. La Commissione ritiene improbabile che gli effetti positivi delle misure che creano tale effetto di lock-in siano superiori ai loro effetti negativi. Nell'ambito della sua valutazione, la Commissione valuterà se le apparecchiature alimentate a gas naturale sostituiscono apparecchiature energetiche che utilizzano i combustibili fossili più inquinanti, come il petrolio e il carbone.

135. Sul mercato sono già disponibili alternative alle apparecchiature energetiche che utilizzano i combustibili fossili più inquinanti (come il petrolio e il carbone). In tale contesto, si ritiene che gli aiuti per l'installazione di impianti efficienti sotto il profilo energetico che utilizzano tali combustibili non producano gli stessi effetti positivi degli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche più pulite. In primo luogo, il miglioramento marginale in termini di riduzione della domanda di energia è controbilanciato dalle maggiori emissioni di carbonio legate all'uso di combustibili fossili. In secondo luogo, la concessione di aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a petrolio o a carbone comporta un rischio significativo di lock-in di tecnologie basate sui combustibili fossili e di sostituzione degli investimenti in alternative più pulite e innovative che sono già disponibili sul mercato, spostando altrove la domanda. Ciò scoraggerebbe anche l'ulteriore sviluppo del mercato delle tecnologie pulite non basate su combustibili fossili, adeguate alle esigenze del futuro. La Commissione ritiene pertanto improbabile che gli effetti negativi degli aiuti a favore di apparecchiature energetiche alimentate a petrolio o a carbone possano essere compensati.
136. Se l'aiuto è concesso sotto forma di una dotazione, equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili o di un altro intermediario finanziario, la Commissione verificherà che sussistano le condizioni per garantire che il fondo per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili o altri intermediari finanziari non ricevano alcun vantaggio indebito e applichino una strategia di investimento sana dal punto di vista commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica. Occorre in particolare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) gli intermediari finanziari o i gestori di fondi devono essere selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, eseguita conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;
 - (b) esistono condizioni atte a garantire che gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, siano gestiti su base commerciale e garantiscano decisioni di finanziamento orientate al profitto;
 - (c) i gestori del fondo per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili o altri intermediari finanziari trasferiscono il vantaggio nella misura più ampia possibile ai beneficiari finali (proprietari o locatari di edifici), sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, minori requisiti in materia di garanzie collaterali, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi.

4.3 Aiuti a favore di una mobilità pulita

137. Le sezioni 4.3.1 e 4.3.2 stabiliscono le condizioni alle quali si può ritenere che gli aiuti di Stato a favore di una mobilità pulita nel settore del trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo, costiero e nelle vie navigabili interne di passeggeri e merci agevolino lo sviluppo di un'attività economica nel rispetto dell'ambiente, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

4.3.1 Aiuti per l'acquisto e il leasing di veicoli da trasporto puliti e attrezzature di servizio pulite e per l'ammodernamento dei veicoli

4.3.1.1 Motivazioni dell'aiuto

138. Per conseguire l'obiettivo giuridicamente vincolante dell'Unione in materia di neutralità climatica entro il 2050, la comunicazione sul Green Deal ha stabilito l'obiettivo di ridurre, entro il 2050, le emissioni dei trasporti di almeno il 90 % rispetto ai livelli del 1990. La comunicazione della Commissione su una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente⁶⁶ conferma l'ambizione del Green Deal e fissa varie tappe fondamentali per mostrare ai diversi settori il percorso verso il conseguimento di tale obiettivo attraverso la decarbonizzazione delle singole modalità di trasporto e dell'intera catena dei trasporti.⁶⁷
139. Sebbene le politiche esistenti possano fornire incentivi per la diffusione di veicoli puliti per il trasporto, fissando obiettivi vincolanti in materia di emissioni di CO₂ per il nuovo parco di veicoli adibiti al trasporto su strada dei fabbricanti⁶⁸, internalizzando le esternalità climatiche e ambientali⁶⁹ o stimolando la domanda di veicoli mediante appalti pubblici⁷⁰, esse potrebbero non essere sufficienti per risolvere pienamente i fallimenti del mercato che interessano il settore in questione. Nonostante le politiche esistenti, alcuni ostacoli al mercato e fallimenti del mercato potrebbero rimanere irrisolti, tra cui l'accessibilità economica dei veicoli da trasporto puliti rispetto ai veicoli convenzionali, la disponibilità limitata di infrastrutture di ricarica o rifornimento e la presenza di esternalità ambientali. Gli Stati membri possono pertanto fornire aiuti per affrontare tali fallimenti del mercato residuali e sostenere lo sviluppo del settore della mobilità pulita.

4.3.1.2 Ambito di applicazione e attività sostenute

140. Possono essere concessi aiuti per l'acquisto o il leasing di veicoli puliti, nuovi o usati, adibiti al trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo, costiero e nelle vie navigabili interne di passeggeri e merci, nonché per l'acquisto e il leasing di attrezzature di assistenza a terra pulite e di attrezzature di terminal pulite.
141. Possono essere concessi aiuti anche per l'ammodernamento dei veicoli da trasporto affinché possano essere considerati veicoli da trasporto puliti.

⁶⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro, COM(2020) 789 final.

⁶⁷ Tra queste figura l'ambizione di avere in circolazione, entro il 2030, almeno 30 milioni di automobili e 80 000 camion a zero emissioni, ed entro il 2050 la quasi totalità di automobili, furgoni, autobus e i veicoli pesanti nuovi a zero emissioni.

⁶⁸ Regolamento (UE) 2019/631 e regolamento (UE) 2019/1242.

⁶⁹ Ad esempio, attraverso la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42) e l'ETS dell'Unione.

⁷⁰ Ad esempio, attraverso la direttiva (UE) 2019/1161.

4.3.1.3 Effetto di incentivazione

142. Le condizioni di cui ai punti 143 a 147 si applicano in aggiunta alle condizioni di cui alla sezione 3.1.2.
143. Lo Stato membro deve fornire uno scenario controfattuale credibile in assenza dell'aiuto. Lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento con la stessa capacità e la stessa durata di vita dell'investimento rispettoso dell'ambiente ed eventualmente con altre pertinenti caratteristiche tecniche uguali. Se l'investimento riguarda l'acquisto o il leasing di veicoli da trasporto puliti, lo scenario controfattuale è generalmente rappresentato dall'acquisto o dal leasing di veicoli della stessa categoria e della stessa capacità, almeno conformi alle norme dell'Unione, che sarebbero acquistati o che sarebbero utilizzati nel quadro di un contratto di leasing senza l'aiuto.
144. Un altro scenario controfattuale può anche consistere nel mantenere in funzione i veicoli esistenti per un periodo corrispondente alla durata dell'investimento rispettoso dell'ambiente. In tal caso, devono essere presi in considerazione i costi attualizzati di manutenzione, riparazione e ammodernamento nel corso di tale periodo.
145. In alcuni casi, lo scenario controfattuale può consistere nella sostituzione dei veicoli da trasporto in un secondo momento, nel qual caso deve essere preso in considerazione il valore attualizzato dei veicoli da trasporto e deve essere livellata la differenza nel rispettivo ciclo di vita economico dei beni. Questo approccio può essere particolarmente pertinente per i veicoli da trasporto che hanno una vita economica più lunga, come navi, treni e aeromobili.
146. Nel caso di veicoli da trasporto oggetto di contratti di leasing, il valore attualizzato del leasing di beni rispettosi dell'ambiente dovrebbe essere confrontato con il valore attualizzato dell'acquisto o leasing di veicoli da trasporto meno rispettosi dell'ambiente che sarebbero utilizzati in assenza dell'aiuto.
147. In casi limitati, gli investimenti rispettosi dell'ambiente possono consistere in attrezzature aggiunte a un veicolo esistente (ad esempio, ammodernamento dei sistemi di controllo dell'inquinamento). In tal caso i costi ammissibili saranno costituiti dalla totalità dei costi di investimento.

4.3.1.4 Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

4.3.1.4.1 Adeguatezza

148. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.2, si applicano i requisiti di cui ai punti 149 e 150.
149. È opportuno che la verifica dell'adeguatezza degli strumenti strategici alternativi tenga conto della possibilità di ricorrere ad altri tipi di interventi, diversi dagli aiuti di Stato, per stimolare lo sviluppo del mercato della mobilità pulita e del loro impatto previsto rispetto alla misura proposta. Inoltre, è opportuno che la valutazione dell'adeguatezza dell'aiuto tenga conto dell'impatto delle misure alternative volte a conseguire lo stesso obiettivo, ad esempio dell'impatto di un sistema ETS o di obblighi normativi (compresa l'esistenza di zone a basse emissioni nello Stato membro interessato) e delle norme in materia di appalti pubblici, come quelle stabilite dalla direttiva (UE) 2019/1161.

150. Gli aiuti per l'acquisto e il leasing di veicoli da trasporto puliti e per l'ammodernamento di veicoli da trasporto affinché possano essere considerati veicoli da trasporto puliti possono essere concessi sotto qualsiasi forma, comprese sovvenzioni, prestiti o garanzie. Lo Stato membro deve giustificare la scelta dello strumento di aiuto e spiegare perché strumenti di aiuto meno distorsivi non produrrebbero risultati altrettanto efficienti.

4.3.1.4.2 Proporzionalità

151. L'aiuto non deve superare i costi necessari per agevolare lo sviluppo dell'attività economica in questione in modo tale da aumentare il livello di tutela ambientale (vale a dire attraverso il passaggio da veicoli da trasporto convenzionali a veicoli da trasporto puliti), rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuti. Gli aiuti di Stato possono essere considerati proporzionati se sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 152 a 159.
152. I costi supplementari netti (costi ammissibili) corrispondono alla differenza tra il costo totale di proprietà dei veicoli da trasporto puliti che si prevede di acquistare o di utilizzare nel quadro di un contratto di leasing con l'aiuto di Stato e il costo totale di proprietà nello scenario controfattuale.
153. I costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale non saranno ammissibili al sostegno.
154. Per quanto riguarda l'ammodernamento dei veicoli affinché possano essere considerati veicoli da trasporto puliti, conformemente al punto 146, i costi ammissibili corrispondono ai costi totali di ammodernamento, supponendo che nello scenario controfattuale i veicoli mantengano la stessa durata di vita economica in assenza dell'ammodernamento.
155. Gli aiuti devono essere concessi a seguito di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 48 e 49.
156. Se nell'ambito della procedura di gara competitiva sono utilizzati criteri diversi dall'importo dell'aiuto richiesto dal richiedente, si applica il punto 49. I criteri di selezione possono riguardare, ad esempio, i benefici ambientali attesi dall'investimento in termini di riduzione di CO₂ equivalente o di altri inquinanti per tutto il suo ciclo di vita. In tali casi, per facilitare l'individuazione dei benefici ambientali, lo Stato membro può chiedere ai richiedenti di indicare nelle loro offerte il livello previsto di riduzione delle emissioni derivante dall'investimento, rispetto al livello di emissioni di un veicolo comparabile conforme alle norme dell'Unione, se del caso. I criteri ambientali utilizzati nella procedura di gara competitiva possono includere anche considerazioni relative al ciclo di vita, quali l'impatto ambientale della gestione della fine del ciclo di vita del prodotto.
157. L'a struttura della procedura di gara competitiva deve garantire che i candidati continuino a essere sufficientemente incentivati a presentare offerte per progetti relativi all'acquisto di veicoli da trasporto a emissioni zero, nella misura in cui questi siano disponibili per quella modalità di trasporto, che sono generalmente più costosi delle alternative meno rispettose dell'ambiente. Ciò significa anche garantire che

l'applicazione dei criteri di selezione non ponga tali progetti in una posizione di svantaggio rispetto ad altri veicoli da trasporto puliti che non possono essere considerati "a emissioni zero". Ad esempio, i criteri ambientali possono essere strutturati come premi che consentono di assegnare un punteggio più elevato a progetti che apportano benefici ambientali superiori a quelli derivanti dai requisiti di ammissibilità o dall'obiettivo primario del regime.

158. In deroga ai punti 155, 156 e 157, qualora il numero previsto di partecipanti non sia sufficiente a garantire una concorrenza effettiva o a evitare offerte strategiche o qualora non possa essere organizzata una procedura di gara competitiva conforme ai punti 48 e 49, l'aiuto può essere concesso senza una procedura di gara competitiva. In tali casi, l'intensità di aiuto di base non deve superare il 40 % dei costi ammissibili. Tale intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli da trasporto a emissioni zero e di 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese o di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
159. In via eccezionale, in funzione delle caratteristiche specifiche della misura, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento di cui ai punti 47, 50 e 51, che è necessario un importo di aiuto più elevato. In tal caso, lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi relative al livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 53. L'importo dell'aiuto non deve superare il deficit di finanziamento, conformemente ai punti 50 e 51.

4.3.1.5 Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

160. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2, si applicano i requisiti di cui ai punti da 161 a 166.
161. La Commissione ritiene che alcune misure di aiuto abbiano effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, che difficilmente saranno compensati. In particolare, le misure che incentivano nuovi investimenti nei veicoli da trasporto alimentati a gas naturale (compresi CNG e GNL) possono determinare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti nel breve termine, ma possono aggravare le esternalità ambientali negative a lungo termine rispetto agli investimenti alternativi. Inoltre, gli aiuti per l'acquisizione di veicoli da trasporto puliti possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando soppiantano investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando comportano il lock-in di determinate tecnologie, ostacolando il più ampio sviluppo di un mercato di tecnologie più pulite e l'utilizzo di queste ultime. Pertanto, in tali casi, la Commissione ritiene improbabile che possano essere compensati gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per l'acquisto o il leasing di veicoli da trasporto puliti alimentati a gas naturale, come i veicoli alimentati a CNG e GNL.
162. Si può ritenere che gli aiuti per l'acquisto o il leasing di veicoli alimentati a CNG e GNL non determinino effetti di lock-in a lungo termine e non soppiantino gli investimenti in tecnologie più pulite se, al momento in cui lo Stato membro notifica alla Commissione i propri progetti di attuazione della misura di aiuto o quando la misura di aiuto è attuata, lo Stato membro dimostra che alternative più pulite non sono

prontamente disponibili sul mercato né saranno disponibili nel breve termine⁷¹. Si può anche considerare che gli aiuti non determinino effetti di lock-in né soppiantino investimenti in tecnologie più pulite se lo Stato membro si impegna a garantire che per tali veicoli si userebbe una miscela di biogas o carburanti rinnovabili gassosi di origine non biologica per il trasporto (per almeno il 20 %).

163. Alternative ai veicoli che utilizzano i combustibili fossili più inquinanti (come il diesel o il gas di petrolio liquefatto (GPL)) sono già disponibili sul mercato e possono essere utilizzate nei settori del trasporto stradale, ferroviario, marittimo, costiero e nelle vie navigabili interne. Pertanto si ritiene che gli aiuti per l'acquisto o il leasing di tali veicoli, anche di nuova generazione e con requisiti anche superiori alle norme dell'Unione, non producano gli stessi effetti positivi degli aiuti per l'acquisto o il leasing di veicoli puliti con emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ inferiori. In primo luogo, il miglioramento marginale in termini di riduzione diretta delle emissioni di CO₂ e di sostanze inquinanti è controbilanciato dal mantenimento delle emissioni di carbonio legate all'uso di combustibili fossili. In secondo luogo, la concessione di aiuti per l'acquisto di tali tipi di veicoli comporta un rischio significativo di lock-in delle tecnologie basate sui combustibili fossili e di sostituzione degli investimenti in alternative più pulite disponibili sul mercato, riducendo la domanda di veicoli alimentati da combustibili non fossili alternativi. Ciò scoraggerebbe anche l'ulteriore sviluppo del mercato delle tecnologie pulite non basate su combustibili fossili, adeguate alle esigenze del futuro. La Commissione ritiene pertanto improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per veicoli che utilizzano i combustibili fossili più inquinanti, come diesel o GPL, possano essere compensati.
164. Nel valutare la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti per l'acquisto di veicoli da trasporto puliti, la Commissione valuterà se la messa in servizio di nuovi veicoli da trasporto determini o aggravi i fallimenti del mercato esistenti, come l'eccesso di capacità nel settore interessato.
165. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, in considerazione del fabbisogno supplementare di capacità connesso all'obiettivo di aumento dell'uso di questa modalità di trasporto, gli Stati membri devono garantire che gli aiuti non determinino la rottamazione prematura di materiale rotabile a emissioni zero. A tal fine, il materiale rotabile a emissioni zero che, a seguito dell'aiuto, non è più utilizzato dovrebbe essere messo a disposizione sul mercato per un periodo minimo di tre mesi mediante una procedura di vendita sufficientemente pubblicizzata, aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, al prezzo di mercato.
166. Per quanto riguarda il trasporto aereo, lo Stato membro deve garantire che gli aiuti concessi a un'impresa già attiva nel settore interessato siano finalizzati alla sostituzione di aeromobili meno rispettosi dell'ambiente con aeromobili puliti di una classe comparabile e che non comportino l'espansione della flotta del beneficiario.

⁷¹ Ai fini di tale valutazione, la Commissione considererà in genere un periodo di quattro anni a decorrere dalla notifica o dall'attuazione della misura di aiuto. Essa baserà la sua valutazione su studi di mercato indipendenti presentati dallo Stato membro o su qualsiasi altro elemento di prova idoneo.

4.3.2 Aiuti per la diffusione di infrastrutture di ricarica o rifornimento

4.3.2.1 Motivazioni dell'aiuto

167. Per consentire un'ampia diffusione di veicoli da trasporto puliti e la transizione verso una mobilità a emissioni zero, è necessaria una vasta rete di infrastrutture di ricarica e rifornimento. Di fatto, un ostacolo particolarmente insidioso alla diffusione sul mercato di veicoli da trasporto puliti è la disponibilità limitata delle infrastrutture di ricarica e rifornimento. Inoltre, le infrastrutture di ricarica e rifornimento non sono distribuite uniformemente tra gli Stati membri. Allo stesso tempo, finché la quota di veicoli da trasporto puliti rimane limitata, il mercato da solo potrebbe non riuscire a offrire le infrastrutture di ricarica e rifornimento necessarie.
168. La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷² istituisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi per i trasporti nell'Unione e stabilisce disposizioni per gli Stati membri per la realizzazione di tale infrastruttura. Inoltre, altre politiche che promuovono la diffusione di veicoli da trasporto puliti forniscono già segnali di investimento per la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento. Tuttavia tali politiche da sole potrebbero non essere sufficienti per risolvere pienamente i fallimenti del mercato individuati. Gli Stati membri possono pertanto concedere aiuti per affrontare tali fallimenti del mercato residuali e sostenere la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento.

4.3.2.2 Ambito di applicazione e attività sostenute

169. Possono essere concessi aiuti per la costruzione e l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricarica o rifornimento.
170. I progetti possono includere anche impianti per operazioni di ricarica intelligente e per la produzione in loco di energia elettrica o idrogeno da fonti rinnovabili, collegati in modo diretto all'infrastruttura di ricarica o rifornimento, nonché impianti di stoccaggio in loco di energia elettrica e idrogeno da utilizzare come carburanti per i trasporti.

4.3.2.3 Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

4.3.2.3.1 Necessità dell'aiuto

171. Lo Stato membro deve verificare la necessità degli aiuti volti a incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica o rifornimento della stessa categoria⁷³ mediante una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente. In particolare, lo Stato membro deve verificare che verosimilmente, nessuna infrastruttura simile sia sviluppata nel breve termine a condizioni commerciali⁷⁴.

⁷² Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

⁷³ Ad esempio, per l'infrastruttura di ricarica, potenza standard o elevata.

⁷⁴ Ai fini di tale valutazione, la Commissione valuterà in generale se si prevede che le infrastrutture di ricarica o rifornimento saranno realizzate a condizioni commerciali entro tre anni. Essa baserà la sua

172. Nel valutare la necessità di aiuti volti alla realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento per veicoli da trasporto puliti, a emissioni zero e aperte all'accesso di soggetti terzi, comprese infrastrutture di ricarica o rifornimento accessibili al pubblico, si può tenere conto della penetrazione nel mercato dei veicoli da trasporto puliti cui tali infrastrutture sarebbero destinate.

4.3.2.3.2 Adeguatezza

173. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.2, si applicano i requisiti di cui ai punti 174 e 175.
174. È opportuno che la verifica dell'adeguatezza tra strumenti strategici alternativi tenga conto del potenziale di nuovi interventi normativi per stimolare la transizione verso una mobilità pulita e del loro impatto previsto rispetto alla misura proposta. In particolare, è opportuno che lo Stato membro consideri l'impatto di un sistema ETS, se del caso, e degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/94/UE.
175. Per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza tra i diversi strumenti di aiuto, gli aiuti per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica o rifornimento possono essere concessi sotto qualsiasi forma, comprese sovvenzioni, prestiti o garanzie. Lo Stato membro deve giustificare la scelta dello strumento di aiuto e spiegare perché strumenti di aiuto meno distorsivi non produrrebbero risultati altrettanto efficienti.

4.3.2.3.3 Proporzionalità

176. L'aiuto non deve superare i costi necessari per agevolare lo sviluppo dell'attività economica in questione in modo da aumentare il livello di tutela ambientale. L'aiuto può essere considerato proporzionato se sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 177 a 182.
177. I costi ammissibili sono i costi dell'investimento per la costruzione e l'installazione o per l'ammodernamento delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento. Tali costi possono comprendere:
- (a) l'infrastruttura stessa di ricarica o rifornimento;
 - (b) l'installazione o l'ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, come quelli per la predisposizione all'intelligenza dell'infrastruttura di ricarica, inclusi i trasformatori di potenza necessari per collegare l'infrastruttura di ricarica o rifornimento alla rete o a un'unità locale di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno;
 - (c) le relative attrezzature tecniche;
 - (d) le relative opere di ingegneria civile;
 - (e) i relativi adeguamenti di terreni o strade;

valutazione sui risultati della consultazione pubblica ex ante di cui al punto 171, su studi di mercato indipendenti presentati dallo Stato membro o su qualsiasi altro elemento di prova idoneo.

- (f) l'ottenimento dei relativi permessi.
178. Se un progetto prevede la produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili o lo stoccaggio in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili, i costi ammissibili possono includere i costi di investimento relativi alle unità di produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili o degli impianti di stoccaggio in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili.
179. Gli aiuti devono essere concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 48 e 49. La struttura della procedura di gara competitiva deve garantire che i candidati continuino a essere sufficientemente incentivati a presentare offerte per progetti relativi a infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono soltanto energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili. L'applicazione dei criteri di aggiudicazione non deve determinare una situazione di svantaggio per i progetti relativi a infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono soltanto energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili rispetto ai progetti relativi a infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono anche energia elettrica o idrogeno ad alta intensità di carbonio.
180. In deroga al punto 179, gli aiuti possono essere concessi sulla base di metodi diversi da una procedura di gara competitiva nei seguenti casi:
- (a) se il numero previsto di partecipanti non è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva o a evitare offerte strategiche o
 - (b) quando non è possibile organizzare una procedura di gara competitiva conforme ai punti 48 e 49.
181. Nei casi di cui al punto 180, l'importo dell'aiuto può essere determinato sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, conformemente ai punti 47, 50 e 51. Lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi relative al livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 53.
182. In alternativa al punto 181, l'intensità di aiuto di base non deve superare il 30 % dei costi ammissibili o il 40 % dei costi ammissibili se l'infrastruttura di ricarica o rifornimento fornisce, rispettivamente, solo energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese oppure di 20 punti percentuali per le piccole imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato oppure di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

4.3.2.4 Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

183. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2, si applicano i requisiti di cui ai punti da 184 a 189.
184. Gli aiuti per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture di rifornimento possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando soppiantano gli investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando comportano il lock-in di determinate tecnologie, ostacolando il più ampio sviluppo di un mercato di tecnologie più pulite e l'utilizzo di queste ultime. Pertanto, in tali casi, la Commissione ritiene improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per la realizzazione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di rifornimento di combustibili a base di gas naturale come CNG e GNL possano essere compensati.
185. Si può ritenere che gli aiuti destinati alla realizzazione o all'ammodernamento di infrastrutture di rifornimento di CNG e GNL non determinino effetti di lock-in a lungo termine e non soppiantino gli investimenti in tecnologie più pulite se, al momento in cui lo Stato membro notifica alla Commissione i propri progetti di attuazione della misura di aiuto o quando la misura di aiuto è attuata, lo Stato membro dimostra che alternative più pulite non sono prontamente disponibili sul mercato né saranno disponibili nel breve termine⁷⁵. Si può anche ritenere che gli aiuti per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture di rifornimento di CNG e GNL non determinino effetti di lock-in a lungo termine se lo Stato membro si impegna a garantire che il CNG e il GNL siano miscelati con biogas o carburanti rinnovabili gassosi di origine non biologica per i trasporti (per almeno il 20 %).
186. Alternative ai combustibili fossili sono già disponibili sul mercato e possono essere utilizzate nei settori del trasporto stradale, ferroviario, marittimo, costiero e nelle vie navigabili interne. Pertanto si ritiene che gli aiuti per la realizzazione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di rifornimento di combustibili fossili come l'idrogeno ad alta intensità di carbonio non producano gli stessi effetti positivi degli aiuti per la realizzazione di un'infrastruttura di rifornimento di combustibili non fossili. In primo luogo, è probabile che il miglioramento in termini di riduzione delle emissioni di CO₂ conseguito nel settore dei trasporti sia controbilanciato dalla prosecuzione delle emissioni di carbonio legate alla produzione e all'uso di combustibili fossili. In secondo luogo, in assenza di un impegno da parte dello Stato membro a garantire che le infrastrutture di rifornimento forniscano idrogeno rinnovabile o almeno a basse emissioni di carbonio, la concessione di aiuti per la realizzazione di tali infrastrutture può comportare il rischio di lock-in della produzione di idrogeno ad alta intensità di carbonio, e di sostituzione degli investimenti in alternative più pulite, riducendo la domanda di processi di produzione non basati sui combustibili fossili. Ciò scoraggerebbe anche l'ulteriore sviluppo del mercato delle tecnologie pulite non basate su combustibili fossili, adeguate alle esigenze del futuro in termini di mobilità a emissioni zero, e del mercato della produzione di energia e combustibili non fossili. La

⁷⁵ Ai fini di tale valutazione, la Commissione considererà in genere un periodo di quattro anni a decorrere dalla notifica o dall'attuazione della misura di aiuto. Essa baserà la sua valutazione su studi di mercato indipendenti presentati dallo Stato membro o su qualsiasi altro elemento di prova idoneo.

Commissione ritiene pertanto generalmente improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per la realizzazione o l'ammodernamento dell'infrastruttura di rifornimento di combustibili fossili come l'idrogeno ad alta intensità di carbonio possano essere compensati.

187. In assenza di misure di salvaguardia adeguate, gli aiuti possono portare alla creazione o al rafforzamento di posizioni di potere sul mercato, che rischiano di impedire o compromettere una concorrenza efficace nei mercati emergenti o in via di sviluppo. Lo Stato membro deve pertanto garantire che la struttura della misura di aiuto contenga garanzie adeguate per far fronte a tale rischio tra cui, ad esempio, la fissazione di una percentuale massima della dotazione di bilancio della misura assegnabile a un'unica impresa.
188. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di terzi per la gestione dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento deve essere aggiudicato in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria, e nel dovuto rispetto delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, se del caso.
189. Se sono concessi aiuti per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricarica o rifornimento aperte all'accesso di soggetti terzi, comprese infrastrutture di ricarica o rifornimento accessibili al pubblico, queste ultime devono essere accessibili al pubblico e garantire un accesso non discriminatorio agli utenti, anche, ove appropriato, in termini di tariffe, metodi di autenticazione e pagamento e altri termini e condizioni d'uso. Inoltre, lo Stato membro dovrebbe garantire che i canoni addebitati agli utenti terzi per l'utilizzo dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento corrispondano al prezzo di mercato.

4.4 Aiuti per l'uso efficiente delle risorse e per sostenere la transizione verso un'economia circolare

4.4.1 Motivazioni dell'aiuto

190. Il piano d'azione per l'economia circolare (*Circular Economy Action Plan* o CEAP)⁷⁶ prevede un'agenda orientata al futuro che mira ad accelerare la transizione dell'Unione verso un'economia circolare nel quadro del cambiamento promosso dalla comunicazione sul Green Deal. Il CEAP promuove i processi dell'economia circolare, incoraggia il consumo e la produzione sostenibili e mira a evitare gli sprechi e mantenere le risorse utilizzate il più a lungo possibile all'interno dell'economia dell'Unione. Questi obiettivi sono anche un prerequisito per conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 e per realizzare un'economia più pulita e sostenibile.
191. Il CEAP cita espressamente la necessità di tenere conto degli obiettivi connessi all'economia circolare nel contesto della revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia. A tale riguardo, il sostegno finanziario sotto forma di aiuti di Stato, combinato a norme chiare, coerenti e di ampia portata, può

⁷⁶ Comunicazione della Commissione – Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva, COM(2020) 98 final.

svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere la circolarità nei processi di produzione, nel quadro di una più ampia trasformazione dell'industria dell'Unione verso la neutralità climatica e la competitività a lungo termine. Esso può inoltre svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire a creare un efficiente mercato dell'Unione delle materie prime secondarie, che ridurrà la pressione sulle risorse naturali e creerà crescita sostenibile e posti di lavoro.

4.4.2 Ambito di applicazione e attività sostenute

192. Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi per:

- (a) investimenti volti a migliorare l'uso efficiente delle risorse attraverso uno dei seguenti elementi o entrambi:
 - (i) una riduzione netta delle risorse utilizzate per ottenere la stessa quantità di produzione⁷⁷;
 - (ii) la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o riciclate);
- (b) investimenti per la riduzione, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il riciclaggio e il riciclaggio dei rifiuti⁷⁸ prodotti dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il riciclaggio e il riciclaggio dei rifiuti prodotti da terzi che sarebbero altrimenti smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti⁷⁹ o meno efficiente sotto il profilo delle risorse⁸⁰ o che determinerebbe un peggioramento della qualità di riciclaggio;
- (c) investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il riciclaggio e il riciclaggio di altri prodotti, materiali o sostanze⁸¹ generati dal beneficiario o da terzi e che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o recuperati secondo una modalità meno efficiente sotto il profilo delle risorse⁸² o che determinerebbe un peggioramento della qualità di riciclaggio;

⁷⁷ Le risorse consumate possono comprendere tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia. La riduzione può essere determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione della misura di aiuto, compresi eventuali adeguamenti alle condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse.

⁷⁸ Cfr. le definizioni di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, preparazione per il riciclaggio, riciclaggio e rifiuti ai punti 18(54), (57), (66) e (79).

⁷⁹ La gerarchia dei rifiuti consiste a) nella prevenzione, b) nella preparazione per il riutilizzo, c) nel riciclaggio, d) nel recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, ed e) nello smaltimento. Cfr. articolo 4, punto 1), della direttiva 2008/98/CE.

⁸⁰ Visti gli investimenti volti a migliorare l'uso efficiente delle risorse di cui al punto 192, lettera a), punti i) e ii).

⁸¹ Altri prodotti, materiali o sostanze possono includere i sottoprodotti di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, i residui agricoli e forestali, le acque reflue, le acque piovane e le acque di dilavamento, i minerali, i nutrienti, i gas residui provenienti dai processi di produzione, i prodotti, le parti e i materiali ridondanti, ecc. I prodotti, le parti e i materiali ridondanti sono prodotti, parti o materiali che non sono più necessari o utili per i proprietari, ma sono idonei al riutilizzo.

⁸² Cfr. nota 95.

- (d) investimenti relativi alla raccolta differenziata⁸³ e alla cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze, in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.
193. A determinate condizioni, possono essere concessi aiuti a copertura dei costi operativi per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici (cfr. punto 216).
194. Gli aiuti relativi al recupero del calore residuo proveniente da processi di produzione o gli aiuti relativi alla CCU saranno valutati alle condizioni applicabili agli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla sezione 4.1.
195. La presente sezione non si applica alle misure di cui al punto 192, lettere da a) a d), sostenute da compensazioni per servizi di interesse economico generale.

4.4.3 *Effetto di incentivazione*

196. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2, si applicano i requisiti di cui ai punti da 197 a 201.
197. Lo Stato membro deve fornire uno scenario controfattuale credibile. Lo scenario controfattuale corrisponde generalmente a un investimento con la stessa capacità e la stessa durata di vita dell'investimento rispettoso dell'ambiente ed eventualmente con altre pertinenti caratteristiche tecniche uguali.
198. Lo scenario controfattuale può anche consistere nel mantenimento in esercizio degli impianti o delle attrezzature esistenti per un periodo corrispondente alla durata dell'investimento rispettoso dell'ambiente. In tal caso, devono essere presi in considerazione i costi attualizzati di manutenzione, riparazione e ammodernamento nel corso di tale periodo.
199. In alcuni casi, lo scenario controfattuale può consistere in una sostituzione degli impianti o delle attrezzature in un secondo momento, nel qual caso deve essere preso in considerazione il valore attualizzato degli impianti e delle attrezzature e deve essere livellata la differenza nel rispettivo ciclo di vita economico degli impianti o delle attrezzature.
200. Nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, il valore attualizzato del leasing di attrezzature rispettose dell'ambiente dovrebbe essere confrontato con il valore attualizzato del leasing delle attrezzature meno rispettose dell'ambiente che sarebbero utilizzate in assenza dell'aiuto.
201. In casi limitati, gli investimenti rispettosi dell'ambiente possono consistere in impianti o attrezzature che vanno ad aggiungersi a un investimento esistente. In tal caso, i costi ammissibili saranno costituiti dalla totalità dei costi di investimento.

⁸³ Cfr. la definizione di "raccolta differenziata" di cui all'articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE.

4.4.4 *Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi*

4.4.4.1 *Necessità dell'aiuto*

202. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.1, si applicano i requisiti di cui ai punti da 203 a 205.
203. Gli aiuti possono essere considerati necessari solo se i rifiuti o altre sostanze o materiali sarebbero altrimenti smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti o meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o altrimenti non sarebbero utilizzati.
204. L'investimento sovvenzionato non deve corrispondere a una pratica economicamente redditizia. Pertanto il processo o i processi mediante i quali i rifiuti o altri prodotti, materiali o sostanze sono preparati per il riutilizzo o il riciclaggio o sono riciclati non devono corrispondere a pratiche commerciali consolidate o economicamente redditizie. Se del caso, ciò deve essere verificato dal punto di vista delle pratiche generalmente applicate in tutta l'Unione e nelle varie tecnologie⁸⁴.
205. Nel caso di aiuti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze, lo Stato membro deve dimostrare che la raccolta differenziata e la cernita sono poco sviluppate in tale Stato membro. Qualora siano concessi aiuti a copertura dei costi operativi, lo Stato membro deve dimostrare che tali aiuti sono necessari per un periodo transitorio per agevolare la transizione verso un'economia circolare, ivi compresi, a titolo non esaustivo, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il riciclaggio o il riciclaggio. Lo Stato membro deve tenere conto di tutti gli obblighi previsti dai regimi di responsabilità estesa del produttore.

4.4.4.2 *Adeguatezza*

206. I requisiti di cui al punto 207 si applicano in aggiunta a quelli di cui alla sezione 3.2.1.2.
207. Secondo il principio "chi inquina paga"⁸⁵, le imprese che generano rifiuti non dovrebbero essere esonerate dai relativi costi di trattamento. Non è pertanto opportuno che l'aiuto esoneri le imprese che producono rifiuti dai costi o dagli obblighi relativi al trattamento di tali rifiuti, che dovrebbero essere a loro carico a norma del diritto dell'Unione o nazionale, anche nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Inoltre, l'aiuto non dovrebbe esonerare le imprese dai costi che dovrebbero essere considerati normali per un'impresa.

4.4.4.3 *Proporzionalità*

208. I costi ammissibili sono i costi dell'investimento supplementare, che consistono nella differenza tra i costi dell'investimento sovvenzionato o dell'attività sovvenzionata e

⁸⁴ Da un punto di vista tecnologico, può ad esempio essere opportuno verificare se l'investimento previsto determinerebbe un grado di riciclabilità più elevato o una qualità del materiale riciclato superiore rispetto alla normale prassi.

⁸⁵ Cfr. la definizione al punto 18(53).

quelli dell'investimento associato allo scenario controfattuale, che può essere uno dei seguenti:

- (a) un investimento comparabile, come descritto al punto 197, che sarebbe realizzato in modo credibile senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
 - (b) il trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
 - (c) il processo di produzione convenzionale relativo alla materia prima o al prodotto primari, se il prodotto (secondario) riutilizzato o riciclato è tecnicamente ed economicamente sostituibile con la materia prima o il prodotto primari; oppure
 - (d) qualsiasi altro scenario controfattuale basato su ipotesi debitamente giustificate.
209. Qualora il prodotto, la sostanza o il materiale costituisca un rifiuto, a meno che non sia riutilizzato e non vi sia alcun obbligo giuridico relativo allo smaltimento o trattamento di tale prodotto, sostanza o materiale, i costi ammissibili possono corrispondere all'investimento necessario per recuperare il prodotto, la sostanza o il materiale in questione.
210. L'intensità di aiuto di base non supera il 40 % dei costi ammissibili.
211. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese oppure di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
212. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato oppure di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
213. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le innovazioni ecologiche, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- (a) le innovazioni ecologiche devono rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello dell'Unione⁸⁶;
 - (b) il beneficio ambientale previsto deve essere significativamente maggiore del miglioramento rappresentato dai progressi generali del livello tecnologico di punta che caratterizza le attività analoghe⁸⁷;

⁸⁶ Gli Stati membri potrebbero per esempio dimostrarne il carattere innovativo fornendo una descrizione dettagliata dell'innovazione e delle condizioni di mercato relative alla sua introduzione o diffusione, mettendola a confronto con gli altri processi o le altre tecniche organizzative più all'avanguardia generalmente utilizzate dalle altre imprese del medesimo settore industriale.

- (c) il carattere innovativo dell'attività comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad attività analoghe non innovative⁸⁸.
214. In deroga ai punti da 210 a 213, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento condotta conformemente ai punti 47, 50 e 51, che è necessaria un'intensità di aiuto più elevata. In tal caso, lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 53. L'importo dell'aiuto non deve superare il deficit di finanziamento, determinato conformemente ai punti 50 e 51.
215. Se l'aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 48 e 49, l'importo dell'aiuto è considerato proporzionato.
216. Gli aiuti possono coprire anche i costi operativi relativi alla raccolta differenziata e alla cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici, ai fini della preparazione per il riutilizzo o del riciclaggio, nel qual caso devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) gli aiuti devono essere concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 48 e 49 che deve essere aperta, su base non discriminatoria, a tutti gli operatori che forniscono servizi di raccolta differenziata e di cernita;
 - (b) in caso di elevata incertezza sull'evoluzione futura dei costi operativi durante il periodo di validità della misura, la struttura della procedura di gara può includere norme che limitano la compensazione in determinate circostanze ben definite, a condizione che tali norme e circostanze siano stabilite in modo trasparente ex ante;
 - (c) gli aiuti agli investimenti concessi a un impianto utilizzato per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici devono essere dedotti dagli aiuti al funzionamento concessi allo stesso impianto, se entrambe le forme di aiuto coprono gli stessi costi ammissibili;
 - (d) l'aiuto può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni.

⁸⁷ Qualora sia possibile impiegare parametri quantitativi per mettere a confronto le innovazioni ecologiche con attività standard non innovative, per "significativamente maggiore" si intenderà che il miglioramento marginale previsto che tali innovazioni ecologiche comportano in termini di riduzione dei rischi e dell'inquinamento ambientale o di aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia e delle risorse dovrà essere almeno doppio rispetto al miglioramento marginale previsto generato dai progressi generali associati alle attività analoghe non innovative. Qualora l'approccio proposto non risulti appropriato per un determinato caso o il confronto quantitativo non sia possibile, il fascicolo relativo alla domanda di aiuti di Stato dovrebbe contenere la descrizione dettagliata del metodo utilizzato per verificare tale condizione; tale metodo deve prevedere criteri analoghi a quello proposto.

⁸⁸ Lo Stato membro può dimostrare l'esistenza di tale rischio, per esempio, in termini di costi rispetto al fatturato dell'impresa, di tempo richiesto per lo sviluppo dell'attività, di benefici previsti derivanti dalle innovazioni ecologiche rispetto ai costi e di probabilità di insuccesso.

4.4.5 *Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi*

217. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2, si applicano i requisiti di cui ai punti da 218 a 221.
218. L'aiuto non deve incentivare la produzione di rifiuti.
219. L'aiuto non deve limitarsi ad incrementare la domanda di rifiuti o di altri materiali e risorse destinati a essere riutilizzati, riciclati o recuperati senza incrementare la raccolta di tali materiali.
220. Nel valutare l'impatto dell'aiuto sul mercato, la Commissione deve prendere in considerazione i potenziali effetti dell'aiuto sul funzionamento dei mercati dei materiali primari e dei materiali secondari relativi ai prodotti in questione.
221. In particolare, nel valutare l'impatto sul mercato degli aiuti per i costi operativi relativi alla raccolta differenziata e alla cernita di rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, la Commissione terrà in considerazione le potenziali interazioni con i regimi di responsabilità estesa del produttore nello Stato membro interessato.

4.5 Aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non dovuto ai gas a effetto serra

4.5.1 *Motivazioni dell'aiuto*

222. L'obiettivo inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche, di cui alla comunicazione sul Green Deal, dovrebbe garantire che, entro il 2050, l'inquinamento sia ridotto a livelli non più dannosi per gli esseri umani e gli ecosistemi naturali e che rispettano limiti sostenibili per il nostro pianeta, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche, in linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile⁸⁹ e con gli obiettivi a lungo termine dell'ottavo programma d'azione per l'ambiente⁹⁰. L'Unione ha fissato obiettivi specifici per la riduzione del livello di inquinamento, ad esempio per un'aria più pulita⁹¹ e per l'eliminazione dell'inquinamento dei corpi idrici⁹², per la

⁸⁹ Cfr. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030_Agenda_for_Sustainable_Development_web.pdf.

⁹⁰ Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, COM(2020) 652 final.

⁹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un programma "Aria pulita" per l'Europa, COM(2013) 918 final. Cfr. anche la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3) e la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1) per l'ozono troposferico, il particolato, gli ossidi di azoto, i metalli pesanti pericolosi e una serie di altri inquinanti. Cfr. anche direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1) per i principali inquinanti atmosferici transfrontalieri: biossidi di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili non metanici e particolato.

riduzione del rumore, dei rifiuti di plastica e di microplastica e dell'inquinamento da microplastica⁹³, e ha fissato obiettivi in materia di nutrienti e fertilizzanti in eccesso, pesticidi pericolosi e sostanze che causano resistenza antimicrobica⁹⁴.

223. Il sostegno finanziario sotto forma di aiuti di Stato può contribuire in modo sostanziale all'obiettivo ambientale di ridurre le forme di inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra.

4.5.2 *Ambito di applicazione e attività sostenute*

224. Gli aiuti destinati alla prevenzione o alla riduzione dell'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra possono essere concessi per investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale, di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme dell'Unione o di conformarsi a norme dell'Unione non ancora in vigore.
225. Qualora gli aiuti vengano concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili⁹⁵, essi devono essere strutturati in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli previsti dalle norme obbligatorie dell'Unione per le imprese interessate.
226. L'aiuto deve mirare principalmente alla prevenzione o alla riduzione dell'inquinamento direttamente connesso alle attività del beneficiario.
227. L'aiuto non deve semplicemente spostare l'inquinamento da un settore all'altro o da un comparto ambientale all'altro (ad esempio, dall'aria all'acqua). Quando l'aiuto mira alla riduzione dell'inquinamento, deve conseguire una riduzione globale dell'inquinamento.
228. La presente sezione non si applica alle misure di aiuto che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4.1. Se una misura contribuisce sia alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia alla prevenzione o riduzione dell'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, la compatibilità della misura sarà valutata sulla base della sezione 4.1 o della presente sezione, a seconda di quale dei due obiettivi sia predominante.

4.5.3 *Effetto di incentivazione*

229. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti 230 e 231.

⁹² La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) prescrive, salvo deroghe, un buono stato chimico per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.

⁹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo", COM(2021) 400 final.

⁹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020) 381 final.

⁹⁵ Le autorizzazioni scambiabili possono comportare l'intervento di aiuti di Stato, in particolare quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato.

230. Gli aiuti agli investimenti che consentono al beneficiario di andare al di là delle norme dell'Unione applicabili contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo ambientale o energetico. Per non dissuadere gli Stati membri dal fissare norme nazionali vincolanti più rigorose delle corrispondenti norme dell'Unione, le misure di aiuto possono avere un effetto di incentivazione a prescindere dalla presenza di norme nazionali vincolanti più rigorose delle norme dell'Unione. Ciò riguarda anche, ad esempio, le misure volte a migliorare la qualità delle acque e dell'aria che vanno oltre quanto prescritto dalle norme obbligatorie dell'Unione. Tale contributo positivo sussiste anche in presenza di norme nazionali obbligatorie adottate in assenza di norme dell'Unione.
231. Gli aiuti per l'adeguamento a norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore saranno considerati come aiuti con effetto di incentivazione se l'investimento è attuato e concluso almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle norme dell'Unione.

4.5.4 *Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi*

4.5.4.1 *Necessità dell'aiuto*

232. I requisiti di cui al punto 233 si applicano in aggiunta a quelli di cui alla sezione 3.2.1.1.
233. Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili⁹⁶, lo Stato membro deve dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- (a) l'asta integrale garantisce un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;
 - (b) non è possibile trasferire al consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite⁹⁷;
 - (c) le singole imprese del settore non devono ridurre i livelli di emissione affinché il prezzo dei certificati sia sostenibile. È possibile dimostrare l'irriducibilità dei livelli di consumo utilizzando come parametro i livelli di emissione ottenuti con la tecnica più vantaggiosa all'interno dello spazio economico europeo. Tutte le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa possono beneficiare appieno di una quota pari all'aumento dei costi di produzione indotto dal regime di autorizzazioni scambiabili avvalendosi della tecnica più vantaggiosa e che non è possibile trasferire al consumatore. Le imprese con i peggiori risultati ambientali ricevono quote più esigue, proporzionalmente a tali prestazioni ambientali.

4.5.4.2 *Proporzionalità*

234. I costi ammissibili sono i costi dell'investimento supplementare direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale.

⁹⁶ Le autorizzazioni scambiabili possono comportare l'intervento di aiuti di Stato, in particolare quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato.

⁹⁷ L'analisi può essere condotta sulla base, tra l'altro, di stime dell'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, nonché di stime del calo delle vendite e del relativo impatto sulla redditività del beneficiario.

235. I costi dell'investimento supplementare consistono nella differenza tra i costi dell'investimento sovvenzionato e quelli dell'investimento dello scenario controfattuale, conformemente ai punti da 197 a 201. Se il progetto consiste nell'adeguamento anticipato a norme dell'Unione che non sono ancora in vigore, lo scenario controfattuale dovrebbe essere, in linea di principio, quello descritto al punto 199.
236. L'intensità di aiuto di base non supera il 40 % dei costi ammissibili.
237. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese oppure di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
238. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato oppure di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
239. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le innovazioni ecologiche, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 213.
240. In deroga ai punti da 236 a 239, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento di cui ai punti 47, 50 e 51, che è necessaria un'intensità di aiuto più elevata. In tal caso, lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 53. L'importo dell'aiuto non deve superare il deficit di finanziamento di cui ai punti 50 e 51.
241. Se l'aiuto è concesso a seguito di una procedura di gara competitiva condotta rispettando i criteri di cui ai punti 48 e 49, l'importo dell'aiuto è considerato proporzionato.
242. Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili, la Commissione verificherà inoltre che:
- (a) l'assegnazione delle quote, effettuata in modo trasparente, deve basarsi su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità;
 - (b) la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa a un prezzo inferiore al valore di mercato non deve superare le previsioni di fabbisogno dell'impresa stimate per una situazione senza sistema di scambio.

4.5.5 Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

243. I requisiti di cui al punto 244 si applicano in aggiunta a quelli di cui alla sezione 3.2.2.
244. Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili, la Commissione verificherà inoltre che:
- (a) i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i

concorrenti operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile;

- (b) la metodologia di assegnazione non favorisca determinate imprese⁹⁸ o determinati settori, tranne nei casi in cui una tale misura sia giustificata dalla logica ambientale del sistema stesso oppure sia necessaria ai fini della coerenza con altre politiche ambientali;
- (c) l'assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non avvenga a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati;
- (d) l'accesso al regime non sia indebitamente ostacolato dall'assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori.

4.6 Aiuti per il risanamento di siti contaminati, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, e la biodiversità e soluzioni basate sulla natura

4.6.1 Motivazioni dell'aiuto

- 245. La strategia sulla biodiversità per il 2030⁹⁹ mira a proteggere la natura, invertendo il degrado degli ecosistemi e portando la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. In quanto elemento centrale della comunicazione sul Green Deal, la strategia fissa obiettivi e impegni ambiziosi per il 2030, al fine di ottenere ecosistemi sani e resilienti.
- 246. Il sostegno finanziario sotto forma di aiuti di Stato può contribuire in modo sostanziale all'obiettivo ambientale di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi, in vari modi, anche fornendo incentivi per riparare i danni ai siti contaminati, ripristinare gli habitat naturali e gli ecosistemi degradati o realizzare investimenti per la tutela degli ecosistemi.
- 247. La strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici¹⁰⁰ mira a mobilitare gli investimenti in soluzioni di adattamento basate sulla natura¹⁰¹, la cui attuazione su larga scala aumenterebbe la resilienza climatica e contribuirebbe a molteplici obiettivi del Green Deal europeo.

4.6.2 Ambito di applicazione e attività sostenute

- 248. La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità relative alle misure di aiuto volte al risanamento di siti contaminati, al ripristino degli habitat naturali e degli

⁹⁸ Ad esempio, nuovi gestori o, al contrario, imprese o impianti esistenti.

⁹⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final.

¹⁰⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2021) 82 final.

¹⁰¹ <https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-in-europe/>.

ecosistemi, alla tutela e al recupero della biodiversità, e a soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

249. La presente sezione non si applica:

- (a) al ripristino a seguito della chiusura di centrali elettriche e delle attività estrattive disciplinate dalla sezione 4.12;
- (b) alle misure volte al risanamento di siti contaminati, al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, alla tutela o al recupero della biodiversità, e a soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici sostenute da compensazioni per servizi di interesse economico generale;
- (c) agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale¹⁰².

250. Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi per le seguenti attività:

- (a) la riparazione di danni ambientali, compreso il degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche;
- (b) il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi in uno stato degradato;
- (c) investimenti che contribuiscono alla tutela o al ripristino della biodiversità o degli ecosistemi se tali investimenti favoriscono il conseguimento di buone condizioni per gli ecosistemi o la tutela di ecosistemi già in buone condizioni;
- (d) investimenti in soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

4.6.3 *Effetto di incentivazione*

251. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2, si applicano i requisiti di cui ai punti da 252 a 255.

252. Gli aiuti per il risanamento di siti contaminati e per il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, per la tutela e il recupero della biodiversità e per soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici possono essere considerati come aventi un effetto di incentivazione solo se l'inquinatore non è stato identificato o non può essere ritenuto giuridicamente responsabile del finanziamento dei lavori necessari per prevenire e correggere il degrado e la contaminazione ambientale conformemente al principio "chi inquina paga". L'inquinatore è il soggetto responsabile ai sensi del diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatta salva la direttiva 2004/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰³ o altre norme pertinenti dell'Unione¹⁰⁴.

¹⁰² Gli aiuti destinati a compensare tali danni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014.

253. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", gli aiuti al soggetto responsabile ai sensi delle norme dell'Unione o nazionali applicabili possono avere un effetto di incentivazione se coprono i costi supplementari necessari per aumentare la portata o l'ambizione del progetto di decontaminazione o ripristino, al di là degli obblighi giuridici previsti dalle norme dell'Unione o nazionali applicabili. Lo Stato membro deve dimostrare che sono stati compiuti tutti gli sforzi ragionevoli per identificare l'operatore responsabile. Se il responsabile ai sensi del diritto applicabile non viene identificato o non può essere obbligato a sostenere i costi, si può ritenere che l'aiuto di Stato per l'intera opera di decontaminazione o ripristino abbia un effetto di incentivazione. Se la persona che ha causato la contaminazione o qualsiasi altro danno ambientale viene identificata, lo Stato membro deve dimostrare che sono state adottate tutte le misure giuridiche, comprese azioni legali, affinché i costi siano sostenuti dall'inquinatore. La Commissione può ritenere che un'impresa non possa farsi carico dei costi di risanamento della contaminazione da essa causata qualora abbia cessato di esistere legalmente e nessun'altra impresa possa essere considerata come suo successore legale¹⁰⁵ e qualora non vi siano garanzie finanziaria per far fronte ai costi di risanamento o siano insufficienti.
254. Gli aiuti di Stato non hanno un effetto di incentivazione quando sono concessi per l'attuazione di misure compensative ai sensi dell'articolo 6, punto 4), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹⁰⁶. Tuttavia si può ritenere che gli aiuti destinati a coprire i costi supplementari necessari per aumentare la portata o l'ambizione di tali misure, andando oltre gli obblighi giuridici di cui all'articolo 6, punto 4), di tale direttiva abbiano un effetto di incentivazione.
255. Inoltre, si ritiene che gli aiuti per il risanamento di siti contaminati e per il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi abbiano un effetto di incentivazione quando i costi di risanamento o ripristino superano l'aumento del valore del terreno.

4.6.4 Proporzionalità

256. I costi ammissibili comprendono:

- (a) i costi sostenuti per riparare i danni ambientali alla qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche;
- (b) i costi sostenuti per i lavori di ripristino;
- (c) i costi sostenuti per i lavori per la tutela o il ripristino della biodiversità;

¹⁰⁴ Cfr. la comunicazione della Commissione – Linee guida per un'interpretazione comune del termine "danno ambientale" di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (2021/C 118/01) (GU C 118 del 7.4.2021, pag. 1).

¹⁰⁵ Cfr. la decisione C(2012) 558 final della Commissione, del 17 ottobre 2012, nel caso SA.33496 (2011/N) – Austria – Einzelfall, Altlast, DECON Umwelttechnik GmbH, considerando 65-69 (GU C 14 del 17.1.2013, pag. 1).

¹⁰⁶ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- (d) i costi sostenuti per i lavori di attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici.
257. Tutte le spese sostenute per il risanamento o il ripristino del sito, la tutela o il ripristino della biodiversità o l'implementazione di soluzioni basate sulla natura possono essere considerate costi ammissibili per il risanamento e il ripristino dei siti contaminati o per la tutela o il ripristino della biodiversità.
258. L'aiuto può coprire il 100 % dei costi ammissibili al netto dell'aumento di valore del terreno. Le valutazioni dell'aumento di valore del terreno derivante dal risanamento o dal ripristino devono essere effettuate da un perito indipendente.

4.7 Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali

4.7.1 Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali

4.7.1.1 Motivazioni dell'aiuto

259. Le tasse o i prelievi parafiscali ambientali sono volti ad aumentare il costo dei comportamenti dannosi per l'ambiente. In questo modo si scoraggia tale condotta e si aumenta il livello di tutela ambientale. In linea di principio, è opportuno che le tasse e i prelievi parafiscali ambientali riflettano i costi complessivi per la società, così come l'importo della tassa o del prelievo parafiscale corrisposto per unità di emissioni; gli altri inquinanti, o risorse consumate, dovrebbero essere uguali per tutte le imprese che sono responsabili di comportamenti dannosi per l'ambiente. Se gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali possono incidere negativamente su tale obiettivo, un tale approccio potrebbe essere comunque necessario laddove i beneficiari si troverebbero altrimenti in una posizione di svantaggio competitivo tale da rendere impossibile l'applicazione di tasse o prelievi parafiscali ambientali.

4.7.1.2 Ambito di applicazione e attività sostenute

260. La concessione di un trattamento più favorevole ad alcune imprese può facilitare un livello generale più elevato di tasse o prelievi parafiscali ambientali. Di conseguenza, gli sgravi da tasse o prelievi ambientali possono contribuire almeno indirettamente a un livello di tutela ambientale superiore. Tuttavia ciò non dovrebbe compromettere l'obiettivo generale delle tasse o dei prelievi parafiscali ambientali che consiste nello scoraggiare i comportamenti dannosi per l'ambiente.
261. La Commissione riterrà che gli sgravi da tasse o prelievi non compromettono gli obiettivi generali perseguiti e contribuiscono, almeno indirettamente, ad aumentare il grado di tutela dell'ambiente se lo Stato membro interessato dimostrerà che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- (a) le riduzioni sono destinate rigorosamente alle imprese più colpite da una maggiore pressione fiscale;
 - (b) l'aliquota fiscale, di applicazione generale, risulta più elevata di quanto non sarebbe stata in assenza della riduzione.

262. A tale fine la Commissione valuterà le informazioni fornite dagli Stati membri. Tali informazioni riguardano i settori o le categorie di beneficiari oggetto degli sgravi, la descrizione della situazione in cui si trovano i principali beneficiari in ciascuno dei settori interessati e la spiegazione delle modalità con cui la tassazione contribuisce alla tutela dell'ambiente. I settori che possono beneficiare delle riduzioni vanno descritti in maniera adeguata ed è va fornito un elenco dei principali beneficiari di ciascun settore (tenendo conto, in particolare, del fatturato, delle quote di mercato e dell'entità della base imponibile).

4.7.1.3 Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

4.7.1.3.1 Necessità

263. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.1, si applicano i requisiti di cui al punto 264.

264. La Commissione considera gli aiuti necessari qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- (a) i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore, se sono in una situazione di fatto simile;
- (b) la tassa o prelievo parafiscale ambientale comporta, se non viene applicato lo sgravio, un aumento sostanziale dei costi di produzione, calcolati come proporzione del valore aggiunto lordo per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;
- (c) non sarebbe possibile trasferire al consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite.

4.7.1.3.2 Adeguatezza

265. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.2, si applicano i requisiti di cui ai punti 266 e 267.

266. La Commissione autorizzerà regimi di aiuto di questo tipo per un periodo di 10 anni. Dopo tale periodo uno Stato membro potrà notificare nuovamente la misura, dopo avere nuovamente valutato l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

267. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti sotto forma di riduzione dell'aliquota della tassa o prelievo o sotto forma di importo di compensazione fisso annuo (rimborso della tassa o prelievo), oppure possono prevedere una combinazione delle due opzioni. Il vantaggio dell'approccio basato sul rimborso della tassa o prelievo è dato dal fatto che le imprese rimangono esposte al segnale di prezzo dato dalle tasse o dai prelievi ambientali. Se applicati, gli importi del rimborso fiscale dovrebbero essere calcolati sulla base di dati storici, ossia sui livelli di produzione, consumo o inquinamento registrati dall'impresa in un dato anno di riferimento.

4.7.1.3.3 Proporzionalità

268. La sezione 3.2.1.3 non si applica agli aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali.
269. La Commissione considererà gli aiuti proporzionati se almeno una delle seguenti condizioni risulti soddisfatta:
- (a) i beneficiari degli aiuti versano almeno il 20 % della tassa o prelievo parafiscale ambientale nazionale;
 - (b) la riduzione della tassa o del prelievo, che non deve superare il 100 % della tassa o prelievo parafiscale ambientale nazionale, è subordinata alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e i beneficiari o le associazioni di beneficiari in base ai quali i beneficiari o le associazioni di beneficiari si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi lo stesso effetto del versamento da parte dei beneficiari o associazioni di beneficiari di almeno il 20 % della tassa o del prelievo nazionale. Tali accordi o impegni possono contemplare, tra l'altro, una riduzione del consumo energetico, una riduzione di emissioni e altri inquinanti, o qualsiasi altra misura ambientale.
270. Tali accordi devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative:
- (a) il contenuto degli accordi è negoziato dallo Stato membro e indica gli obiettivi e il calendario relativo al loro conseguimento;
 - (b) lo Stato membro assicura un controllo indipendente e regolare degli impegni assunti in forza degli accordi;
 - (c) gli accordi sono periodicamente rivisti alla luce delle innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono sanzioni efficaci in caso di mancato adempimento degli impegni.

4.7.2 Aiuti per la tutela dell'ambiente sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali

4.7.2.1 Motivazioni dell'aiuto

271. Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di aumentare il livello di tutela dell'ambiente adottando sgravi da tasse o prelievi parafiscali. Qualora tali sgravi mirino a incoraggiare i beneficiari a intraprendere progetti o attività che comportino un minor inquinamento o consumo di risorse, la Commissione valuterà le misure alla luce dei requisiti di cui alla sezione 4.7.2.

4.7.2.2 Ambito di applicazione e attività sostenute

272. La presente sezione riguarda gli aiuti a favore di progetti e attività rispettosi dell'ambiente che rientrano nel campo di applicazione delle sezioni da 4.2 a 4.6 e che assumono la forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali.
273. Qualora lo sgravio da tasse o prelievi persegua principalmente un obiettivo di decarbonizzazione, si applica la sezione 4.1, anziché la sezione 4.7.2.

4.7.2.3 Effetto di incentivazione

274. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti 275 e 276.
275. Per ogni progetto ammissibile o progetto di riferimento per una categoria di beneficiari, lo Stato membro deve presentare dati quantitativi, come indicato nella sezione 3.2.1.3 (punto 50), o dati equivalenti, per la valutazione della Commissione, mettendo a confronto la redditività dell'attività o del progetto di riferimento con e senza gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali e dimostrando che lo sgravio incentiva la realizzazione del progetto o dell'attività rispettosi dell'ambiente.
276. Si ritiene che gli aiuti a progetti avviati prima della presentazione della domanda di aiuto abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- (a) la misura stabilisce il diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;
 - (b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali o parafiscali.

4.7.2.4 Proporzionalità

277. La sezione 3.2.1.3 non si applica agli aiuti per la tutela dell'ambiente sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali.
278. L'aiuto non deve superare l'aliquota normale o l'importo della tassa o del prelievo che sarebbe altrimenti applicabile.
279. Se lo sgravio da tasse o prelievi parafiscali è legato ai costi di investimento, l'aiuto sarà considerato proporzionato a condizione che non superi le intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto di cui alle sezioni da 4.2 a 4.6. Nei casi per i quali tali sezioni richiedono una procedura di gara competitiva, tale requisito non si applica agli sgravi da tasse o prelievi parafiscali.
280. Se gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali riducono i costi operativi ricorrenti, l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi operativi della soluzione rispettosa dell'ambiente e quelli dello scenario controfattuale meno rispettoso dell'ambiente. Occorre inoltre tenere conto dei potenziali risparmi sui costi o delle entrate supplementari derivanti dall'attività più rispettosa dell'ambiente. In assenza di attività o investimenti controfattuali, l'aiuto non deve superare la differenza tra i costi operativi e i ricavi, compreso un profitto ragionevole nel periodo in questione, e lo Stato membro deve istituire un meccanismo di recupero per garantire che i pagamenti in eccesso siano recuperati.

4.7.2.5 Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

281. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2, si applicano i requisiti di cui ai punti da 282 a 283.
282. Gli aiuti di Stato devono essere concessi, in linea di principio, allo stesso modo per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o analoga rispetto alle finalità o agli obiettivi della misura di aiuto.
283. Se lo sgravio da tasse o prelievi parafiscali riguarda progetti che rientrano nel campo di applicazione della sezione 4.3.1, si applicano i punti da 161 a 166; se riguarda progetti che rientrano nel campo di applicazione della sezione 4.3.2, si applicano i punti da 184 a 189.

4.8 Aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica

4.8.1 *Motivazioni dell'aiuto*

284. I fallimenti del mercato e della regolamentazione possono far sì che i segnali di prezzo non forniscano incentivi efficaci agli investimenti, determinando ad esempio un'inadeguatezza in termini di mix di risorse di energia elettrica, capacità, flessibilità o ubicazione. Inoltre, la significativa trasformazione del settore dell'energia elettrica dovuta ai cambiamenti tecnologici e alle sfide climatiche rende problematico garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Mentre un mercato dell'energia elettrica sempre più integrato consente di norma lo scambio di energia elettrica a livello dell'UE, attenuando in tal modo i problemi di sicurezza dell'approvvigionamento a livello nazionale, possono verificarsi situazioni in cui, in alcuni Stati membri o regioni, anche nei mercati accoppiati la sicurezza dell'approvvigionamento non può essere garantita costantemente. Di conseguenza, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'introduzione di misure volte a garantire determinati livelli di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

4.8.2 *Ambito di applicazione e attività sostenute*

285. La presente sezione riguarda le norme di compatibilità per le misure di aiuto volte ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Ciò comprende i meccanismi di capacità e i regimi di interruzione per affrontare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento a lungo e breve termine derivanti da fallimenti del mercato che impediscono investimenti sufficienti nella capacità di generazione di energia elettrica, nello stoccaggio o nella gestione della domanda, nonché riserve di rete volte a ovviare all'insufficienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
286. Tali misure possono anche essere strutturate per sostenere obiettivi di tutela ambientale, ad esempio attraverso l'esclusione di capacità maggiormente inquinanti o misure volte a conferire un vantaggio, nel processo di selezione, alle capacità più vantaggiose per l'ambiente.

4.8.3 *L'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica*

4.8.3.1 Agevolazione dello sviluppo di determinate attività economiche

287. Nelle notifiche, gli Stati membri individuano le attività economiche che saranno sviluppate grazie all'aiuto. Gli aiuti per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica favoriscono direttamente lo sviluppo di attività economiche connesse alla produzione di energia elettrica, allo stoccaggio e alla gestione della domanda, inclusi i nuovi investimenti e la ristrutturazione e la manutenzione efficienti degli attivi esistenti. Essi possono anche indirettamente sostenere un'ampia gamma di attività economiche che utilizzano l'energia elettrica come fattore produttivo, tra cui l'elettificazione del calore e dei trasporti.

4.8.3.2 Effetto di incentivazione

288. In deroga ai punti 25, 26 e 27, a causa della natura generale dei fallimenti del mercato che potrebbero comportare la necessità di incentivare un'ulteriore sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, gli Stati membri possono basarsi sugli elementi di prova presentati a norma della sezione 4.8.4.1 per dimostrare l'effetto di incentivazione complessivo della misura proposta. La valutazione richiesta per dimostrare, analizzare e quantificare la necessità di una misura in materia di sicurezza dell'approvvigionamento consente di confrontare la situazione della sicurezza dell'approvvigionamento in presenza della misura e la situazione controfattuale in assenza della misura.

289. Si applicano le norme sull'effetto di incentivazione di cui ai punti 28, 29, 30 e 31.

4.8.4 *Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi*

4.8.4.1 Necessità

290. La sezione 3.2.1.1 non si applica alle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

291. La natura e le cause del problema della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, e quindi della necessità di aiuti di Stato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, devono essere adeguatamente analizzate e quantificate, anche quando e dove si prevede che il problema si verifichi con riferimento allo standard di affidabilità di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/943. È necessario indicare l'unità di misura per la quantificazione e prevedere il metodo di calcolo, facendo riferimento a eventuali requisiti della legislazione settoriale.

292. Ove applicabile, è opportuno che l'individuazione di un problema di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica sia coerente con l'ultima analisi disponibile effettuata dall'ENTSO-E per l'energia elettrica conformemente alla legislazione del mercato interno dell'energia, in particolare:

- (a) per le misure relative all'adeguatezza delle risorse, le valutazioni europee dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/943;

- (b) per le misure riguardanti la congestione strutturale, le relazioni sulle congestioni strutturali e su altre congestioni fisiche importanti tra le zone di offerta e al loro interno, di cui all'articolo 14, punto 2), del regolamento (UE) 2019/943.
293. Gli Stati membri possono anche fare affidamento sulle valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse per giustificare la necessità di misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, nella misura consentita dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/943.
294. Le misure relative al rischio di crisi dell'energia elettrica a breve termine dovrebbero essere individuate nel piano nazionale di preparazione ai rischi di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/941¹⁰⁷.
295. È opportuno che gli Stati membri che propongono di introdurre diverse misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica spieghino chiaramente in che modo esse interagiscono tra loro per ottenere (ma non superare) lo standard di affidabilità.
296. Devono essere individuati i fallimenti normativi o di mercato che impediscono di raggiungere un livello sufficiente di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica (e, se del caso, di tutela ambientale) in assenza di un intervento.
297. Devono essere individuate anche le misure esistenti che già affrontano i fallimenti del mercato individuati.
298. È opportuno che gli Stati membri dimostrino chiaramente i motivi per cui non ci si può aspettare che il mercato garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in assenza di aiuti di Stato, tenendo conto degli sviluppi del mercato e tecnologici in corso e previsti.
299. Nella sua valutazione, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi che devono essere forniti dallo Stato membro:
- (a) una valutazione dell'impatto della generazione variabile, anche proveniente da sistemi contigui;
 - (b) una valutazione dell'impatto della partecipazione dal lato della domanda, compresa una descrizione delle misure volte a promuovere la gestione della domanda;
 - (c) una valutazione dell'effettiva o possibile esistenza di interconnessioni e di importanti infrastrutture di rete, compresa una descrizione dei progetti in corso e previsti;
 - (d) una valutazione di ogni altro elemento che possa causare o aggravare i problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, come la presenza di

¹⁰⁷ Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (regolamento sulla preparazione ai rischi) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

massimali sui prezzi all'ingrosso o altri fallimenti normativi o del mercato. Se richiesto a norma del regolamento (UE) 2019/943, il piano di attuazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, di detto regolamento deve essere oggetto di un parere della Commissione prima della concessione dell'aiuto. Il piano di attuazione e il parere saranno presi in considerazione nella valutazione della necessità.

4.8.4.2 Adeguatezza

300. La sezione 3.2.1.2 non si applica alle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.
301. È opportuno che gli Stati membri prendano principalmente in considerazione modalità alternative per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, in particolare valutando l'opportunità di dare al mercato dell'energia elettrica un assetto più efficiente, in grado di ovviare ai fallimenti del mercato che compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, ad esempio migliorando il funzionamento dei sistemi di regolazione degli sbilanciamenti dell'energia elettrica, integrando più efficacemente la generazione variabile, incentivando e integrando la gestione della domanda e lo stoccaggio, consentendo segnali di prezzo efficienti, rimuovendo gli ostacoli agli scambi transfrontalieri e migliorando le infrastrutture, tra cui l'interconnessione. Gli aiuti possono essere ritenuti adeguati per le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento qualora, nonostante adeguati miglioramenti apportati all'assetto del mercato e investimenti effettuati negli attivi della rete, già attuati o pianificati, permangano problemi di sicurezza dell'approvvigionamento.

4.8.4.3 Ammissibilità

302. È opportuno che la misura di aiuto sia aperta a tutti i beneficiari o a tutti i progetti tecnicamente in grado di contribuire efficacemente al conseguimento dell'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò comprende la produzione, lo stoccaggio e la gestione della domanda, nonché l'aggregazione in blocchi più grandi delle piccole unità di queste forme di capacità.
303. Sono considerate appropriate le limitazioni alla partecipazione alle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento volte a garantire che tali misure non pregiudichino la tutela dell'ambiente (cfr. punti 325 e 326).
304. Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre ulteriori criteri o caratteristiche nelle loro misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento per promuovere la partecipazione di tecnologie più verdi (o ridurre la partecipazione di tecnologie inquinanti), necessarie per sostenere il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale dell'Unione. È opportuno che tali criteri o caratteristiche supplementari siano oggettivi, trasparenti e non discriminatori e funzionali al raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale chiaramente identificati e non comportino una sovracompensazione dei beneficiari.
305. Ove tecnicamente sostenibile, le misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica dovrebbero essere aperte alla partecipazione transfrontaliera diretta dei fornitori di capacità situati in un altro Stato membro. Gli Stati membri devono assicurare che la capacità estera in grado di fornire prestazioni tecniche equivalenti a

quelle della capacità nazionale abbia la possibilità di partecipare alla stessa procedura competitiva della capacità nazionale. Gli Stati membri possono esigere che la capacità estera si trovi in uno Stato membro con una connessione di rete diretta con lo Stato membro che applica la misura. Devono essere rispettate anche le norme pertinenti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/943.

4.8.4.4 Consultazione pubblica

306. Prima della notifica di un aiuto, salvo che in circostanze eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri devono consultare il pubblico sulle misure notificate a norma della presente sezione, ad eccezione delle modifiche di misure già approvate che non ne alterino l'ambito di applicazione e l'ammissibilità e ad eccezione dei casi di cui al punto 307. Per stabilire se una misura sia giustificata, tenendo conto dei criteri di cui alla presente disciplina, è necessaria la seguente consultazione pubblica:

- a) per le misure per le quali si stima che l'aiuto medio annuo concesso sia pari o superiore a 100 milioni di EUR all'anno, consultazione pubblica della durata di almeno 8 settimane relativa a:
 - (i) ammissibilità;
 - (ii) uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;
 - (iii) principali parametri del processo di assegnazione degli aiuti¹⁰⁸, anche per consentire la concorrenza tra diversi tipi di beneficiari¹⁰⁹;
 - (iv) se non è prevista una procedura di gara competitiva, le ipotesi e i dati su cui si basa la quantificazione utilizzata per dimostrare la proporzionalità dell'aiuto, compresi costi, ricavi, ipotesi operative e durata di vita, e il WACC e
 - (v) proposte di salvaguardie che garantiscano la coerenza con gli obiettivi climatici dell'Unione, nel caso in cui possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale;
- b) consultazione pubblica della durata di almeno 4 settimane per le misure per le quali si stima che l'aiuto medio annuo concesso sia inferiore a 100 milioni di EUR all'anno in materia di:
 - (i) ammissibilità;
 - (ii) uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;

¹⁰⁸ Ad esempio, il lasso di tempo che intercorre tra la procedura competitiva e il periodo di fornitura, le norme in materia di gara e di offerta, le norme in materia di prezzi.

¹⁰⁹ Ad esempio, se esistono diverse durate contrattuali, metodologie diverse per calcolare l'entità della capacità ammissibile/produzione derivante da tecnologie diverse e metodologie diverse per il calcolo o il pagamento delle sovvenzioni.

- (iii) proposte di salvaguardie che garantiscano la coerenza con gli obiettivi climatici dell'Unione, nel caso in cui possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale;
307. Non è necessaria una consultazione pubblica per le misure di cui al punto 306, lettera b), per le quali sono previste procedure di gara competitive e le misure non sostengono investimenti nella produzione di energia basata su combustibili fossili.
308. I questionari relativi alla consultazione devono essere pubblicati su un sito web pubblico. Gli Stati membri devono pubblicare una relazione sulla consultazione, in cui presentano una sintesi dei riscontri ricevuti e rispondono alle questioni sollevate. È opportuno includere una spiegazione del modo in cui i possibili effetti sulla concorrenza sono stati ridotti al minimo, intervenendo a livello di ambito di applicazione e ammissibilità della misura proposta. Nel quadro delle notifiche delle misure di aiuto di cui alla presente sezione, gli Stati membri devono fornire un link alla loro relazione sulla consultazione.
309. In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può prendere in considerazione metodi alternativi di consultazione, a condizione che dei pareri dei portatori di interessi si tenga conto nell'attuazione (continuata) dell'aiuto. Tuttavia, in tali casi, potrebbe essere necessario combinare la consultazione con azioni correttive, per ridurre al minimo i possibili effetti distorsivi della misura.

4.8.4.5 Proporzionalità

310. Le norme di cui ai punti 311, 312, 313 e 314 si applicano in aggiunta a quelle di cui ai punti 48, 49 e 50.
311. Il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui gli aiuti sono concessi e il momento entro il quale i progetti devono essere realizzati dovrebbe consentire una concorrenza efficace tra i vari progetti ammissibili.
312. Le deroghe all'obbligo di assegnare gli aiuti e di determinare il livello di aiuto mediante una procedura di gara competitiva possono essere giustificate solo se sono forniti elementi di prova, eventualmente anche raccolti nell'ambito della consultazione pubblica, a dimostrazione del fatto che probabilmente la potenziale partecipazione a tale procedura di gara non è sufficiente a garantire la concorrenza.
313. Per gli aiuti individuali non concessi mediante una procedura di gara competitiva, gli Stati membri devono giustificare i livelli di aiuto proposti sulla base di piani aziendali individuali per il progetto specifico da sovvenzionare, compresi tutti gli elementi elencati ai punti da 50 a 51.
314. Gli Stati membri possono anche utilizzare certificati concorrenziali/regimi obbligatori per i fornitori, a condizione che:
- (a) la domanda, nel quadro del regime, sia fissata come inferiore all'offerta potenziale; e
 - (b) il prezzo di buy-out/sanzione applicabile a un consumatore/fornitore che non ha acquistato il numero di certificati richiesti (ossia il prezzo che costituisce il

massimo importo che può essere pagato per il sostegno) sia fissato in base al valore del carico perso.

4.8.5 *Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento*

315. La sezione 3.2.2 non si applica alle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.
316. Le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento mirano spesso a creare incentivi efficienti affinché gli investimenti complessivi relativi a tutto il sistema siano sufficienti per raggiungere lo standard di affidabilità prefissato, e non sono quindi sempre collegate a specifici investimenti identificabili effettuati da parte di ciascun beneficiario.
317. Gli aiuti devono essere strutturati in modo da preservare l'efficienza dei mercati e mantenere incentivi operativi e segnali di prezzo efficaci.
318. Non devono essere previsti incentivi per la produzione di tipi di energia che potrebbero soppiantare forme di energia meno inquinanti.
319. I requisiti di cui ai punti 317 e 318 sono generalmente soddisfatti quando una misura prevede il pagamento della capacità (EUR per megawatt (MW)) piuttosto che della produzione di energia elettrica (EUR/MWh). In caso di pagamenti per MWh, è necessaria un'attenzione ancora maggiore, per evitare effetti negativi sul mercato e la sostituzione di fonti di produzione meno inquinanti.
320. Le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento devono soddisfare tutti i pertinenti principi di concezione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943¹¹⁰.
321. Per le riserve strategiche e qualsiasi altra misura per cui la capacità è collocata al di fuori del mercato, per evitare la distorsione della formazione dei prezzi di mercato, si applicano i seguenti requisiti cumulativi supplementari:
- (a) le risorse della misura vanno dispacciate soltanto se è probabile che i gestori dei sistemi di trasmissione esauriscano le loro risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta¹¹¹;
 - (b) durante i periodi di regolazione degli sbilanciamenti, durante i quali si fa ricorso alle risorse della riserva strategica, gli sbilanciamenti del mercato devono essere

¹¹⁰ Per le misure incluse nel piano di preparazione ai rischi di cui al regolamento (UE) 2019/941, cfr. anche l'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento.

¹¹¹ Tale requisito non pregiudica l'attivazione delle risorse prima dell'effettivo dispacciamento, al fine di rispettare i limiti di carico e le esigenze operative delle risorse. Il rendimento della riserva strategica durante l'attivazione non deve essere attribuito a gruppi di bilanciamento attraverso mercati all'ingrosso né deve modificarne gli sbilanciamenti.

fissati almeno al valore del carico perso¹¹² o a un valore superiore al limite tecnico del prezzo infragiornaliero¹¹³, a seconda di quale sia il valore più elevato;

- (c) il rendimento della misura dopo il dispacciamento deve essere attribuito ai responsabili del bilanciamento attraverso il meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti;
 - (d) le risorse della misura devono essere tenute al di fuori dei mercati energetici almeno per la durata del periodo contrattuale.
322. Per quanto riguarda i meccanismi di capacità, gli Stati membri devono garantire che gli obblighi in materia di capacità siano trasferibili tra i fornitori di capacità ammissibili.
323. Le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica non dovrebbero:
- (a) creare distorsioni indebite del mercato né limitare gli scambi interzonal;
 - (b) ridurre gli incentivi a investire nella capacità di interconnessione, ad esempio riducendo i ricavi derivanti dalla congestione per gli interconnettori esistenti o nuovi;
 - (c) compromettere l'accoppiamento del mercato, tra cui i mercati infragiornalieri e i mercati di bilanciamento;
 - (d) compromettere le decisioni in materia di investimenti adottate anteriormente alla misura.
324. Per evitare di compromettere gli incentivi alla gestione della domanda e di aggravare i fallimenti del mercato che determinano la necessità di misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento e per garantire che l'intervento sulla sicurezza dell'approvvigionamento sia il più limitato possibile, è opportuno che i costi di una misura relativa alla sicurezza dell'approvvigionamento siano sostenuti dai partecipanti al mercato che contribuiscono a rendere necessaria la misura. Ad esempio, tale obiettivo può essere raggiunto assegnando i costi di una misura relativa alla sicurezza dell'approvvigionamento ai consumatori di energia elettrica nei periodi di picco della domanda di energia elettrica.
325. La Commissione ritiene che alcune misure di aiuto abbiano effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, che difficilmente saranno compensati. In particolare, alcune misure di aiuto possono aggravare i fallimenti del mercato, creando inefficienze a danno del consumatore e del benessere sociale. Ad esempio, le misure, tra cui le riserve di rete e i regimi di interrompibilità, che non rispettano la soglia di emissioni applicabile ai meccanismi di capacità di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943 e che possono incentivare nuovi investimenti in energia basata sui combustibili fossili più inquinanti, come il carbone, il diesel, la lignite, il petrolio, la torba e lo scisto bituminoso, aumentano le esternalità ambientali negative sul mercato.

¹¹² Come determinato a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/943.

¹¹³ Di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943.

326. Le misure che incentivano nuovi investimenti nella produzione di energia basata sul gas naturale possono sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, ma aggravano le esternalità ambientali negative a lungo termine, rispetto agli investimenti alternativi in tecnologie che non producono emissioni. Per consentire alla Commissione di verificare che gli effetti negativi di tali misure possano essere compensati dagli effetti positivi nella valutazione comparata, è opportuno che gli Stati membri spieghino in che modo intendono garantire che tali investimenti contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo climatico per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero spiegare come sarà evitato il lock-in di tale produzione di energia da gas, ad esempio, prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad attuare tecnologie di decarbonizzazione quali la CCS/CCU o sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a chiudere l'impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell'Unione.
327. Per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore esclusivo di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, è opportuno inoltre che gli Stati membri dimostrino che la misura di aiuto proposta non comporterà un aumento del potere di mercato.

4.9 Aiuti per le infrastrutture energetiche

4.9.1 Motivazioni dell'aiuto

328. Per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione saranno necessari investimenti significativi e l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche. Un'infrastruttura energetica moderna è fondamentale per un mercato dell'energia integrato che soddisfi tali obiettivi climatici, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Un'infrastruttura energetica adeguata è un elemento necessario per un mercato dell'energia efficiente. L'ammodernamento delle infrastrutture energetiche permette di migliorare la stabilità del sistema, l'adeguatezza delle risorse, l'integrazione di diverse fonti di energia e l'approvvigionamento energetico in reti non sufficientemente sviluppate.
329. Se gli operatori di mercato non sono in grado di fornire l'infrastruttura necessaria, possono essere necessari aiuti di Stato per superare i fallimenti del mercato e per garantire che nell'Unione sia soddisfatto il considerevole fabbisogno di infrastrutture. Nel settore delle infrastrutture energetiche, un fallimento del mercato può dipendere da problemi di coordinamento. Interessi divergenti tra gli investitori, l'incertezza sul risultato della collaborazione e gli effetti di rete possono impedire lo sviluppo di un progetto o la sua efficacia. Allo stesso tempo, le infrastrutture energetiche possono generare notevoli esternalità positive, cosicché i costi e i benefici dell'infrastruttura possono manifestarsi in maniera asimmetrica per i diversi partecipanti al mercato e gli Stati membri. La Commissione è pertanto del parere che gli aiuti per le infrastrutture del settore energetico siano vantaggiosi per il mercato interno in quanto contribuiscono a risolvere i fallimenti del mercato. Ciò vale in particolare per i progetti infrastrutturali con un impatto transfrontaliero, come i progetti di interesse comune, quali definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013.

4.9.2 Ambito di applicazione

330. La presente sezione riguarda il sostegno per la costruzione o l'ammodernamento di infrastrutture energetiche, come definite nella sezione 2.4, punto 18 (35). A meno che il progetto non sia escluso dal controllo sugli aiuti di Stato (cfr. punto 331), la Commissione lo valuterà come specificato nella presente sezione.
331. Gli investimenti in infrastrutture energetiche effettuati nell'ambito di un monopolio legale non sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato. Nel settore dell'energia, ciò è particolarmente importante per gli Stati membri in cui la costruzione e la gestione di determinate infrastrutture sono riservate per legge esclusivamente al TSO o al DSO.
332. La Commissione ritiene che esista un monopolio legale che esclude le distorsioni della concorrenza, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- (a) la costruzione e la gestione dell'infrastruttura sono soggette a un monopolio legale stabilito in conformità del diritto dell'Unione; ciò avviene quando il TSO/DSO è giuridicamente l'unico soggetto autorizzato a effettuare un determinato tipo di investimento e nessun altro soggetto può gestire una rete alternativa¹¹⁴;
 - (b) il monopolio legale non soltanto esclude la concorrenza sul mercato, ma anche la concorrenza per il mercato, ossia la concorrenza per la posizione di gestore esclusivo dell'infrastruttura in questione;
 - (c) il servizio non si trova in una situazione di concorrenza con altri servizi;
 - (d) se il gestore dell'infrastruttura energetica opera in un altro mercato (geografico o del prodotto) aperto alla concorrenza, sono escluse le sovvenzioni incrociate; ciò presuppone che si utilizzino contabilità separate, che i costi e i ricavi siano imputati correttamente e che i fondi pubblici stanziati per il servizio soggetto al monopolio legale non possano andare a vantaggio di altre attività. Per quanto riguarda le infrastrutture per l'energia elettrica e per il gas, poiché l'articolo 31, rispettivamente della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva n. 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, impone alle entità verticalmente integrate di tenere una contabilità separata per ciascuna delle loro attività, tale requisito sarà verosimilmente soddisfatto.

¹¹⁴ Esiste un monopolio legale quando un determinato servizio è riservato per legge o per disposizioni normative a un fornitore esclusivo in una determinata area geografica (anche all'interno di uno Stato membro), con un chiaro divieto nei confronti di altri operatori di fornire tale servizio (né soddisfare un'eventuale domanda residua di determinati gruppi di clienti). Tuttavia, il semplice fatto che la prestazione di un servizio pubblico sia affidata a una specifica impresa non significa che tale impresa goda di un monopolio legale.

333. Analogamente, la Commissione ritiene che non sono previsti aiuti di Stato a favore degli investimenti nel caso in cui l'infrastruttura energetica sia gestita in regime di "monopolio naturale", considerato esistente quando sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- (a) un'infrastruttura non si trova ad affrontare una concorrenza diretta, ovvero quando l'infrastruttura energetica non può essere replicata economicamente e quindi quando non sono coinvolti gestori diversi dal TSO/DSO;
 - (b) il finanziamento alternativo nell'infrastruttura di rete, oltre al finanziamento della rete, è irrilevante nel settore e nello Stato membro interessato;
 - (c) l'infrastruttura non è concepita in modo selettivo per favorire un'impresa o un settore specifico, ma apporta benefici alla società in generale, come avviene di norma per le infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica.
334. Gli Stati membri devono inoltre garantire che i finanziamenti erogati per la costruzione dell'infrastruttura della rete energetica non possano essere utilizzati per sovvenzionare in maniera incrociata o indiretta altre attività economiche, compresa la gestione dell'infrastruttura. Per le infrastrutture per l'energia elettrica e il gas, cfr. punto 332 (d).

4.9.3 *Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi*

4.9.3.1 *Necessità e adeguatezza*

335. Le sezioni 3.2.1.1 e 3.2.1.2 non si applicano al sostegno alle infrastrutture energetiche.
336. Le infrastrutture energetiche sono generalmente finanziate mediante tariffe a carico degli utenti. Per molte categorie di infrastrutture, tali tariffe sono soggette a regolamentazione, al fine di garantire il necessario livello di investimenti preservando nel contempo i diritti degli utenti.
337. La concessione di aiuti di Stato rappresenta un modo per ovviare ai fallimenti del mercato che non possono essere risolti con l'imposizione di tariffe obbligatorie a carico degli utenti. Pertanto, per dimostrare la necessità di un aiuto di Stato, si applicano i seguenti principi:
- (a) la Commissione ritiene che, per i progetti di interesse comune definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013, interamente soggetti alla legislazione sul mercato interno dell'energia, i fallimenti del mercato dipendenti da problemi di coordinamento siano tali che il finanziamento mediante tariffe potrebbe non essere sufficiente e che possano essere concessi aiuti di Stato;
 - (b) per i progetti di interesse comune che sono parzialmente o interamente esentati dalla legislazione sul mercato interno dell'energia, e per altre categorie di infrastrutture, la Commissione effettuerà una valutazione caso per caso della necessità di aiuti di Stato. Nella sua valutazione, la Commissione terrà conto dei seguenti fattori: i) in quale misura un fallimento del mercato provoca una fornitura subottimale dell'infrastruttura necessaria, ii) in quale misura l'infrastruttura è aperta all'accesso di terzi ed è soggetta alla regolamentazione delle tariffe e iii) in

quale misura il progetto contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

4.9.3.2 Proporzionalità dell'aiuto

338. La proporzionalità sarà valutata sulla base del principio del deficit di finanziamento di cui ai punti 47, 50 e 51. Nel caso degli aiuti per le infrastrutture, come spiegato al punto 51, si presume che lo scenario controfattuale corrisponda alla situazione in cui il progetto non verrebbe realizzato. L'introduzione di meccanismi di recupero è necessaria quando esiste un rischio significativo di profitti fortuiti, ad esempio quando l'aiuto, pur essendo vicino al massimo consentito, prevede, per i beneficiari, incentivi a minimizzare i costi e a sviluppare la propria attività in modo più efficiente nel corso tempo.

4.9.4 *Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento*

339. La sezione 3.2.2 non si applica alle infrastrutture energetiche. Nell'analizzare l'impatto degli aiuti di Stato a favore delle infrastrutture energetiche sulla concorrenza, la Commissione terrà conto delle seguenti considerazioni:
- (a) in considerazione degli obblighi esistenti, previsti dalla legislazione sul mercato interno dell'energia, intesi a rafforzare la concorrenza, la Commissione considererà in generale che gli aiuti per le infrastrutture energetiche interamente soggette alla regolamentazione del mercato interno non abbiano indebiti effetti di distorsione;
 - (b) nel caso di progetti infrastrutturali parzialmente o totalmente esentati dalla legislazione sul mercato interno dell'energia, la Commissione effettuerà una valutazione caso per caso delle potenziali distorsioni della concorrenza, tenendo conto, in particolare, del grado di accesso dei terzi all'infrastruttura sovvenzionata, dell'accesso a infrastrutture alternative, dell'esclusione degli investimenti privati e della posizione concorrenziale del beneficiario/dei beneficiari. Nel caso di infrastrutture totalmente esentate dalla legislazione sul mercato interno dell'energia, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza sono considerati particolarmente gravi;
 - (c) oltre a quanto precede, la Commissione ritiene che, per gli investimenti in infrastrutture per il gas naturale, gli effetti positivi sulla concorrenza siano manifestamente superiori agli effetti negativi sulla concorrenza se l'infrastruttura risultante può utilizzare idrogeno e gas e combustibili rinnovabili di origine non biologica. In caso contrario, per compensare gli effetti negativi sulla concorrenza, lo Stato membro interessato deve dimostrare: i) che non è possibile elaborare il progetto in modo da renderlo idoneo all'uso di idrogeno e di gas e combustibili rinnovabili di origine non biologica, ii) che il progetto non crea un effetto di lock-in per le tecnologie che utilizzano il gas naturale e iii) in che modo gli investimenti contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo climatico per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione.

4.10 Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento

4.10.1 Motivazioni dell'aiuto

340. La costruzione o l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento può dare un contributo positivo alla tutela dell'ambiente, aumentando l'efficienza energetica e la sostenibilità del sistema sovvenzionato. Tuttavia le esternalità ambientali associate al funzionamento del teleriscaldamento e teleraffreddamento possono determinare una insufficienza di investimenti che comportano inefficienze a livello di costruzione e ammodernamento di tali sistemi. Gli aiuti di Stato possono contribuire ad affrontare questo fallimento del mercato, incoraggiando investimenti supplementari efficienti.

4.10.2 Ambito di applicazione e attività sostenute

341. La presente sezione riguarda il sostegno alla costruzione o all'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico. Gli investimenti sovvenzionati possono riguardare impianti di riscaldamento/raffreddamento e impianti di stoccaggio o la rete di distribuzione o entrambi.
342. Tali misure di aiuto riguardano in genere la costruzione o l'ammodernamento dell'unità di produzione per l'utilizzo di energia rinnovabile, calore di scarto o cogenerazione ad alto rendimento, comprese soluzioni di accumulo termico, o l'ammodernamento della rete di distribuzione per ridurre le perdite e aumentare l'efficienza, anche attraverso soluzioni intelligenti e digitali.
343. Se uno Stato membro investe nell'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento senza raggiungere il livello di efficienza energetica, deve impegnarsi ad avviare i lavori per raggiungere tale livello entro tre anni dai lavori di ammodernamento.

4.10.3 Necessità e adeguatezza

344. Le sezioni 3.2.1.1 e 3.2.1.2 non si applicano agli aiuti al teleriscaldamento o teleraffreddamento. La Commissione ritiene che gli aiuti di Stato possano contribuire a risolvere i fallimenti del mercato incoraggiando gli investimenti necessari per la creazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico. Inoltre, anche gli aiuti di Stato a favore di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico che utilizzano rifiuti, compreso il calore di scarto, come combustibile di alimentazione possono contribuire positivamente alla tutela dell'ambiente, purché rispettino il principio della gerarchia dei rifiuti¹¹⁵.

¹¹⁵ La gerarchia dei rifiuti consiste a) nella prevenzione, b) nella preparazione per il riutilizzo, c) nel riciclaggio, d) nel recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, ed e) nello smaltimento. Cfr. articolo 4, punto 1), della direttiva 2008/98/CE.

4.10.4 *Proporzionalità dell'aiuto*

345. La proporzionalità sarà valutata sulla base del principio del deficit di finanziamento di cui ai punti 47, 50 e 51.
346. Per la costruzione e l'ammodernamento delle reti di distribuzione, come indicato al punto 51, lo scenario controfattuale corrisponde alla situazione in cui il progetto non verrebbe realizzato.

4.10.5 *Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento*

347. La sezione 3.2.2 non si applica agli aiuti al teleriscaldamento o teleraffreddamento. La Commissione ritiene che l'ammodernamento o la costruzione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento basati sui combustibili fossili più inquinanti come il carbone, la lignite, il petrolio e il diesel, abbiano conseguenze negative sulla concorrenza e sugli scambi, che difficilmente saranno compensate, a meno che non risultino soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- (a) il sostegno è limitato all'ammodernamento della rete di distribuzione;
 - (b) tale rete di distribuzione è o diventerà idonea al trasporto del riscaldamento/raffreddamento generati da fonti di energia rinnovabili;
 - (c) l'investimento non comporta un aumento della produzione di energia a partire dai combustibili fossili più inquinanti (ad esempio collegando altri clienti);
 - (d) esiste un calendario chiaro che prevede impegni concreti di abbandono dei combustibili fossili più inquinanti, compatibilmente con l'obiettivo climatico per il 2030 e l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione.
348. Per quanto riguarda la costruzione o l'ammodernamento degli impianti di teleriscaldamento, le misure che incentivano nuovi investimenti in energia basata sul gas naturale possono ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel breve termine, ma aggravano le esternalità ambientali negative a lungo termine, se paragonate ad investimenti alternativi. Affinché tali investimenti nel gas naturale possano essere considerati come aventi effetti positivi sull'ambiente, gli Stati membri devono spiegare in che modo intendono garantire che gli investimenti contribuiscano all'obiettivo climatico per il 2030 e all'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione, in particolare, come sarà evitato il lock-in della produzione di energia da gas o degli impianti di produzione a gas, ad esempio, prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad attuare la CCS/CCU o sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a chiudere l'impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell'Unione.
349. Nell'analizzare l'impatto sulla concorrenza degli aiuti di Stato ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento e nel bilanciarli con l'attività economica sovvenzionata, la Commissione effettuerà una valutazione caso per caso, bilanciando i benefici del progetto in termini di efficienza energetica e sostenibilità con gli effetti negativi sulla concorrenza e, in particolare, il possibile impatto negativo sulle tecnologie alternative o sui fornitori di servizi e reti di riscaldamento e raffreddamento.

4.11 Aiuti sotto forma di riduzione dei prelievi sull'energia elettrica a favore degli utenti a forte consumo di energia

4.11.1 Motivazioni dell'aiuto

350. La trasformazione dell'economia dell'Unione in linea con la comunicazione sul Green Deal è parzialmente finanziata dai prelievi sul consumo di energia elettrica. La realizzazione del Green Deal richiede che gli Stati membri mettano in atto politiche ambiziose di decarbonizzazione, per ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra dell'UE entro il 2030 e conseguire la neutralità climatica entro il 2050. In tale contesto, è probabile che gli Stati membri continuino a finanziare tali politiche mediante prelievi ed è pertanto possibile che tali prelievi aumentino.
351. Per alcuni settori economici che sono particolarmente esposti al commercio internazionale e che dipendono fortemente dall'energia elettrica per la loro creazione di valore, l'obbligo di pagare l'importo integrale del prelievo può rappresentare un onere supplementare significativo. Tale onere può incrementare il rischio che le attività in questi settori si trasferiscano al di fuori dell'Unione europea, in luoghi in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose. Inoltre, tali prelievi determinano un aumento del costo dell'energia elettrica rispetto al costo delle emissioni dirette e possono pertanto scoraggiare l'elettrificazione dei processi di produzione, che è un aspetto cruciale per il successo della decarbonizzazione dell'economia dell'Unione. Per attenuare tali rischi, gli Stati membri possono concedere alle imprese attive nei settori economici interessati riduzioni di tali prelievi.
352. La presente sezione stabilisce i criteri che la Commissione applicherà nel valutare lo sviluppo economico, l'effetto di incentivazione, la necessità, l'adeguatezza, la proporzionalità e l'impatto sulla concorrenza di tali riduzioni dei prelievi sull'energia elettrica a favore degli utenti a forte consumo di energia. I criteri di compatibilità di cui al capo 3 si applicano solo ai criteri per i quali non esistono norme specifiche nella presente sezione.
353. La Commissione ha adottato misure adeguate per individuare i settori che si trovano particolarmente esposti ai rischi di cui al punto 351 e ha introdotto alcuni requisiti di proporzionalità, tenendo conto del fatto che, se gli sgravi sono troppo elevati o concessi a troppi consumatori di energia elettrica, l'intero finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili può risultare a rischio e le distorsioni della concorrenza e degli scambi possono diventare particolarmente pronunciate.

4.11.2 Ambito di applicazione: prelievi sui quali possono essere concesse le riduzioni

354. In base alla presente sezione, gli Stati membri possono concedere riduzioni dei prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano un obiettivo di politica energetica, tra cui i prelievi per il finanziamento del sostegno alle fonti rinnovabili o alla produzione combinata di energia elettrica e di calore e i prelievi per il finanziamento delle tariffe sociali o dei prezzi dell'energia nelle regioni isolate. La presente sezione non riguarda i prelievi che rispecchiano una parte dei costi che comporta la fornitura di energia elettrica ai beneficiari in questione. Ad esempio, le esenzioni dagli oneri di rete o dagli oneri che finanziano i meccanismi di capacità non sono contemplate dalla presente

sezione. Anche i prelievi sul consumo di altre forme di energia, in particolare il gas naturale, non sono contemplati dalla presente sezione.

355. L'incidenza dei prelievi rispetto ai quali possono essere concesse riduzioni sul rischio di trasferimento delle imprese al di fuori dell'Unione dipende dall'effetto finanziario combinato di tutti i prelievi in questione e di tutte le riduzioni di tali prelievi concessi ai beneficiari ammissibili. Gli Stati membri che intendono introdurre una misura che sarà valutata conformemente alla presente sezione devono pertanto includere tutte le riduzioni in un unico regime e, nell'ambito della notifica, devono informare la Commissione dell'effetto cumulativo di tutti i prelievi ammissibili e di tutte le proposte. Qualora uno Stato membro decida di introdurre riduzioni supplementari dei prelievi di cui alla presente sezione in un secondo momento, dovrà notificare la modifica del regime esistente.
356. La Commissione ritiene che gli Stati membri possano concedere riduzioni dei prelievi di cui alla presente sezione solo se il livello cumulativo complessivo di tali prelievi (prima di applicare le eventuali riduzioni) è pari ad almeno [...] EUR/MWh.

4.11.3 *Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi*

4.11.3.1 Ammissibilità

357. Gli aiuti di cui alla presente sezione dovrebbero essere limitati ai settori che si trovano in una situazione di notevole svantaggio competitivo e a rischio di trasferimento delle imprese al di fuori dell'Unione, a causa dei prelievi ammissibili. Tale rischio di trasferimento delle imprese dipende dall'intensità di energia elettrica del settore in questione e dalla sua esposizione al commercio internazionale. L'aiuto può essere concesso solo se l'impresa appartiene a un settore con un'intensità di scambi di almeno il 20 % a livello dell'Unione e un'intensità di energia elettrica di almeno il 10 % a livello dell'Unione. Inoltre, la Commissione ritiene che esista un rischio analogo nei settori con un'intensità di energia elettrica di almeno il 7 % e un'intensità degli scambi di almeno l'80 %. I settori che soddisfano tali criteri di ammissibilità sono elencati nell'allegato I.
358. Qualora uno Stato membro conceda un sostegno soltanto a un sottoinsieme di beneficiari ammissibili o conceda livelli diversi di riduzioni a diverse categorie di beneficiari ammissibili, esso deve dimostrare che tale decisione è adottata sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e che l'aiuto è concesso, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile.

4.11.3.2 Proporzionalità dell'aiuto

359. La Commissione considererà l'aiuto proporzionato se i beneficiari coprono almeno il 25 % dei costi generati dai prelievi sull'energia elettrica che uno Stato membro include nel proprio regime.
360. Tuttavia un contributo proprio pari al 25 % dei prelievi sull'energia elettrica ammissibili potrebbe essere superiore a quanto possono sopportare le imprese che sono particolarmente esposte. Lo Stato membro potrebbe pertanto limitare i costi

supplementari derivanti dai prelievi sull'energia elettrica all'1,5 % del valore aggiunto lordo dell'impresa interessata.

361. Ai fini dell'applicazione del punto 360, per valore aggiunto lordo di un'impresa si intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, che corrisponde al valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. Il valore aggiunto lordo al costo dei fattori può essere calcolato prendendo in considerazione il fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi¹¹⁶, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, esso può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. Le entrate e le spese classificate come finanziarie o straordinarie nei conti aziendali sono escluse dal valore aggiunto. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l'ammortamento) non sono defalcate¹¹⁷.
362. Ai fini dell'applicazione del punto 361, è utilizzata la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo.

4.11.3.3 Forma degli aiuti di Stato

363. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti sotto forma di riduzioni dei prelievi, come importo di compensazione fisso annuo (rimborso), oppure possono prevedere una combinazione delle due opzioni¹¹⁸. Se l'aiuto è concesso sotto forma di riduzioni dei prelievi, deve essere previsto un meccanismo di controllo ex post per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1° luglio dell'anno successivo. Se è concesso sotto forma di rimborso, l'aiuto deve essere calcolato sulla base dei livelli osservati di consumo di energia elettrica e, se del caso, del valore aggiunto lordo nel periodo di applicazione dei prelievi ammissibili.

4.11.3.4 Audit energetici e sistemi di gestione

364. Per gli aiuti che rientrano nella sezione 4.11, lo Stato membro si impegna a verificare che il beneficiario rispetti l'obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE. L'audit energetico può essere effettuato in modalità indipendente o nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia o di un sistema di gestione ambientale certificati, ad esempio il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS)¹¹⁹.

¹¹⁶ I "beni e servizi" non comprendono i costi del personale.

¹¹⁷ Codice 12 15 0 nel contesto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 014 del 17.1.1997, pag. 1).

¹¹⁸ Il ricorso a compensazioni annue fisse (rimborsi) è vantaggioso poiché limita le potenziali distorsioni della concorrenza nel settore, considerato che le imprese che beneficiano dell'aiuto sono esposte allo stesso aumento del costo marginale dell'energia elettrica (ovverosia, allo stesso aumento del costo dell'energia elettrica per ogni MWh supplementare consumato).

¹¹⁹ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),

365. Lo Stato membro deve inoltre impegnarsi a monitorare che i beneficiari tenuti a effettuare un audit energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE adottino una o più delle seguenti misure:

- (a) attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione di audit in modo che il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi i tre anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato;
- (b) riduzione dell'impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica, in modo da coprire almeno il 30 % del loro fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio;
- (c) investimento di una quota significativa, pari almeno al 50 %, dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto; se del caso, l'investimento dovrebbe determinare riduzioni ben al di sotto del pertinente parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE.

4.11.3.5 Norme transitorie

366. La Commissione ritiene che gli aiuti non notificati concessi sotto forma di riduzione dei prelievi sull'energia elettrica a favore degli utenti ad alta intensità energetica nel periodo precedente la pubblicazione della presente disciplina possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno alle seguenti condizioni:

- (a) l'aiuto era necessario per lo sviluppo delle attività economiche svolte dai beneficiari e
- (b) sono state evitate distorsioni eccessive della concorrenza.

4.12 Aiuti per la chiusura di impianti alimentati a carbone, torba e scisto bituminoso

367. Le sezioni 4.12.1 e 4.12.2 stabiliscono le norme di compatibilità applicabili a due tipi di misure che gli Stati membri possono adottare per sostenere la chiusura delle centrali elettriche che utilizzano carbone (compresi carbon fossile e lignite), torba o scisto bituminoso e potenzialmente anche delle attività di estrazione di tali combustibili (denominate collettivamente "attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso").

368. Le due sezioni che seguono stabiliscono i criteri che la Commissione applicherà nel valutare l'effetto di incentivazione, la necessità, l'adeguatezza, la proporzionalità e gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi. I criteri di compatibilità di cui al capo 3 si applicano solo ai criteri per i quali non esistono norme specifiche nelle sezioni seguenti.

che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

4.12.1 *Aiuti per la chiusura anticipata*

4.12.1.1 Motivazioni dell'aiuto

369. L'abbandono della produzione di energia elettrica basata su carbone, torba e scisto bituminoso è uno dei principali motori della decarbonizzazione del settore energetico dell'Unione. Questo cambiamento è in gran parte dovuto alle forze di mercato, quali gli effetti dei prezzi del carbonio e la concorrenza delle energie rinnovabili con bassi costi marginali.
370. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di accelerare questa transizione guidata dal mercato vietando da una certa data la produzione di energia elettrica ottenuta da questi combustibili. Tale divieto può creare situazioni in cui attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso devono chiudere prima della fine del loro ciclo di vita economico, con conseguenti perdite di profitto.

4.12.1.2 Ambito di applicazione e attività sostenute

371. La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità relative alle misure adottate per compensare la chiusura anticipata di tali attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso.
372. Le misure di cui alla presente sezione possono agevolare lo sviluppo di talune attività o aree economiche. Ad esempio, tali misure possono creare spazio per lo sviluppo di altre attività, possibilmente rispettose dell'ambiente, al fine di compensare la riduzione della capacità di produzione di energia dovuta alla chiusura anticipata. In assenza della misura, tale sviluppo potrebbe non verificarsi in egual modo. Inoltre, la prevedibilità e la certezza del diritto introdotte da tali misure possono contribuire ad agevolare la chiusura ordinata delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso.

4.12.1.3 Effetto di incentivazione

373. La misura deve innescare un cambiamento nel comportamento economico dei gestori che chiudono le loro attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso prima della fine della loro vita economica. A fini di verifica, la Commissione confronterà gli effetti della misura con uno scenario controfattuale che non prevede la chiusura obbligatoria, né la relativa compensazione. È opportuno che lo scenario controfattuale si basi su ipotesi giustificate in linea con gli sviluppi previsti e rifletta i ricavi e i costi previsti degli impianti in questione. La chiusura delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso dovrebbe avvenire entro un anno dalla concessione della compensazione, a meno che non venga applicato un meccanismo correttivo per aggiornare il calcolo sulla base delle ipotesi più recenti. In circostanze eccezionali lo Stato membro può giustificare la necessità di un periodo più lungo anche in assenza di un meccanismo correttivo. La misura non dovrebbe comportare l'elusione delle norme applicabili alle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.

4.12.1.4 Necessità e adeguatezza

374. La compensazione per il mancato guadagno derivante dalla chiusura anticipata di attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso contribuisce spesso a evitare controversie giuridiche con i gestori e garantisce la certezza e la prevedibilità

del diritto. Per sua natura, la compensazione per il mancato guadagno decisa da una giurisdizione nazionale in linea con le norme del diritto nazionale applicabili a tutte le parti che si trovino in una situazione analoga non rientra, probabilmente, nell'ambito di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato. La stessa regola non si applica alla compensazione decisa dalle autorità dello Stato membro o concordata con le imprese. In tali casi, la Commissione non può escludere che queste forme di compensazione comportino forme di aiuti di Stato, in quanto la Commissione non può verificare se la compensazione concessa equivalga a quella che sarebbe stata concessa ai sensi del diritto nazionale.

4.12.1.5 Proporzionalità

375. Gli aiuti devono, in linea di principio, essere concessi mediante una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, conformemente alla sezione 3.2.1.3¹²⁰. Questo requisito non si applica se lo Stato membro dimostra, adducendo giustificazioni oggettive, che è improbabile che la procedura di gara risulti competitiva, ad esempio, quando il numero di potenziali partecipanti è limitato, a condizione che ciò non sia dovuto a criteri di ammissibilità discriminatori.
376. Se l'aiuto è concesso mediante tale procedura di gara competitiva, la Commissione presumerà che l'aiuto sia proporzionato e limitato al minimo necessario.
377. In assenza di tale procedura di gara competitiva, la Commissione valuterà la proporzionalità caso per caso. In tale contesto, la Commissione analizzerà in dettaglio le ipotesi utilizzate dallo Stato membro per determinare i mancati profitti e i costi aggiuntivi dovuti alla chiusura anticipata, confrontando la redditività attesa negli scenari fattuali e controfattuali. I costi aggiuntivi non possono includere costi che sarebbero emersi anche nello scenario controfattuale, come i costi di smantellamento. Se la chiusura delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso avviene più di un anno dopo la concessione della compensazione, lo Stato membro deve applicare un meccanismo per aggiornare il calcolo sulla base delle ipotesi più recenti, a meno che non possa dimostrare che, nel caso di specie, il ricorso a tale meccanismo non è giustificato a causa di circostanze eccezionali.

4.12.1.6 Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

378. Lo Stato membro deve individuare e quantificare i benefici ambientali ascrivibili alla misura, ove possibile in termini di sovvenzioni per tonnellata di emissioni di CO₂ equivalente evitate. Nel valutare i benefici della misura in termini di decarbonizzazione, la Commissione terrà conto anche dell'eventualità che la misura preveda la cancellazione volontaria delle quote di emissioni di CO₂ a livello nazionale.
379. È importante garantire che la misura sia strutturata in modo da limitare al massimo le eventuali distorsioni della concorrenza sul mercato. Se l'aiuto è concesso mediante una procedura di gara competitiva aperta, su base non discriminatoria, a tutti gli operatori che utilizzano carbone, torba e scisto bituminoso, la Commissione presumerà che l'aiuto

¹²⁰ Il requisito del 25 % di cui al punto 49 della disciplina non si applica alle procedure di gara di cui alla presente sezione 4.12.

abbia effetti distorsivi limitati sulla concorrenza e sugli scambi. In assenza di una procedura di gara competitiva, la Commissione valuterà gli effetti dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi sulla base della struttura della misura e dei suoi effetti sul mercato rilevante.

4.12.2 Aiuti per oneri straordinari

4.12.2.1 Motivazioni dell'aiuto

380. La chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso può generare notevoli costi sociali e ambientali, a livello sia di centrali elettriche che di attività estrattive. Gli Stati membri possono decidere di coprire tali costi straordinari per attenuare le conseguenze sociali e regionali del processo di chiusura.

4.12.2.2 Ambito di applicazione e attività sostenute

381. La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità per le misure adottate per coprire i costi straordinari risultanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso.
382. Le misure di cui alla presente sezione possono agevolare la transizione sociale e ambientale, anche in termini di sicurezza, della zona interessata.
383. La presente sezione si applica nella misura in cui gli interventi di aiuto non rientrano dalla decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive¹²¹.

4.12.2.3 Necessità e adeguatezza

384. La Commissione considererà gli aiuti per la copertura di tali costi straordinari necessari e adeguati nella misura in cui essi possono contribuire ad attenuare l'impatto sociale e ambientale della chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso nella regione e nello Stato membro interessati.

4.12.2.4 Effetto di incentivazione e proporzionalità

385. Gli aiuti di Stato per i costi straordinari possono essere utilizzati unicamente per coprire i costi derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso.
386. Le categorie dei costi ammissibili sono definite nell'allegato II. I costi derivanti dal mancato rispetto della normativa ambientale e i costi relativi alla produzione attuale non sono ammissibili.
387. In particolare, per quanto riguarda gli aiuti destinati a coprire i costi ambientali straordinari, tali aiuti possono essere concessi solo se l'inquinatore non è stato identificato o non può essere ritenuto giuridicamente responsabile della copertura di tali

¹²¹ Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

costi secondo il principio "chi inquina paga". L'inquinatore è il soggetto responsabile ai sensi del diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatta salva la direttiva 2004/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²² o altre norme pertinenti dell'Unione¹²³.

388. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", gli aiuti di Stato possono essere concessi al soggetto responsabile in base alle norme dell'Unione e nazionali applicabili soltanto per coprire i costi ambientali straordinari che vanno al di là degli obblighi giuridici previsti dalle norme dell'Unione e nazionali applicabili o da impegni precedenti o previsti dal contratto.
389. Se il soggetto responsabile ai sensi del diritto applicabile non è stato identificato o non può essere obbligato a sostenere i costi, può essere concesso un aiuto di Stato per la totalità dei costi ambientali straordinari. Lo Stato membro deve dimostrare che sono stati compiuti tutti gli sforzi ragionevoli per identificare il soggetto responsabile. Se la persona che ha causato la contaminazione o qualsiasi altro danno ambientale viene identificata, lo Stato membro deve dimostrare che sono state adottate tutte le misure giuridiche, comprese azioni legali, affinché i costi siano sostenuti dall'inquinatore. La Commissione può ritenere che un'impresa non possa farsi carico dei costi di risanamento della contaminazione da essa causata qualora abbia cessato di esistere legalmente e nessun'altra impresa possa essere considerata come suo successore legale o qualora non vi siano garanzie finanziarie per far fronte ai costi di risanamento o siano insufficienti.
390. L'importo dell'aiuto deve essere limitato alla copertura dei costi straordinari a carico del beneficiario e non deve superare i costi effettivamente sostenuti. La Commissione chiederà agli Stati membri di indicare chiaramente e separatamente gli importi degli aiuti per ciascuna delle categorie di costi ammissibili, come indicato nell'allegato II. Se lo Stato membro copre tali costi sulla base di stime prima che siano effettivamente sostenuti dal beneficiario, esso deve effettuare una verifica ex post dei costi sostenuti sulla base di dichiarazioni dettagliate fornite dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto, comprese fatture o attestazioni che certifichino i costi straordinari sostenuti, e adeguare su tale base gli importi concessi.

4.12.2.5 Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

391. Se l'aiuto si limita alla copertura dei costi straordinari sostenuti dal beneficiario, la Commissione ritiene che esso abbia effetti distorsivi limitati sulla concorrenza e sugli scambi.
392. L'aiuto percepito dovrà figurare nel conto dei profitti e delle perdite del beneficiario come entrata distinta rispetto al fatturato. Se continua le attività commerciali e operative dopo la chiusura delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso, il beneficiario deve tenere una contabilità precisa e separata per tali attività. Gli aiuti

¹²³ Cfr. la comunicazione della Commissione – Linee guida per un'interpretazione comune del termine "danno ambientale" di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (2021/C 118/01) (GU C 118 del 7.4.2021, pag. 1).

concessi devono essere gestiti senza alcuna possibilità di trasferimento verso altre attività economiche della stessa impresa.

4.13 Aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia

4.13.1 Ambito di applicazione e attività sostenute

393. La presente sezione riguarda gli aiuti per studi o servizi di consulenza direttamente connessi a progetti o attività ammissibili agli aiuti ai sensi della presente disciplina. Gli aiuti possono essere concessi indipendentemente dal fatto che allo studio o al servizio di consulenza faccia seguito un investimento che rientra nel campo di applicazione dalla presente disciplina.

4.13.2 Effetto di incentivazione

394. Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2, si applicano i requisiti di cui al punto 395.

395. Si può ritenere che gli aiuti per gli audit energetici previsti dalla direttiva 2012/27/UE abbiano un effetto di incentivazione soltanto nella misura in cui l'audit energetico viene svolto in aggiunta all'audit energetico obbligatorio ai sensi di tale direttiva. Tuttavia, se l'audit energetico viene svolto in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto dalla direttiva, si può ritenere che gli aiuti per l'audit energetico supplementare abbiano un effetto di incentivazione.

4.13.3 Proporzionalità

396. I costi ammissibili sono i costi dello studio o del servizio di consulenza relativi ai progetti o alle attività contemplati dalla presente disciplina. Se solo una parte dello studio o del servizio di consulenza riguarda investimenti contemplati dalla presente disciplina, i costi ammissibili corrispondono ai costi delle parti dello studio o del servizio di consulenza relative a tali investimenti.

397. L'intensità di aiuto non deve superare il 60 % dei costi ammissibili.

398. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di medie imprese.

5. VALUTAZIONE

399. A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione può esigere che i regimi di aiuto notificabili siano soggetti a una valutazione ex post. È opportuno valutare i regimi in cui il rischio di potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi è particolarmente elevato, oltretutto i regimi che sono in grado di provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

400. La valutazione ex post sarà necessaria per i regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio o che presentano caratteristiche innovative o quando siano previsti significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. In ogni caso, la valutazione ex

post sarà necessaria per i regimi le cui dotazioni di bilancio o le spese contabilizzate che riguardano gli aiuti di Stato superano i 150 milioni di EUR in un dato anno o i 750 milioni di EUR per l'intera durata complessiva dei regimi. La durata complessiva dei regimi comprende la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da un obiettivo e una zona geografica simili, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tenuto conto degli obiettivi della valutazione e al fine di non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri e sui progetti di aiuto più piccoli, il requisito della valutazione ex post si applica solo ai regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

401. Tenuto conto della sua finalità e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri e sulle misure di aiuto più piccole, il requisito secondo cui i regimi di aiuto notificabili devono essere soggetti a una valutazione ex post si applica solo ai regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o quando sono previsti significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato.
402. L'obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione, rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dalla Commissione e rispetto ai quali non siano state adottate conclusioni negative. Tutti i regimi la cui relazione di valutazione finale non sia conforme al piano di valutazione approvato devono essere sospesi con effetto immediato.
403. La valutazione dovrebbe provvedere a verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici, e dovrebbe fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi.
404. Lo Stato membro deve notificare un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione, secondo le seguenti modalità:
 - (a) insieme al regime di aiuti, se la dotazione di bilancio degli aiuti di Stato è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR,
 - (b) entro 30 giorni lavorativi dopo una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR,
 - (c) entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

405. Il progetto di piano di valutazione deve essere conforme ai principi metodologici comuni forniti dalla Commissione¹²⁴. Il piano di valutazione approvato dalla Commissione deve essere reso pubblico.
406. La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto di Stato, sulla base di un piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale. Entrambe le relazioni devono essere rese pubbliche.
407. Nel caso di regimi di aiuto esclusi dal campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria esclusivamente a motivo della loro dotazione elevata, la Commissione ne valuterà la compatibilità soltanto sulla base del piano di valutazione.
408. La valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione. L'ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. Eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo devono contenere una descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

6. RELAZIONI E MONITORAGGIO

409. Conformemente al regolamento (UE) n. 2015/1589 e al regolamento (CE) n. 794/2004, gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione.
410. Gli Stati membri devono conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto, comprensiva di tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni concernenti i costi ammissibili e l'intensità massima di aiuto siano state rispettate. La documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta.

7. APPLICABILITÀ

411. La Commissione applicherà la presente disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2022.
412. La presente disciplina sostituisce la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020¹²⁵.
413. La Commissione applicherà la presente disciplina per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti notificati rispetto ai quali è chiamata a decidere dopo il 1° gennaio 2022. Gli aiuti illegalmente concessi saranno valutati in base alle norme applicabili al momento in cui sono stati concessi.

¹²⁴ Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato", Bruxelles, SWD(2014) 179 final del 28.5.2014.

¹²⁵ Comunicazione della Commissione – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

414. La Commissione propone agli Stati membri le seguenti misure opportune ai sensi dell'articolo 108, punto 1), del trattato:

- (a) gli Stati membri devono modificare, se necessario, i regimi di aiuto esistenti a favore dell'ambiente e dell'energia al fine di renderli conformi alla presente disciplina entro il 31 dicembre 2023;
- (b) gli Stati membri sono invitati ad esprimere il proprio accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte al punto (a), lettera a), entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In assenza di risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non concorda con le misure proposte.

8. REVISIONE

415. La Commissione può decidere di rivedere o modificare la presente disciplina in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell'Unione e di impegni internazionali o per qualsiasi altro motivo giustificato.